Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 15 febbraio 2011 **Anno XLII - N. 14**



Verona, Casa di Giulietta.
L'edificio, risalente al XIII secolo, fu proprietà della famiglia Cappello, il cui stemma è scolpito sull'arco interno del cortile. L'identificazione dei Cappello con i Capuleti ha originato la convinzione che fosse la casa di Giulietta, eroina della tragedia di Shakespeare (in realtà mai esistita). L'aspetto attuale è frutto di radicali restauri operati all'inizio del XX secolo, tesi a costruire l'immagine di una dimora medievale ideale. L'edificio presenta una bella facciata interna in mattoni a vista, un portale gotico, finestre trilobate, una balaustra che mette in comunicazione dall'esterno i vari corpi della casa e, ovviamente, il famoso balcone. Nel cortile è collocata la statua in bronzo di Giulietta, di Nereo Costantini.

(Archivio fotografico Regione del Veneto)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 4
Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici". 8

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 5
Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili..... 11

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 6
Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo. 13

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **3** del 18 gennaio 2011 [9.0]
Modifica della Dgr n. 1962 del 03.08.2010 di autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso proposto dalla Società Agricola La Di Motte SS contro la Regione del Veneto, la Società Sorgenia Spa e la Provincia di Treviso, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 23.03.2010, con la quale la ditta Sorgenia è stata autorizzata alla realizzazione di impianto di modulazione elettrica da 49,9 Mw. 16
[Affari legali e contenzioso]

n. **4** del 27 gennaio 2011 [0.9]
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - Istituzione Organismo Indipendente di Valutazione. 16
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **5** del 28 gennaio 2011 [9.0]
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da società 3m Italia Spa c/ Regione Veneto ed altri per l'annullamento, previa istanza cautelare, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara aperta bandita dalla Regione Veneto, per l'affidamento della fornitura di materiale per sterilizzazione occorrente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Veneto. 16
[Affari legali e contenzioso]

n. **6** del 28 gennaio 2011 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tar Veneto, Rg n. 8/2011, promosso da Fortunati Roberto contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 428/2010 emesso da Veneto Infrastrutture Servizi srl relativo all'occupazione di urgenza ai fini espropriativi di terreni di proprietà, per la realizzazione delle opere per la viabilità complementare al Passante di Mestre.. 16
[Affari legali e contenzioso]

n. **7** del 1 febbraio 2011 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno proposto da Rita Mondolo contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella esattoriale n. 01620100010056860000 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2005. 17
[Affari legali e contenzioso]

n. **8** del 1 febbraio 2011 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tar Veneto, Rg n. 11/2011, promosso da Tomelleri Danilo e Scappini Agnese contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto regionale n. 101 del 06.06.2007 che ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio e approvato il progetto definitivo relativo alla riqualificazione ed ammodernamento della Sr n. 11 - Padana Superiore. 17
[Affari legali e contenzioso]

n. **9** del 1 febbraio 2011 [5.12]
Conferenza Regionale del Volontariato. Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 art. 7 - "Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato" sostituzione rappresentanti e aggiornamento composizione. 17
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **15** del 7 dicembre 2010
Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale. Designazione di tre componenti del Consiglio di programmazione e indirizzo. 19
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **16** del 7 dicembre 2010
Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 19
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **17** del 7 dicembre 2010
Nomina del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). 20
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **18** del 7 dicembre 2010
Nomina di sei membri del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). 20
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **19** del 7 dicembre 2010
Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Designazione di un esperto nel settore equino. 21
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **20** del 7 dicembre 2010
Nomina del titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori. 21
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **21** del 7 dicembre 2010
Nomina del Difensore civico della Regione del Veneto... 22
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **22** del 7 dicembre 2010
Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Designazione di tre componenti del Consiglio. 22
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **23** del 7 dicembre 2010
Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 23
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **24** del 7 dicembre 2010
Istituto regionale per le ville venete. Designazione di tre componenti del Consiglio di amministrazione. 23
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **25** del 7 dicembre 2010
Istituto regionale per le ville venete. Nomina di due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti. 24
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **26** del 7 dicembre 2010
Ente Parco Fiume Sile. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 25
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **27** del 7 dicembre 2010
Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (Arpav). Nomina di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti. 25
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **28** del 7 dicembre 2010
Agenzia regionale socio sanitaria. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 26
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **29** del 7 dicembre 2010
Veneto Agricoltura. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 26
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **30** del 7 dicembre 2010
Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia. Nomina di quattro componenti del Consiglio di amministrazione. 27
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **31** del 7 dicembre 2010
Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 27
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **32** del 7 dicembre 2010
Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova. Nomina di quattro componenti del Consiglio di amministrazione. 28
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **33** del 7 dicembre 2010
Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 29
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **34** del 7 dicembre 2010
Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Nomina di quattro componenti del Consiglio di amministrazione. 29
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **35** del7 dicembre 2010
Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti. 30
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **36** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Belluno. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 30
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **37** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Padova. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 31
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **38** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Rovigo. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 32
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **39** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Treviso. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 32
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **40** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Venezia. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 33
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **41** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Vicenza. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 34
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **42** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Verona. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia. 34
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **43** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Belluno. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste. 35
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **44** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Padova. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste. 35
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **45** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle in-

dennità di espropriazione - Provincia di Rovigo. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste. 36
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **46** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Treviso. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e foreste. 37
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **47** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Venezia. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste. 37
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **48** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Vicenza. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste. 38
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **49** del 7 dicembre 2010
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Verona. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste. 39
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **50** del 7 dicembre 2010
Comitato per i diritti umani e la cultura di pace. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti. 39
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **51** del 7 dicembre 2010
Comitato per la cooperazione allo sviluppo. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti..... 40
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **52** del 7 dicembre 2010
Commissione per la salvaguardia di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti. 40
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **53** del 7 dicembre 2010
Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. Designazione di tre esperti. 41
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **54** del 7 dicembre 2010
Commissione tecnica regionale - Sezione ambiente. Nomina di sei esperti in discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie. 42
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **55** del 7 dicembre 2010
Commissione tecnica regionale - Sezione lavori pubblici. Nomina di sei esperti in materia di lavori pubblici..... 42
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **56** del 7 dicembre 2010
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. Nomina di cinque componenti..... 43
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **57** del 7 dicembre 2010
Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali. Nomina di cinque esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie. 43
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **58** del 7 dicembre 2010
Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. designazione di sette componenti effettivi e sette componenti supplenti. 44
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **59** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Treviso. Nomina di un rappresentante. 45
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **60** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Vicenza. Nomina di un rappresentante. 45
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **61** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Padova. Nomina di un rappresentante. 46
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **62** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Rovigo. Nomina di un rappresentante. 47
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **63** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Verona. Nomina di un rappresentante. 47
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **64** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Belluno. Nomina di un rappresentante. 48
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **65** del 7 dicembre 2010
Consiglio territoriale per l'immigrazione di Venezia. Nomina di un rappresentante. 48
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI

n. **1** del 31 gennaio 2011
"Avv. Daniela Palumbo: attribuzioni funzioni vicarie presso la Direzione Regionale Affari Legislativi". 49
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **423** del 9 dicembre 2010
Affidamento incarico di consulenza al Dott. For. Luciano Galliolo per la perizia estimativa del valore degli alberi ornamentali nell'ambito della realizzazione delle opere viarie sostitutive del passaggio a livello alla progressiva Km 4+743 della linea ferroviaria Mestre - Trieste, a servizio di Via Vallon, in Comune di Venezia. 49
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

n. **1012** del 20 settembre 2010
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'anno 2011. 50
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1013** del 20 settembre 2010
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2011. 50
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **1** del 27 gennaio 2011
Poteri commissariali del Difensore civico regionale ex art. 30, co. 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, presso il Comune di Gambugliano. Nomina del Commissario ad acta. 51
[Designazioni, elezioni e nomine]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **3** del 20 gennaio 2011
Nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav). (Articolo 10, comma 3, Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 21). 51
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **3561** del 30 dicembre 2010 [5.12]
Attività di informazione e prevenzione in materia alcologica. Incarico all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene di realizzare il progetto "Servizio Territoriale Occuparsi", nell'ambito di un accordo di collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero della Salute. Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati"..... 51
[Servizi sociali]

n. **56** del 27 gennaio 2011 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Venezia da Parise Marilena c/ Regione Veneto per il risarcimento di danni subiti dalla stessa a seguito di sinistro stradale causato da fauna selvatica. 52
[Affari legali e contenzioso]

n. **57** del 27 gennaio 2011 [9.0]
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio (Rg n. 1461/2009) promosso avanti al Tar per il Veneto da Faresin Industries Spa contro la Regione Veneto ed altri. 52
[Affari legali e contenzioso]

n. **58** del 27 gennaio 2011 [9.0]
N. 3 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 52
[Affari legali e contenzioso]

n. **59** del 27 gennaio 2011 [9.0]
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto § ed altri. 53
[Affari legali e contenzioso]

n. **60** del 27 gennaio 2011 [9.0]
Ratifiche Dpgr n. 288 del 30.12.2010; n. 287 del 30.12.2010; n. 276 del 13.12.2010 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici di Giustizia Ordinaria e Amministrativa.53
[Affari legali e contenzioso]

n. **64** del 27 gennaio 2011 [6.5]
Intesa istituzionale di programma tra Governo e Regione del Veneto. Delibera Cipe del 22 marzo 2006 n. 3. Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione. Rinegoziazione. 53
[Informatica]

n. **65** del 27 gennaio 2011 [3.8]
Comune di Chiampo (VI). Piano Regolatore Generale - Variante per modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione e modifica cartografia relativa alla sub perimetrazione delle Zto D. Approvazione con modifiche d'ufficio - Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61 55
[Urbanistica]

n. **66** del 27 gennaio 2011 [3.8]
Comune di Isola Rizza (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Centro Storico Corte Nadalino. Adozione Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15.04.2004. Approvazione con modifiche d'ufficio - Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. 61
[Urbanistica]

n. **67** del 27 gennaio 2011 [3.8]
Comune di Tezze sul Brenta (VI). Piano Regolatore Generale. Adozione Delibera di C.C. n. 20 del 9.03.1998. Esecuzione sentenza Tar del Veneto n. 3294 del 30.07.2010. Approvazione ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61. 65
[Urbanistica]

n. **68** del 27 gennaio 2011 [3.1]
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di Pontelongo (PD). 67
[Venezia, salvaguardia]

n. **69** del 27 gennaio 2011 [3.1]
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di Vigonza (PD). 70
[Venezia, salvaguardia]

n. **70** del 27 gennaio 2011 [3.1]
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di "Campalto" in Comune di Venezia. 72
[Venezia, salvaguardia]

n. **72** del 27 gennaio 2011 [5.5]
Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale Veneto Ptorv. Commissione Tecnica regionale. Nomina componente. 75
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **73** del 27 gennaio 2011 [5.5]
Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Colognola ai Colli -Azienda Ulss n. 20 Verona- per il biennio 2006/2007. Dgr n. 3891/2009. 76
[Sanità e igiene pubblica]

n. **74** del 27 gennaio 2011 [5.5]
Art. 23 bis, comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Trasferimento del progetto dall'Azienda Ulss n. 12 Veneziana all'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino. - Protocollo d'intesa con l'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino. 77
[Sanità e igiene pubblica]

n. **75** del 27 gennaio 2011 [5.4]
Approvazione Convenzione con l'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI). 78
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **76** del 27 gennaio 2011 [5.4]
Autorizzazione all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza all'alienazione di un immobile denominato "ex Casa Fiandaca" in Comune di Noventa Vicentina (VI) (ex art. 5 del D. Lgs. 229/1999). Dgr n. 130/CR del 30/11/2010. 78
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **77** del 27 gennaio 2011 [5.3]
Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/7/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Dgr 2345/2001. Riprogrammazione, finanziamento e approvazione interventi Aziende Ulss n. 17 e 22. 79
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **78** del 27 gennaio 2011 [5.8]
Disposizioni in materia di personale delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario regionale in attuazione dell'articolo 9 della Lr 4 marzo 2010, n. 16. 80
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **80** del 27 gennaio 2011 [4.7]
Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 81
[Acque]

n. **81** del 27 gennaio 2011 [4.2]
Dgr n. 4162 del 29/12/2009 "Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs 31 Marzo 1998, n. 112". Modifica delle modalità di erogazione della somma assegnata alla Hyper Srl. 95
[Ambiente e beni ambientali]

n. **82** del 27 gennaio 2011 [6.12]
Validazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, delle convenzioni quadro delle Province di Belluno e di Padova, destinate all'inserimento lavorativo di disabili presso le cooperative sociali. 95
[Formazione professionale e lavoro]

n. **83** del 27 gennaio 2011 [4.20]
Autorizzazione al Comune di Lendinara (RO) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a specifiche categorie sociali. (Legge regionale n. 10/1996 - articolo 3, comma 4). 96
[Edilizia abitativa]

n. **84** del 27 gennaio 2011 [4.20]
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26 marzo 2008, prot. n. 2295 - Dgr 22 luglio, 2008 n. 2030). Approvazione dello schema concernente l'Accordo di Programma, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 97
[Edilizia abitativa]

n. **86** del 27 gennaio 2011 [1.16]
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. Ce n. 1198 del 27.7.2006). Approvazione delle graduatorie delle istanze

di finanziamento acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con Dgr. n. 471 del 2 marzo 2010. (Misura 3.1-Azioni collettive e Misura 3.5 - Operazioni pilota). 97
[Caccia e pesca]

n. **89** del 27 gennaio 2011 [1.16]
Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011. Ulteriore integrazione alla Dgr n.1730 del 29.06.2010 (art. 16 Lr 50/1993). 102
[Caccia e pesca]

n. **90** del 27 gennaio 2011 [1.6]
Adempimenti obbligatori indifferibili ed urgenti, da assumere nel mese di febbraio 2011, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013. 102
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **91** del 27 gennaio 2011 [6.13]
Dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'Anno scolastico 2011-2012 - Rettifiche alla Dgr. n. 3506 del 30/12/2010. 103
[Istruzione scolastica]

n. **115** del 1 febbraio 2011 [5.12]
Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al Dpcm del 4 novembre 2009 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" - presentazione progetti anno 2011. 137
[Servizi sociali]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[0.9] Direzione risorse umane
[1.6] Direzione ragioneria e tributi
[1.16] Unità di progetto caccia e pesca
[3.1] Direzione progetto Venezia
[3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.7] Direzione geologia e georisorse
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[5.3] Direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive
[5.4] Direzione controlli e governo Ssr
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.8] Direzione personale Ssr
[5.12] Direzione servizi sociali
[6.5] Direzione sistema informatico
[6.12] Direzione lavoro
[6.13] Direzione istruzione
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 4

Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;

b) in territori ricompresi nell'ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l'applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell'ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.".

Art. 2
Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici"

1. Alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis
Strutture funzionali all'impiego delle biomasse legnose per la produzione d'energia

1. Al fine di incrementare l'approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell'ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:

a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;

b) le modalità per il ripristino dell'area nello stato originario al termine dell'utilizzo;

c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici"

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici"

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 67 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Padrin, Bendinelli, Toniolo, Mainardi, Conta e Tesserin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2011, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale n. 8 del 2006, ispirata dalle politiche energetiche e di salvaguardia dell'ambiente che si sono sviluppate in tempi relativamente recenti, costituisce un concreto strumento di pianificazione energetica regionale e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

In particolare, essa incentiva la produzione e l'utilizzazione di biomassa prodotta da piante espressamente coltivate per scopi energetici (piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa) ovvero derivante da utilizzazioni forestali (materiale legnoso derivante da cure colturali ai boschi abbandonati o degradati).

La legge regionale n. 8 del 2006 si affianca ad altre iniziative volte a incentivare la produzione e l'impiego di biomasse legnose (in modo particolare le misure 123/F e 221 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-13) e tutte insieme, accanto a obiettivi generali di carattere economico e ambientale, intendono favorire il consolidamento della filiera legno-energia.

La norma infatti agisce contemporaneamente e sinergicamente sulle tre fasi della filiera (produzione, raccolta - commercializzazione, trasformazione - utilizzo finale), sì da stimolarne lo sviluppo, la diffusione e l'autonomo sostentamento.

Tuttavia le opportunità offerte dalla legge regionale non sono finora state pienamente colte, a causa sembra della scarsa convenienza lamentata dagli operatori della fase della raccolta, stoccaggio e trattamento del prodotto in funzione della successiva commercializzazione.

Tra questi, oltre alle imprese agricole e forestali che svolgono attività di utilizzazione forestale in proprio o per conto terzi, meritano attenzione gli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 nonché imprese del settore commerciale o industriale, titolari di impianti di trasformazione o condizionamento della biomassa legnosa .

Pare che il limite maggiormente vincolante sia dato in particolare dall'impossibilità di disporre di idonee superfici per lo stoccaggio del prodotto, in particolare legno cippato, nelle aree classificate agricole, limitrofe ai boschi o prossime alle sedi di lavorazione o utilizzazione delle biomasse.

L'alternativa è attualmente quella di ricorrere allo stoccaggio in aree prevalentemente a destinazione industriale con un aggravio di costi tale da rendere non conveniente trattare il citato materiale che è caratterizzato da grandi volumi, basso valore unitario, tempi lunghi di stoccaggio per consentire una conveniente riduzione del grado di umidità del materiale legnoso.

In particolare, le imprese di utilizzazione forestale di natura extra agricola sono tipiche aziende di trasformazione (trasporto dal bosco ai centri di utilizzo) e pertanto necessitano di superfici caratterizzate da un basso livello infrastrutturale (pavimentazione e tettoie aperte), dove stoccare i materiali legnosi.

Lo scopo dell'articolo 2 del presente progetto di legge è appunto quello di consentire la realizzazione di piattaforme logistiche (assimilabili agli insediamenti agroindustriali di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante norme sul governo del territorio) in aree classificate agricole anche da parte di imprenditori non agricoli che esercitano la loro attività per la produzione di energia da biomasse, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 11 del 2004.

Contestualmente, con l'articolo 1, la proposta di legge cerca di dare un maggior impulso al perseguimento di altri due obiettivi della legge regionale n. 8 del 2006 rappresentati dal recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo colonizzate da specie arbustive o arboree e dal correlato incremento delle disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici (rispettivamente lettere d) ed e), comma 1, articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2006).

A tal fine la novella del testo originario introduce un'integrazione della definizione delle superfici da considerare a "non bosco", al fine di consentire un più agevole utilizzo delle biomasse legnose come biocombustibile.

La prima di tali modifiche riguarda la possibilità di utilizzare macchie boscate o boschetti di dimensioni inferiori a 5.000 metri quadrati, realizzati anche a prescindere da eventuali sussidi pubblici. Soprattutto per i territori di pianura, ciò dovrebbe consentire l'incremento della realizzazione, da parte di proprietari di superfici di modesta estensione, di piccole aree a funzione naturalistica, senza incorrere nei vincoli legislativi conseguenti alla classificazione di "bosco", in particolare per quanto attiene alla eventuale reversibilità di uso delle superfici a ciò adibite. L'instaurarsi del cosiddetto "vincolo forestale" infatti spesso ha agito come deterrente dall'intraprendere iniziative di imboschimento. Occorre rilevare peraltro che la soglia di 5.000 metri quadrati corrisponde alla dimensione minima di attribuzione della qualifica di zona forestale secondo il sistema FAO, adottato anche dalla UE con l'articolo 30 del regolamento n. 1974/1986.

La seconda modifica introduce nuovi criteri per la classificazione a "non bosco" di superfici agricole o forestali imboschite naturalmente per colonizzazione di prati o pascoli abbandonati, consentendo di ripristinare le originarie destinazioni mediante semplice operazione colturale, cioè mediante il taglio della vegetazione e l'utilizzo per fini energetici della biomassa così ricavata. Viene infatti previsto che il processo di colonizzazione naturale sia in atto da non meno di 15 anni e che la vegetazione forestale spontanea abbia raggiunto un'altezza inferiore a 7 metri.

Si dà atto che la prima commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 18307 del 27 ottobre 2010 e che la quarta commissione consiliare, competente per materia, ha iniziato l'iter nella seduta del 9 novembre 2010.

Il testo definitivo è stato approvato dalla quarta commissione il 23 novembre 2010 e il consigliere Dario Bond, primo firmatario del progetto di legge, è stato indicato quale relatore del provvedimento in Aula.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:

a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di energia;
b) la riduzione dell'immissione in atmosfera di gas clima-alteranti;
c) l'assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di formazioni arboree;
d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
e) l'incremento della disponibilità di materiale legnoso da utilizzarsi per scopi energetici;
f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l'abbandono del territorio;
g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel territorio rurale, l'incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento del prodotto;
m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la cogenerazione.

2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
b) in territori ricompresi nell'ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l'applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell'ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.".

4. Struttura di riferimento

Direzione foreste e parchi

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 5

Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE", qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un'unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", sono da considerarsi come un unico impianto.

Art. 2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 settembre 2010, dove ha acquisito il n. 94 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Baggio, Finco, Lazzarini, Cappon, Possamai, Tosato, Cenci, Sandri, Conte e Corazzari;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 dicembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2011, n. 3.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel quadro di politiche comunitarie volte a dare un forte impulso alle energie rinnovabili, l'articolo 12, comma quinto, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" prevede la possibilità di ottenere l'autorizzazione per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse con capacità di generazione inferiore ai 200 KW mediante la semplice presentazione al comune della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Sempre con la sola presentazione della denuncia di inizio attività, l'articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" consente l'installazione degli impianti di piccola cogenerazione così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE".

Le norme sopra richiamate e il connesso sistema di incentivi in

vigore che tende a concedere maggiori contributi agli impianti di minore potenza, se da un lato presentano la condivisibile ragione di snellire l'iter burocratico per l'autorizzazione all'installazione degli impianti sopra citati e conseguentemente una maggiore diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro possono portare ad una incontrollata proliferazione dei medesimi in ambiti territoriali piuttosto ristretti, con possibile lesione del pregio e della salubrità ambientale delle aree scelte per le installazioni.

Per quanto riguarda i profili di contemperamento fra tutela dell'ambiente e del paesaggio con le necessità di sviluppo energetico interviene anche il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per la autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con riferimento alla disciplina relativa al regime giuridico delle autorizzazioni e al rapporto fra fattispecie soggette ad autorizzazione unica, interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera.

Con la presente proposta di legge si intende dettare una disciplina di recepimento e attuazione nell'ordinamento regionale della denuncia di inizio attività (articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) per impianti di fonti rinnovabili con capacità di generazione contenuta entro le soglie indicate dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 387/2007 e del "procedimento unico" per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di piccola cogenerazione, con la finalità di evitare forme di incontrollata proliferazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle unità di piccola cogenerazione, mediante un utilizzo strumentale delle semplificazioni procedimentali previste dal comma 5 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 387/2007.

L'articolo 1 del progetto di legge prevede che qualora sia richiesta la collocazione di impianti in area agricola, su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuato un unico punto di connessione con la rete elettrica pubblica, tali impianti sono da considerarsi come unico impianto. Di conseguenza, se la potenza di tale "unico impianto" dovesse superare le soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo n. 387/2007, la relativa procedura autorizzativa passerebbe dalla competenza del comune a quella degli uffici della Giunta regionale.

L'esigenza di addivenire a una pronta regolamentazione dei fenomeni in atto, suggerisce di proporre (articolo 2) la dichiarazione di urgenza per l'entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 44 dello statuto.

La Quarta Commissione consiliare competente ha iniziato l'esame del presente progetto di legge in data 9 novembre 2010 e l'ha concluso in data 21 dicembre 2010. Si dà atto di aver acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari Prima e Terza e di avere sostanzialmente recepito le modifiche proposte da quest'ultima.

Il consigliere Davide Bendinelli, è stato indicato quale relatore per l'Aula.

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto energia

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 6

Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo.

2. L'abbattimento di alberi di olivo è vietato, fatti salvi i casi di cui agli articoli 2 e 3.

3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento.

4. Non sono sottoposti alla presente disciplina:

a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi;
b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";
c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

Art. 2
Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, è consentito l'abbattimento di alberi di olivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell'articolo 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio per gli oliveti realizzati a fronte dell'erogazione di contributi pubblici.

2. Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento, ai fini della verifica della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; decorso tale termine si forma il silenzio-assenso.

3. Nei casi in cui l'area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune previo provvedimento dell'autorità competente in materia.

4. A compensazione degli alberi da abbattere, può essere previsto l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'abbattimento.

Art. 3
Disciplina derogatoria

1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, l'abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;
b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagevoli le operazioni colturali;
c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;
d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;
e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

2. Le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.

Art. 4
Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2, comma 3 o di cui all'articolo 3 o non esegue l'impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato.

2. La Giunta regionale può aggiornare l'importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione

3. L'abbattimento di cui all'articolo 2 comma 5:

a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto;
b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introi-

tare le relative sanzioni, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 5
Disposizioni attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo
Art. 3 - Disciplina derogatoria
Art. 4 - Sanzioni amministrative
Art. 5 - Disposizioni attuative

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 82 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bendinelli, Cortelazzo, Bond, Toniolo, Mainardi, Laroni, Tesserin e Teso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2011, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'abbattimento delle piante di olivo è regolato dal decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, modificato dalla legge n. 144 del 1951.

Il D.Lgs.Lgt. n. 475/1945 è stato emanato nel contesto della deficitaria situazione socio-economica presente in Italia alla fine del secondo conflitto mondiale e la finalità perseguita era la tutela della produzione degli olivi.

Dall'analisi della norma appare infatti evidente che l'oggetto della salvaguardia è l'albero in funzione della sua produzione e non tanto in ragione della sua valenza ambientale e paesaggistica.

La legge infatti consente l'abbattimento solo delle piante morte o nello stato di permanente improduttività, nel caso che l'eccessiva fittezza crei danno all'oliveto stesso, per opere di miglioramento fondiario, di pubblica utilità o per la realizzazione di fabbricati a uso di abitazione.

La disciplina prevede che non si possono abbattere alberi ancorché danneggiati o in deperimento o improduttivi se gli stessi possono essere recuperati alla loro funzione produttiva.

In sostanza si è di fronte a una immobilizzazione dello stato d'uso dei terreni adibiti alla coltivazione di olivo.

Tale impianto normativo non appare più idoneo alla regolazione del settore essendo grandemente mutate le condizioni socio-economiche generali e l'agricoltura stessa.

In considerazione della competenza esclusiva delle regioni in materia di agricoltura (come discende dal nuovo articolo 117 della Costituzione dopo la riforma del titolo V a seguito della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), si reputa quindi necessaria l'adozione di una legge regionale che detti la disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo.

Le finalità e benefici che si intendono perseguire con la presente proposta si possono così riassumere:

a) contemperare le esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo con quelle produttivo-gestionali aziendali;
b) aumento della possibilità di intervento sui terreni olivetati al fine di consentire una più conveniente fruizione del bene ai fini produttivi;
c) individuazione dell'oggetto della tutela e dei soggetti preposti all'applicazione delle sanzioni;
d) semplificazione normativa e applicazione del principio di sussidiarietà, portando la competenza al livello più vicino al cittadino (ente comunale).

Il progetto si compone di 5 articoli.

Il primo ripropone il divieto di libero abbattimento delle piante di olivo di derivazione dall'originaria normativa statale, contestualizzandolo tuttavia nell'ambito delle esigenze di convenienza economica dell'impresa agricola di mantenimento della coltivazione delle piante di olivo. Il comma 3 dell'articolo 1, facendo propria la sentenza n. 12473 del 10 novembre 1991 della Corte di cassazione, amplia il concetto di abbattimento anche all'espianto realizzato nella forma di cavatura con zolla. Mentre il comma 4 opportunamente esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le piante collocate in parchi e giardini pubblici o privati, gli alberi monumentali e l'attività di estirpazione nell'ambito della disciplina vivaistica.

L'articolo 2 introduce il regime derogatorio al divieto di abbat-

timento, distinguendo fra terreni ove ricorrono vincoli di carattere idrogeologico o paesaggistico e terreni non sottoposti a tali vincoli per i quali l'estirpazione è condizionata dalla preventiva comunicazione alla amministrazione comunale.

Per quanto riguarda le zone soggette ai suindicati vincoli, l'estirpazione può essere autorizzata dal comune, sulla scorta del nulla osta rilasciato dall'autorità competente in materia. Tra le condizioni che le autorità competenti possono far valere per la concessione del nulla osta viene stabilito il reimpianto di un analogo numero di piante abbattute in altre superfici detenute dall'imprenditore agricolo. Il comma 5 dell'articolo 2 ripropone la facoltà, prevista anche dalla normativa statale, di libero abbattimento fino alla soglia di 5 piante per biennio.

L'articolo 3, nell'ambito della disciplina derogatoria, precisa le circostanze in cui l'abbattimento può essere ugualmente consentito qualora, a fronte della comunicazione all'ente comunale, venga rilevata la non conformità con lo strumento urbanistico.

L'articolo 4 stabilisce il regime sanzionatorio della proposta di legge, prevedendo importi che vanno dai 200,00 ai 500,00 euro/albero abbattuto o non reimpiantato a seconda della gravità della trasgressione. Per quanto riguarda le infrazioni previste al comma 1 viene prevista la facoltà da parte della Giunta regionale di aggiornare l'importo di 500,00 euro/pianta in ragione del decuplo del valore della produzione lorda vendibile annua della pianta in piena attività. Il comma 5 affida le funzioni di vigilanza, di elevazione delle multe e di riscossione delle somme al comune che quindi diventa l'interlocutore quasi esclusivo per la materia disciplinata dalla presente proposta di legge.

Mentre l'ultimo articolo affida alla Giunta regionale il compito di dare attuazione amministrativa alla nuova disciplina, ponendo il termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale.

La IV commissione consiliare competente per materia ha iniziato l'esame del presente progetto di legge in data 26 ottobre 2010 e l'ha concluso in data 23 novembre 2010. Si dà atto di aver acquisito il parere favorevole della I commissione consiliare. Il primo firmatario, consigliere Davide Bendinelli, è stato indicato quale relatore per l'Aula.

3. Struttura di riferimento

Direzione competitività sistemi agroalimentari

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 18 gennaio 2011

Modifica della Dgr n. 1962 del 03.08.2010 di autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso proposto dalla Società Agricola La Di Motte SS contro la Regione del Veneto, la Società Sorgenia Spa e la Provincia di Treviso, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 23.03.2010, con la quale la ditta Sorgenia è stata autorizzata alla realizzazione di impianto di modulazione elettrica da 49,9 Mw.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 27 gennaio 2011

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - Istituzione Organismo Indipendente di Valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n.15, ha introdotto una articolata serie di disposizioni finalizzate alla ottimizzazione della produttività nel lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Ricordato che la Giunta Regionale, con deliberazione n.17/Ddl del 30/11/2010 ha approvato il Pdl n. 125 con il quale vengono puntualmente adeguate tutte le norme della legge regionale n. 1/1997 e n.31/1997 che debbono necessariamente tenere conto delle novità introdotte con il Decreto Legislativo n.150/2009;

Visto che, nelle more della formale approvazione del Pdl da parte del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3371 del 30/12/2010, ha stabilito di dare corso ai primi adempimenti che in ogni caso discendono dai principi generali del Decreto Legislativo in questione;

Considerato che ai sensi dell'art.16, 2° comma e art. 31, comma 4°, del Decreto legislativo 150/2009 nelle more dell'adeguamento da parte delle Regioni si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo in questione;

Rilevata, in particolare , la necessità di procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, composto, come previsto al punto 1 del dispositivo della Dgr 3371/2010, da tre membri esterni di elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico;

Considerata pertanto l'urgenza di procedere alla individuazione e, quindi, alla nomina, per il 2011 salvo proroga ,di soggetti in possesso dei requisiti sopra ricordati e riscontrabili nei curricula, acquisiti agli atti, dei seguenti soggetti:

Prof. Fabrizio Panozzo - Professore associato in economia Aziendale presso l'Università Cà Foscari di Venezia, docente, fra l'altro, di Economia delle Aziende delle Amministrazioni Pubbliche - con funzioni di Presidente;

Ing. Lisa Zanardo - Professionista, consulente, fra l'altro, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione;

Dr. Gaudenzio Garavini - Dirigente presso Istituto di formazione e sviluppo organizzativo nelle organizzazioni pubbliche e private;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione nella suddetta composizione collegiale;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Vista la Dgr n. 17/Ddl del 30/11/2010;

Vista la Dgr n. 3371 del 30/12/2010;

decreta

1) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, secondo la seguente composizione collegiale:
- Prof. Fabrizio Panozzo con funzioni di Presidente;
- Ing. Lisa Zanardo;
- Dr. Gaudenzio Garavini;

2) Di dare atto che all'onere derivante dal presente provvedimento si farà fronte con il capitolo del bilancio 2011 corrispondente al capitolo 5008 del bilancio 2010.

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 28 gennaio 2011

Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da società 3m Italia Spa c/ Regione Veneto ed altri per l'annullamento, previa istanza cautelare, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara aperta bandita dalla Regione Veneto, per l'affidamento della fornitura di materiale per sterilizzazione occorrente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 28 gennaio 2011

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tar Veneto, Rg n. 8/2011, promosso da Fortunati Roberto contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 428/2010 emesso

da Veneto Infrastrutture Servizi srl relativo all'occupazione di urgenza ai fini espropriativi di terreni di proprietà, per la realizzazione delle opere per la viabilità complementare al Passante di Mestre.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 1 febbraio 2011

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno proposto da Rita Mondolo contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella esattoriale n. 01620100010056860000 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2005.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 1 febbraio 2011

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso, con istanza cautelare, avanti il Tar Veneto, Rg n. 11/2011, promosso da Tomelleri Danilo e Scappini Agnese contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto regionale n. 101 del 06.06.2007 che ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio e approvato il progetto definitivo relativo alla riqualificazione ed ammodernamento della Sr n. 11 - Padana Superiore.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 1 febbraio 2011

Conferenza Regionale del Volontariato. Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 art. 7 - "Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato" sostituzione rappresentanti e aggiornamento composizione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

- Preso atto che, con Legge Regionale 30.08.1993 n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" è stata data attuazione ai principi in materia di volontariato sanciti dalla legge 11.08.1991 n. 266;

- Premesso che l'art. 7 della Lr 40/93 istituisce un organismo rappresentativo del volontariato, denominato "Conferenza Regionale del Volontariato" formato dai responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province e da un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 06.07.2010 con il quale è stata istituita la V Conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano sette rappresentanti provinciali e quindici rappresentanti regionali;

- Visto il Dpgr n. 203 del 17.09.2010 con il quale è stata aggiornata la composizione della Conferenza, a seguito delle ulteriori designazioni fatte pervenire dalle Associazioni Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - e Legambiente Veneto;

- Vista la nota con la quale il Segretario referente dell'Associazione Ana - Sezioni del Veneto ha comunicato le dimissioni del proprio rappresentante in seno alla Conferenza, il Sig. Arrigo Cadore;

- Vista la nota con la quale il Sig. Giorgio Zampieri, Presidente del Comitato d'Intesa nonché rappresentante nominato in seno alla Conferenza dalle organizzazioni di volontariato della provincia di Belluno, ha comunicato le proprie dimissioni;

- Preso atto delle designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni Ana - Sezioni del Veneto e Comitato d'Intesa tra le Associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno che nominano, rispettivamente, il Sig. Franco Munarini ed il Sig. Romeo Bristot;

- Attestata dalla Direzione per i Servizi Sociali l'avvenuta regolare istruttoria delle designazioni pervenute;

- Vista la legge quadro sul volontariato dell'11.08.1991, n. 266;

- Vista la legge regionale 30.08.1993 n. 40;

- Vista la circolare n. 16 del 27.05.1994 (approvata con Dgr n. 1232 del 28.03.1994);

- Visto il Dpgr n. 142 del 06.07.2010;

- Visto il Dpgr n. 203 del 17.09.2010;

decreta

1. di nominare quale rappresentate regionale dell'associazione Ana - Sezioni del Veneto il Sig. Franco Munarini in sostituzione del Sig. Arrigo Cadore e quale rappresentante provinciale di Belluno, designato dal Comitato d'Intesa tra le Associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno, il Sig. Romeo Bristot in sostituzione del Sig. Giorgio Zampieri;
2. di prendere atto della nuova composizione della Conferenza Regionale per il volontariato, che risulta dall'allegato A al presente decreto per formarne parte integrante ed essenziale.

Il presente decreto è notificato agli interessati e al Presidente uscente della Conferenza Regionale per il volontariato.

Luca Zaia

Allegato A

N.	Provincia	Designazioni provinciali	Organismo Provinciale	Sede Organismo
1	Belluno	Romeo Bristot	Comitato d'Intesa di Belluno (Bl0011)	Via del Piave, 5 32100 Belluno
2	Padova	Francesca Succu	Centro Servizi Padova Solidale (Pd0653)	Via dei Colli, 4 35143 Padova
3	Rovigo	Vani Franceschi	Polesine Solidale (Ro0159)	Viale Trieste, 23 45100 Rovigo

N.	Provincia	Designazioni provinciali	Organismo Provinciale	Sede Organismo
4	Treviso	Giovanni Grillo	Volontarinsieme Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Provincia di Treviso (Tv0524)	Via dell'Ospedale,1 31100 Treviso
5	Venezia	Bruno Pivetta	Cavv Coordinamento delle Associazioni della Provincia di Venezia (Ve0210)	Via A. L. Muratori, 3 - 30173 Mestre - Venezia
6	Vicenza	Maria Grazia Bettale	Assemblea delle Organizzazioni di volontariato di Vicenza	c/o Movi Piazza IV Novembre, 5 36010 Carrè (Vi)
7	Verona	Carlo Furlan	Federazione del Volontariato di Verona (Vr0619)	Via Cantarane, 24 - 37129 Verona

Designazioni regionali		Organismo di designazione regionale	Sede Organismo
8	Franco Munarini	Associazione Nazionale Alpini	Via Tasso 20 32100 Belluno
9	Maddalena Borigo	Anffas Veneto Onlus	Via Due Palazzi, 41 35136 Padova
10	Antonio Doria	Fidas Regione Veneto	Via E. degli Scrovegni, 3 - 35131 Padova
11	Corrado Porzionato	Coordinamento Admo Regionale Veneto	Via Trieste 5/a 35121 Padova
12	Marilena Bertante	Avo Regionale Veneto	Passaggio Gaudenzio, 1 35128 Padova
13	Emilio Noaro	Mo.V.I. Federazione delle Province Venete	Via Ca' Magno,11 35133 Padova
14	Michele Bertucco	Legambiente Volontariato Veneto	Corso del Popolo n. 276 - 45100 Rovigo
15	Santino Tonon	Ais. Associazione Italiana Soccorritori	Via Bisagno 4 c/o Ospedale civile 31015 Conegliano
16	Elisabetta Sguerzi	Aitsam Ass. Italiana Salute Mentale	Via Comunale di Fratta, 22 31046 Oderzo
17	Marco Orsega	Arcat Veneto	Via Tre Forni, 16/3 - 31040 Trevignano
18	Francesco Magarotto	Avis Regionale Veneto	Via Ospedale, 1 31100 Treviso
19	Daniele Mattiuzzo	Auser Regionale	Via Peschiera, 5 30174 Mestre Venezia
20	Giovanni Busnello	Anteas Regionale Veneto	Via Felisati, 18 - 30172 Mestre Venezia
21	Giuseppe Professione	Aido Regionale	Via L. Einaudi, 74 30170 Mestre - Venezia
22	Silvano Bellato	Ail Associazione italiana contro le leucemie	Piazzale L.A. Scuro 12 37100 Verona
23	Annamaria Nalini	Andos - Associazione nazionale donne operate al seno	Via Santa Chiara 14 37129 Verona
24	Renzo Zampieri	Lega Italiana Lotta Tumori	Via Isonzo 16 37100 Verona

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 15 del 7 dicembre 2010

Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale. Designazione di tre componenti del Consiglio di programmazione e indirizzo.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2) della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve designare tre componenti del Consiglio di programmazione e indirizzo della Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 19, 20, 21, 27, 28, 29 ottobre 2010, del 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23 e 24 novembre 2010 e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 settembre 2010, prot. n. 0014874;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio di programmazione e indirizzo della Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale:

- Biasin Fabio, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 25 luglio 1974;
- Facincani Maurizio, nato a Verona l'8 dicembre 1957;
- Moscardo Nicola, nato a Verona il 14 novembre 1962.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 16 del 7 dicembre 2010

Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Scuola regionale veneta di sicurezza e polizia locale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 19, 20, 21, 27, 28, 29 ottobre 2010, del 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23 e 24 novembre 2010 e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 15 settembre 2010, prot. n. 0014875;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Scuola regionale veneta di scurezza e polizia locale:
- Beghetto Franco, nato a Cittadella (PD) il 12 agosto 1944;
- Filippi Cristina, nata a Padova il 15 dicembre 1972;
- Mascolo Antonio, nato a Carbone (PZ) il 18 aprile 1939;

di nominare quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Scuola regionale veneta di scurezza e polizia locale:
- Cavinato Teddi, nato a Curtarolo (PD) il 10 ottobre 1963;
- Padrone Francesco, nato a Matera il 7 agosto 1968.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 17 del 7 dicembre 2010

Nomina del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020158;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni:
- Cartia Alberto, nato a Savona il 23 aprile 1945.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 18 del 7 dicembre 2010

Nomina di sei membri del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare sei membri del Comitato regionale per le comunicazioni;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle

sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 24 novembre 2010, prot. n. 0020296;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, membri del Comitato regionale per le comunicazioni:

- Boscolo Anzoletti Roberta, nata a Chioggia (VE) il 7 giugno 1967;
- Gabrieli Franco, nato a Venezia il 10 maggio 1947;
- Gallo Giovanni, nato a Loreggia (PD) il 6 febbraio 1955;
- Pellizzari Mariarosa, nata a Vicenza il 15 settembre 1957;
- Scanagatta Silvio, nato a Sandrigo (VI) il 5 marzo 1944;
- Zennaro Luciano, nato a Chioggia (VE) il 13 dicembre 1953.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 19 del 7 dicembre 2010

Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Designazione di un esperto nel settore equino.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata istituita la Commissione tecnica regionale per la zootecnia;

Visto l'articolo 13 della citata legge regionale n. 44/1986, il quale prevede che la suddetta Commissione, limitatamente all'attività consultiva relativa al rilascio di autorizzazioni alla gestione di una stazione di fecondazione equina, è integrata da un esperto nel settore;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020159;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale esperto nel settore equino presso la Commissione tecnica regionale per la zootecnia:

- Zerbin Mattia, nato a Rovigo il 13 ottobre 1985.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 20 del 7 dicembre 2010

Nomina del titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale viene istituito l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni

prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 24 novembre 2010, prot. n. 0020298;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori:

- Dissegna Aurea, nata a Romano D'Ezzelino (VI) il 12 ottobre 1951.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 21 del 7 dicembre 2010

Nomina del Difensore civico della Regione del Veneto.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

vista la legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale viene istituito il Difensore civico;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 24 novembre 2010, prot. n. 0020297;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, Difensore civico della Regione del Veneto:

- Pellegrini Roberto, nato a Chioggia (VE) il 23 aprile 1953.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 22 del 7 dicembre 2010

Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Designazione di tre componenti del Consiglio.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve designare tre componenti del Consiglio dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda

alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020161;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- Lovisetto Stefano, nato a Paderno Dugnano (MI) l'1 settembre 1962;
- Maschio Eliana, nata a Oderzo (TV) il 5 giugno 1946;
- Trentini Paolo, nato a Monselice (PD) il 20 ottobre 1956.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 23 del 7 dicembre 2010

Ente Parco regionale dei Colli Euganei. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 25, comma 1, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020162;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- Buso Andrea, nato a Padova il 19 gennaio 1971;
- Grazioli Domenico, nato a Lonigo (VI) il 28 dicembre 1960;
- Squarcina Rossella, nata a Padova il 2 giugno 1973;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- Ruffin Fabio, nato a Este (PD) il 19 febbraio 1971;
- Vendraminelli Massimo, nato a Padova il 21 giugno 1977.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 24 del 7 dicembre 2010

Istituto regionale per le ville venete. Designazione di tre componenti del Consiglio di amministrazione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve

designare tre componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020163;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete:

- Dusi Francesco, nato a Verona il 10 marzo 1946;
- Leonardi Nazzareno, nato a Zugliano (VI) il 21 settembre 1961;
- Mazzetto Mariella, nata a Padova il 31 marzo 1943.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 25 del 7 dicembre 2010

Istituto regionale per le ville venete. Nomina di due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare due componenti effettivi e un supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per le ville venete;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 settembre 2010, prot. n. 0020164;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per le ville venete:

- Carlin Filippo, nato a Donada (RO) il 26 febbraio 1963;
- Gomiero Mirco, nato a Padova il 29 ottobre 1974;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei:

- Falde Nicola, nato a Verona il 29 maggio 1966.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 26 del 7 dicembre 2010

Ente Parco Fiume Sile. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 29, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Fiume Sile;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020165;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Fiume Sile:
- Badoer Leonello, nato a Treviso il 10 giugno 1946;
- Favaro Renato, nato a Villorba (TV) il 18 settembre 1960;
- Filippi Cristina, nata a Padova il 15 dicembre 1972;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Fiume Sile:
- Ganzaroli Valeria, nata a Gaiba (RO) il 19 ottobre 1967;
- Pagliarin Enrico, nato a Camposampiero (PD) il 23 novembre 1976.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 27 del 7 dicembre 2010

Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (Arpav). Nomina di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (Arpav);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020166;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV):
- Boldrin Arcangelo, nato a Mogliano Veneto (TV) il 2 settembre 1949;
- Castro Franco, nato a Venezia il 14 gennaio 1970;
- Marangoni Adriano, nato a San Giorgio in Bosco (PD) il 10 ottobre 1939.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 28 del 7 dicembre 2010

Agenzia regionale socio sanitaria. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale socio sanitaria;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020167;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale socio sanitaria:
- Framarin Ezio, nato a Gambellara (VI) il 22 febbraio 1960;
- Munerol Paola, nata a Berna (Svizzera) l'11 luglio 1969;
- Salvador Claudia, nata a Portogruaro (VE) il 24 settembre 1969;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale socio sanitaria:
- Buzzavo Marco, nato a Treviso il 15 giugno 1973;
- Carraro Giovanni, nato a Camposampiero (PD) il 18 febbraio 1950.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 29 del 7 dicembre 2010

Veneto Agricoltura. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti di Veneto Agricoltura;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nel-

l'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 settembre 2010, prot. n. 0020168;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti di Veneto Agricoltura:
- Dario Fabio, nato a Tolmezzo (UD) il 27 giugno 1967;
- Giarola Luciano, nato a Legnago (VR) il 12 dicembre 1964;
- Mornico Pietro, nato a Feltre (BL) l'1 marzo 1949;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti di Veneto Agricoltura:
- Cosentino Andrea, nato a Padova il 7 marzo 1967;
- Iscra Guido, nato a Fiume il 17 gennaio 1943.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 30 del 7 dicembre 2010

Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia. Nomina di quattro componenti del Consiglio di amministrazione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare quattro componenti del Consiglio di amministrazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020169;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia:
- Bergantin Fabrizio, nato a Cavarzere (VE) il 13 marzo 1967;
- Mauro Giuseppe, nato a San Vito al Tagliemeno (PN) il 13 marzo 1966;
- Montuori Giuseppe, nato a Vittorio Veneto (TV) l'8 luglio 1973;
- Piasentini Alessandro, nato a Venezia il 23 maggio 1972.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31 del 7 dicembre 2010

Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 settembre 2010, prot. n. 0020170;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia:

- Padrone Francesco, nato a Matera il 7 agosto 1968;
- Perini Mario, nato a Chioggia (VE) il 27 luglio 1949;
- Tonello Nicola, nato a Padova il 18 ottobre 1961;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Venezia:

- Bonsembiante Paolo, nato a Camposampiero (PD) il 19 febbraio 1964;
- Moffa Maurizio, nato a Venezia il 25 novembre 1951.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 32 del 7 dicembre 2010

Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova. Nomina di quattro componenti del Consiglio di amministrazione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare quattro componenti del Consiglio di amministrazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020171;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova:
- Bacchetti Manola, nata a Padova il 26 novembre 1972;
- Cruciato Roberto, nato a Galzignano Terme (PD) il 28 luglio 1955;
- Ostellari Andrea, nato a Campo San Martino (PD) il 17 marzo 1974;
- Sartori Cosetta, nata a Padova il 17 dicembre 1958.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 33 del 7 dicembre 2010

Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020172;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA:
- Giordano Francesco, nato a Roma il 7 dicembre 1944;
- Mendo Nicola, nato a Cittadella (PD) il 27 ottobre 1970;
- Vendraminelli Massimo, nato a Padova il 21 giugno 1977;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA:
- Beghetto Franco, nato a Cittadella (PD) il 12 agosto 1944;
- Ruffin Fabio, nato a Este (PD) il 19 febbraio 1971.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 34 del 7 dicembre 2010

Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Nomina di quattro componenti del Consiglio di amministrazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare quattro componenti del Consiglio di amministrazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale,

che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020173;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA:

- Antonini Lorenzo, nato a Verona il 13 ottobre 1963;
- Rucco Francesco, nato a Lecce il 28 giugno 1974;
- Soriolo Massimo, nato a Soave (VR) il 28 febbraio 1971;
- Vicentini Marco, nato a Verona il 7 marzo 1976.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 35 del7 dicembre 2010

Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Nomina di tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 settembre 2010, prot. n. 0020174;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona:

- Giarola Luciano, nato a Legnago (VR) il 12 dicembre 1964;
- Nale Alberto, nato a Verona il 16 settembre 1967;
- Trentini Emiliano, nato a Zevio (VR) il 23 aprile 1974;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona:

- Beghetto Franco, nato a Cittadella (PD) il 12 agosto 1944;
- Erbisti Ciro, nato a Este (PD) il 17 agosto 1971.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 36 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Belluno. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020175;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno:

- De Bortoli Gerardo, nato a Feltre (BL) il 2 gennaio 1960;
- Meneguz Primo, nato a Feltre (BL) il 20 luglio 1958.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 37 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Padova. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi

dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020176;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Padova:

- Azzalin Guido, nato a Chioggia (VE) il 15 luglio 1953;
- De Stefani Alberto, nato a Carceri (PD) il 14 marzo 1974.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 38 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Rovigo. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020177;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Rovigo:

- Centenaro Giulio, nato a Santa Giustina in Colle (PD) il 26 marzo 1966;
- Mirsi Francesca, nata a Rovigo il 25 gennaio 1973.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 39 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Treviso. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo

alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020178;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Treviso:

- Giusto Nicola, nato a Treviso il 24 gennaio 1970;
- Moro Silvia, nata a Cittadella (PD) il 31 luglio 1970.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 40 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Venezia. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020179;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Venezia:

- Bolgan Nico, nato a Marghera - Venezia il 4 agosto 1955;
- Perozzo Chiara, nata a Mirano (VE) il 26 novembre 1977.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 41 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Vicenza. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020180;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Vicenza:

- Conforto Massimo, nato a Vicenza il 5 ottobre 1968;
- Zanella Adriano, nato a Noventa Vicentina (VI) il 9 agosto 1944.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 42 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Verona. Nomina di due esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare due esperti in materia di urbanistica ed edilizia all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra

citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020181;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Verona:

- Furlan Claudio, nato a Piove di Sacco (PD) il 30 aprile 1977;
- Turcato Massimo, nato a Legnago (VR) il 9 gennaio 1971.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 43 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Belluno. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020203;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno:

- Caldart Pierpaolo, nato a Belluno il 16 settembre 1972;
- Comiotto Edoardo, nato a Mel (BL) l'11 ottobre 1950;
- Nicolao Manlio, nato a Rocca Pietore (BL) il 14 novembre 1939.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 44 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Padova. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e desi-

gnazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020204;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Padova:

- Besaggio Aimo, nato a Merlara (PD) il 24 marzo 1961;
- Rezzadore Giancarlo, nato a Lusia (RO) il 28 gennaio 1956;
- Simonetto Gianfranco, nato a Piazzole sul Brenta (PD) il 4 ottobre 1969.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 45 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Rovigo. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020188;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Rovigo:

- Borgato Chiara, nata a Rovigo il 13 agosto 1975;
- Carraro Gianluca, nato a Tripoli (Libia) il 22 ottobre 1963;
- Marangoni Fabrizio, nato a Rovigo il 3 settembre 1966.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 46 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Treviso. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e foreste.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020192;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Treviso:

- Basso Antonio, nato a Treviso il 20 gennaio 1968;
- Fontanelli Giovanni, nato a Udine il 19 agosto 1964;
- Mattiazzo Roberto, nato a Zero Branco (TV) il 3 marzo 1955.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 47 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Venezia. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attri-

buita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020189;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Venezia:

- Bozza Simone, nato a San Vito al Tagliamento il 6 dicembre 1969;
- Compagnin Pasquale, nato a Legnago (PD) l'8 gennaio 1954;
- Morsanutto Ottaviano, nato a Latisana (UD) il 14 ottobre 1971.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 48 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Vicenza. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020190;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Vicenza:

- De Marchi Pierdavide, nato a Sandrigo (VI) il 27 novembre 1966;
- Marchetto Lorenzo, nato a Montagnana (PD) il 29 aprile 1974;

- Mariga Antonio, nato a Arzignano (VI) il 16 aprile 1981.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 49 del 7 dicembre 2010

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di Verona. Nomina di tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 41, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la Regione del Veneto deve nominare tre esperti in materia di agricoltura e foreste all'interno della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020191;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Verona:

- Antonini Luca, nato a Verona il 7 maggio 1970;
- Scanzi Elisa, nata a Desenzano del Garda il 24 giugno 1978;
- Tezza Michele, nato a Verona il 24 maggio 1979.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 50 del 7 dicembre 2010

Comitato per i diritti umani e la cultura di pace. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e tre supplenti del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono

quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020183;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace:
- Borin Alberto, nato a Montagnana (PD) il 2 maggio 1964;
- Casello Laura, nata a Casale di Scodosia (PD) il 22 giugno 1962;
- Pasqualetto Lucio, nato a Noale (VE) l'1 aprile 1948;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace:
- De Mitri Alessio, nato a Montebelluna (TV) il 16 giugno 1977;
- Resler Elso, nato a Chioggia (VE) il 31 luglio 1952;
- Verotti Simone, nato a Este (PD) il 12 luglio 1976.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 51 del 7 dicembre 2010

Comitato per la cooperazione allo sviluppo. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e tre supplenti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020186;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo:
- Comencini Fabrizio, nato a Garda (VR) il 6 novembre 1953;
- Zanella Alessandra, nata a Noventa Vicentina (VI) il 9 giugno 1972;
- Zanutto Alessandra, nata a San Donà di Piave (VE) il 28 settembre 1965;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo:
- Ortica Letizia, nata a Treviso l'8 aprile 1948;
- Roncone Francesco, nato a Bari il 25 luglio 1955;
- Scapin Sante, nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 18 giugno 1964.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 52 del 7 dicembre 2010

Commissione per la salvaguardia di Venezia. Nomina di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabi-

lisce che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare tre componenti effettivi e tre supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce, tra l'altro, che i componenti nominati dalla Regione del Veneto durano in carica fino al rinnovo dell'Amministrazione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020182;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Commissione per la salvaguardia di Venezia:

- Benettazzo Nicola, nato a Mestre-Venezia il 3 febbraio 1972;
- Fassina Piergiorgio, nato a Mestre-Venezia il 4 dicembre 1953;
- Mantovan Brunetto, nato a Chioggia (VE) il 13 luglio 1948;

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Commissione per la salvaguardia di Venezia:

- Boscolo Pecchie Nicola, nato a Chioggia (VE) il 7 settembre 1974;
- Perozzo Chiara, nata a Mirano (VE) il 26 novembre 1977;
- Tiozzo Daniel, nato a Chioggia (VE) il 15 gennaio 1981.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 53 del 7 dicembre 2010

Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. Designazione di tre esperti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 39, comma 2, punto c) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina la composizione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive e dispone che il Consiglio regionale del Veneto deve designare tre esperti per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020184;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti per la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive:
- Basso Giorgio, nato a Montebelluna (TV) il 10 febbraio 1951;
- Musumeci Luca, nato a Montebelluna (TV) il 10 giugno 1968;
- Perozzo Chiara, nata a Mirano (VE) il 26 novembre 1977.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 54 del 7 dicembre 2010

Commissione tecnica regionale - Sezione ambiente. Nomina di sei esperti in discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina la composizione della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, e dispone che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare sei esperti in discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020185;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie per la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:
- Asquino Arcangelo, nato a Rionero Volturne (PZ) il 22 novembre 1948;
- Bressan Enrico, nato a Pordenone il 18 aprile 1978;
- Ferro Marco, nato a Contarina (RO) il 27 luglio 1959;
- Melli Marco, nato a Suzzara (MN) il 30 novembre 1966;
- Pan Giuseppe, nato a Bassano del Grappa (VI) il 5 marzo 1962;
- Tonietto Francesco Antonio, nato a Cittadella (PD) il 19 settembre 1981.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 55 del 7 dicembre 2010

Commissione tecnica regionale - Sezione lavori pubblici. Nomina di sei esperti in materia di lavori pubblici.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il quale istituisce la composizione della Commissione tecnica regionale, sezione lavori pubblici, e dispone, alla lettera c), che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare sei esperti in materia di lavori pubblici per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza

è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020187;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di lavori pubblici per la Commissione tecnica regionale, sezione lavori pubblici:

- Baldisseri Paolo, nato a Vicenza il 15 agosto 1950;
- Bonet Alessandro, nato a Conegliano (TV) il 9 marzo 1976;
- Carnio Valerio, nato a Piombino Dese (PD) il 17 agosto 1950;
- Cavazzana Massimo, nato a Conselve (PD) il 20 agosto 1965;
- Osti Giovanna, nata a Padova il 23 aprile 1957;
- Striolo Maurizio, nato a Padova il 22 maggio 1953.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 56 del 7 dicembre 2010

Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. Nomina di cinque componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina la composizione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, e dispone, alla lettera a), che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare cinque componenti per la commissione stessa;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020193;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna:

- Caldato Maristella, nata a Treviso il 3 maggio 1966;
- Fontanella Giuliana, nata a Chiampo (VI) l'1 novembre 1954;
- GervasuttI Maura, nata a Venezia l'11 marzo 1965;
- Schiaffino Nella, nata a Venezia il 19 agosto 1945;
- Tregnago Simonetta, nata a San Bonifacio (VR) il 25 giugno 1963.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 57 del 7 dicembre 2010

Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali. Nomina di cinque esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

vista la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il quale dispone che il Consiglio regionale del Veneto deve nominare cinque esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie ad integrazione del Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020195;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie ad integrazione del Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali:

- Bertoni Giuliano, nato a Crespano del Grappa (TV) il 22 maggio 1960;
- Collelli Renato, nato a Venezia il 16 maggio 1954;
- Melli Marco, nato a Suzzara (MN) il 30 novembre 1966;
- Modena Paola, nata a Verona il 18 maggio 1954;
- Zoppello Giorgio, nato a Padova il 17 giugno 1942.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 58 del 7 dicembre 2010

Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. designazione di sette componenti effettivi e sette componenti supplenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 3 della legge 24 aprile 1976, n. 898 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che il Consiglio regionale del Veneto deve designare sette componenti effettivi e sette supplenti del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla designazione di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020194;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari:

- Cattaneo Roberto, nato a Vicenza il 28 novembre 1952;
- Centenaro Giulio, nato a Santa Giustina in Colle (PD) il 26 marzo 1966;

- Conforto Massimo, nato a Vicenza il 5 ottobre 1968;
- Cristiani Matteo, nato a Verona il 23 febbraio 1966;
- De Marchi Martino, nato a Treviso il 24 novembre 1975;
- Margotto Ivano, nato a Verona il 22 marzo 1967;
- Todaro Luciano, nato a Bassano del Grappa (VI) il 6 febbraio 1956.

di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari:

- Bizzotto Renzo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 3 aprile 1950;
- Bertoni Giuliano, nato a Crespano del Grappa (TV) il 22 maggio 1960;
- Borgo Claudio, nato a Carmignano di Brenta (PD) il 28 settembre 1958;
- De Stefani Alberto, nato a Carceri (PD) il 14 marzo 1974;
- Spigarolo Mauro, nato a Cittadella (PD) il 31 ottobre 1972;
- Zamuner Andrea, nato a Mestre-Venezia il 9 agosto 1970.
- Zaramella Gianluca, nato a Padova il 20 maggio 1975.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 59 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Treviso. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020200;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Treviso:

- Masih Ashraf, nato a Okara (Pakistan) il 12 marzo 1958.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 60 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Vicenza. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli

organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020196;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Vicenza:

- Pellizzari Mariarosa, nata a Vicenza il 15 settembre 1957.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 61 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Padova. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020202;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Padova:

- Berto Denis, nato a Tribano (PD) il 30 dicembre 1963.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 62 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Rovigo. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020199;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Rovigo:

- Boscolo Pecchie Nicola, nato a Chioggia (VE) il 7 settembre 1974.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 63 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Verona. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in or-

dine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020201;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Verona:

- Pietropoli Augusto, nato a Bussolengo (VR) il 29 gennaio 1970.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 64 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Belluno. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n. 27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020197;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Belluno:

- Arrigoni Pierina, nata a Belluno l'1 febbraio 1958.

Clodovaldo Ruffato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 65 del 7 dicembre 2010

Consiglio territoriale per l'immigrazione di Venezia. Nomina di un rappresentante.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, il quale disciplina l'istituzione dei consigli territoriali per l'immigrazione a livello provinciale e dispone, alla lettera c), che la Regione del Veneto deve nominare un proprio rappresentante all'interno dei consigli stessi;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale riservando al Presidente della Regione o alla Giunta le nomine e le designazioni espressamente attribuite a detti organi;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, a norma del quale gli organi la cui disciplina è attribuita al Consiglio regionale sono scaduti il 23 ottobre 2010, centottantesimo giorno successivo alla prima seduta della nona legislatura del Consiglio stesso;

Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge regionale n.

27/1997, secondo cui gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione, non ricostituiti entro il termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal termine sopra citato del 23 ottobre 2010 e cioè fino al 7 dicembre 2010;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997, il quale stabilisce che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del suddetto termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte di candidatura presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari;

Considerato che il Consiglio regionale non ha proceduto alla nomina di cui in oggetto entro il 4 dicembre 2010, benché il relativo argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 24 novembre e dell'1 dicembre 2010 e che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni previsti dal sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997 per l'esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

Viste le proposte di candidatura presentate;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare in ordine all'ammissibilità delle proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1997, trasmesso con nota del 23 novembre 2010, prot. n. 0020198;

Sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti del sopra citato articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 27/1997;

decreta

di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per l'immigrazione di Venezia:

- Bortolussi Giulia, nata a San Donà di Piave (VE) il 30 ottobre 1982.

Clodovaldo Ruffato

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI n. 1 del 31 gennaio 2011

"Avv. Daniela Palumbo: attribuzioni funzioni vicarie presso la Direzione Regionale Affari Legislativi".

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Il Dirigente

Premesso che con la deliberazione n. 2361 del 28.09.2010, la Giunta regionale ha provveduto ad individuare l'organizzazione delle strutture regionali facenti capo alla Giunta regionale;

Visto che la suddetta deliberazione stabilisce che all'individuazione dei Dirigenti di Servizio con funzioni vicarie (cioè del Dirigente che sostituisce in ogni struttura il Dirigente regionale in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 23, comma terzo, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, senza che ciò comporti alcuna remunerazione aggiuntiva) provvedano i Dirigenti regionali responsabili;

Visto che presso la Direzione regionale Affari Legislativi è in servizio l'avv. Daniela Palumbo responsabile del Servizio I;

Vista la Lr 4 febbraio 1980, n. 6, art. 43

Vista la Lr 10 gennaio 1997, n. 1, artt. 4 e 23

decreta

1) di affidare l'incarico di funzioni vicarie presso la Direzione degli Affari Legislativi all'avv. Daniela Palumbo, Dirigente del Servizio I presso la Direzione Affari Legislativi, dal 31.01.2011.

2) di dare atto che l'avv. Daniela Palumbo continua a percepire la retribuzione di posizione già in godimento;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio in corso.

Patrizia Petralia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 423 del 9 dicembre 2010

Affidamento incarico di consulenza al Dott. For. Luciano Galliolo per la perizia estimativa del valore degli alberi ornamentali nell'ambito della realizzazione delle opere viarie sostitutive del passaggio a livello alla progressiva Km 4+743 della linea ferroviaria Mestre - Trieste, a servizio di Via Vallon, in Comune di Venezia.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'incarico di svolgimento dell'attività riguardante la valutazione della sicurezza e della stima del valore delle alberature ubicate nelle vicinanze della nuova viabilità sostitutiva del passaggio a livello alla progressiva Km 4+743 della linea ferroviaria Mestre-Trieste, a servizio di Via Vallon, in Comune di Venezia, al dott. for. Luciano Galliolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Venezia al n. 114;

2) di dare atto che per l'esecuzione delle attività di cui al precedente punto 1) viene quantificato la spesa di € 710,00 per onorario professionale ed € 14,20 per oneri previdenziali pari al 2%, per un importo totale di € 724,20;

3) di imputare la somma di € 724,20 sul quadro economico di progetto alla voce "B4" (spese generali) approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture n. 374/45.500 del 13/10/2009, di cui all'impegno n. 4933 del 28/12/2007, sul capitolo di spesa n. 45322 denominato "Contributi per l'eliminazione di passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi ferroviari (art. 4, della L.R. 28/01/1982, n.8)" del bilancio regionale 2007, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di provvedere all'erogazione del corrispettivo a conclusione dell'attività di cui al punto 1) e sulla base di idonea documentazione contabile;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24/12/2007, n. 244.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1012 del 20 settembre 2010

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento dell'incarico di Medico Competente per l'anno 2011.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente dell'Unità di Progetto del
Genio Civile di Treviso
datore di lavoro
per le sedi regionali decentrate della Provincia di Treviso

(omissis)

decreta

Articolo 1. È affidato per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011 alla dottoressa Marisa Fagnoni , con Studio Medico in Treviso, nata a Quarrata (PT) in data 27.09.1951 (omissis) e residente a Villorba (TV) in via De Gasperi, 1, iscritta all'Albo dei Medici Chirurgi della Provincia di Treviso al n. 1743, Specialista in Medicina del Lavoro, l'incarico di Medico Competente, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 38 del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la Provincia di Treviso, per l'importo complessivo di € 12.116,00.

Articolo 2. È impegnata la suddetta spesa di € 12.116,00 (euro dodicimilacentosedici/00) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2010 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.vo 19.09.1994, n. 626)", che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 23.03.2010.

Articolo 3. È approvato l'allegato schema di convenzione aggiuntiva, predisposto ai sensi dell'art. 17 della Lr 30/1984.

Articolo 4. Il presente decreto verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Regionale dell'Unità Periferica del Genio Civile di Treviso per la durata di giorni dieci, ai sensi dell'art.2 della Lr 01.09.1993, n. 43.

Alvise Luchetta

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO n. 1013 del 20 settembre 2010

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'anno 2011.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente dell'Unità di Progetto del
Genio Civile di Treviso
datore di lavoro
per le sedi regionali decentrate della Provincia di Treviso

(omissis)

decreta

Articolo 1. È affidato per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011 all'ing. Paolo Pizzaia, nato a Treviso(TV) in data 28.06.1973 - (omissis) e residente a Treviso(TV) in via Zecchette, 24 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 2200, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 32 del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la Provincia di Treviso, per l'importo complessivo di € 20.196,00.

Articolo 2. È impegnata la suddetta spesa di € 20.196,00 (euroventimilacentonovantasei/00) sul capitolo 100484 del bilancio di previsione per il 2010 " Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la gestione della qualità (D.L.vo 19.09.1994, n. 626)", che presenta sufficiente disponibilità, fondi assegnati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 23.03.2010.

Articolo 3. È approvato l'allegato schema di convenzione aggiuntiva, predisposto ai sensi dell'art. 17 della Lr 30/1984.

Articolo 4. - Il presente decreto verrà pubblicato mediante affissione all'Albo Regionale dell'Unità Periferica del Genio Civile di Treviso per la durata di giorni dieci, ai sensi dell'art.2 della Lr 01.09.1993, n. 43.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 1 del 27 gennaio 2011

Poteri commissariali del Difensore civico regionale ex art. 30, co. 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, presso il Comune di Gambugliano. Nomina del Commissario ad acta.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Difensore Civico

(omissis)

decreta

1. di assegnare la nomina di commissario ad acta al dott. mag. Roberto Maria Merlo de Fornasari, posizione organizzativa cat. A ed esperto amministrativo presso il Consiglio regionale del Veneto, nonché di nominare, trattandosi di piano esecutivo, per esigenze istruttorie correlate all'acquisizione delle valutazioni tecniche del caso, il dott. ing. Pierdomenico Pregnolato, i quali sono in possesso della necessaria competenza professionale in relazione all'incarico da conferire;
2. di assegnare agli stessi il termine di 30 giorni, decorrenti dal giorno di comunicazione del presente atto, per l'espletamento dell'incarico loro conferito, salvo eventuale proroga da accordarsi con successivo provvedimento in presenza di oggettive e motivate ragioni giustificative, le quali dovranno essere comunicate dagli incaricati all'ufficio del Difensore civico regionale con congruo anticipo, non oltre 15 giorni antecedenti alla scadenza del mandato;
3. di porre a carico del Comune di Gambugliano il compenso spettante ai commissari secondo le vigenti tariffe professionali degli avvocati e - in ogni caso, entro i limiti dell'accettazione - degli ingegneri, oltre alle documentate spese di trasporto, nonché le anticipazioni eventualmente richieste (fondo spese), e ogni altro onere connesso con l'espletamento della procedura di commissariamento.

Roberto Pellegrini

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 3 del 20 gennaio 2011

Nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav). (Articolo 10, comma 3, Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 21).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di nominare quale Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav) ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 il dott. Carlo Emanuele Pepe, nato a Padova il 10 gennaio 1964.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3561 del 30 dicembre 2010

Attività di informazione e prevenzione in materia alcologica. Incarico all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene di realizzare il progetto "Servizio Territoriale Occuparsi", nell'ambito di un accordo di collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero della Salute. Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si incarica l'Azienda Ulss n. 4 a realizzare il progetto "Servizio Territoriale Occuparsi" finanziato con fondi trasferiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di un Accordo di Collaborazione con il Ministero della Salute.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue

Nell'ambito della normativa nazionale in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, Legge 30.3.2001, n. 125, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un accordo di collaborazione in data 22.12.2008, per la realizzazione di progetti in materia di danni alcolcorrelati - attraverso appropriati trasferimenti di fondi statali - con il concorso di tutte le Regioni e le Province Autonome.

In tale contesto, la Regione del Veneto - su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia - ha partecipato al monitoraggio dei dati, predisponendo apposita relazione riferita agli interventi realizzati all'anno 2006. L'articolo 8, comma 1, della legge 125/2001 prevede - infatti - che il Ministero della Sanità trasmetta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle Regioni ai sensi dell'art. 9, comma 2.

Nel contempo, la Regione del Veneto - su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia - ha presentato un progetto di prevenzione nelle seguenti aree di intervento "alcol e lavoro" e "alcol e anziani"., predisposto dalla Direzione regionale per i Servizi Sociali - in collaborazione con l'Azienda Ulss n. 4 di Thiene. Il progetto "Servizio Territoriale Occuparsi", prevede la sperimentazione di un nuovo modello territoriale di unità di offerta nel campo dell'alcolismo.

Con nota del 25 novembre scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l'assegnazione di fondi alla Regione del Veneto per la realizzazione del progetto sopra indicato per

complessivi € 58.589,00 e definito il termine del 20 maggio 2011 per la presentazione della relazione tecnica e della rendicontazione finanziaria.

Con il presente provvedimento si definiscono - pertanto - le modalità operative per addivenire alla compiuta realizzazione del progetto "Servizio territoriale occuparsi".

La realizzazione del progetto viene affidata all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene - che ha partecipato alla stesura del progetto - in considerazione delle specifiche competenze in materia e della disponibilità di immediate risorse per la concretizzazione delle azioni progettuali nei termini indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il progetto intende offrire opportunità personalizzate d'inclusione sociale a persone alcol dipendenti per le quali non risulti adeguato o sufficiente un percorso svolto mediante le unità di offerta finora previste dai servizi accreditati. Si propone, pertanto, di sperimentare un nuovo servizio territoriale capace di raccogliere e capitalizzare l'esperienza finora svolta nel settore occupazionale e riabilitativo. Si rivolge alla popolazione dipendente da alcol e sostanze psicotrope in alternativa ai servizi esistenti e mette in rete competenze diverse: di tipo socio sanitario (Sert - CSM - Medici di Medicina Generale), socio assistenziale (Comuni) integrazione lavorativa (SIL) di politiche attive del lavoro (Centri per l'impiego) terapeutico riabilitative (Comunità).

Per tale progetto il budget spettante all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene ammonta ad € 58.589,00 - pari alla somma assegnata alla Regione del Veneto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - che sarà erogato in analogia alle modalità definite dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il pagamento a favore della Regione del Veneto:

- un acconto pari al 70% previa comunicazione di avvio del progetto;
- il saldo previa approvazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della relazione tecnica e rendicontazione finanziaria;
- le erogazioni di cui sopra sono comunque condizionate alla effettiva disponibilità di cassa nel capitolo di spesa considerato.

Con la presente deliberazione si propone di assegnare all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene l'importo di € 41.012,30, corrispondente all'acconto erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla quota del 70% prevista quale acconto all'Azienda Ulss medesima.

Si procede, pertanto, ad impegnare la somma di € 41.012,30 sul capitolo di spesa 100676 - che presenta la necessaria disponibilità - rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'assegnazione all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene della quota a saldo, l'impegno della relativa spesa ed ogni altra determinazione necessaria per la realizzazione del progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

▪ Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in oggetto ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

▪ Vista la Legge n. 125 del 30 marzo 2001;

▪ Vista la Lr 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma e art. 44;

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 4 di Thiene alla realizzazione del progetto "Servizio Territoriale Occuparsi" sperimentazione di un nuovo modello territoriale di unità di offerta nel campo dell'alcolismo, con fondi assegnati alla Regione del Veneto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito di un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, con un budget di € 58.589,00;
3. di assegnare all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene la somma di € 41.012,30 corrispondente all'acconto del 70% erogato alla Regione del Veneto dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
4. di dare atto che l'erogazione indicata al punto 3) è condizionata alla effettiva disponibilità di cassa nel capitolo di spesa considerato.
5. di definire il termine del 15 maggio 2011 per la presentazione, a cura dell'Azienda Ulss n. 4 di Thiene, alla Regione del Veneto - Direzione per i Servizi Sociali - della documentazione conclusiva - relazione tecnica e finanziaria, per il successivo inoltro alla Regione Friuli Venezia Giulia entro il 20 maggio 2011;
6. di impegnare la spesa di € 41.012,30 sul capitolo di spesa 100676 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'assegnazione all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene della quota a saldo, l'impegno della relativa spesa ed ogni altra determinazione necessaria per la realizzazione del progetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 del 27 gennaio 2011

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Venezia da Parise Marilena c/ Regione Veneto per il risarcimento di danni subiti dalla stessa a seguito di sinistro stradale causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 27 gennaio 2011

Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio (Rg n. 1461/2009) promosso avanti al Tar per il Veneto da Faresin Industries Spa contro la Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 27 gennaio 2011

N. 3 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 27 gennaio 2011

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 27 gennaio 2011

Ratifiche Dpgr n. 288 del 30.12.2010; n. 287 del 30.12.2010; n. 276 del 13.12.2010 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici di Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 27 gennaio 2011

Intesa istituzionale di programma tra Governo e Regione del Veneto. Delibera Cipe del 22 marzo 2006 n. 3. Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione. Rinegoziazione.

[Informatica]

Note per la trasparenza:

È necessario riprogrammare le risorse Fas per l'importo di €.1.000.000,00.= destinate, nel Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, delibera Cipe n. 3/2006, all'estensione della banda larga nel territorio della Provincia di Belluno. Si approva la destinazione delle citate risorse al progetto di infrastrutturazione del territorio regionale di cui all'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico (Dgr n. 2414 del 4/08/2009) del 10 settembre 2009 e si dà mandato per la definizione del testo del conseguente Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in data 28/09/2004, sottoscriveva con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per l'innovazione tecnologica l'APQ (Accordo di Programma Quadro) nel settore della Società dell'Informazione; in data 27/07/2005 e 13/12/2006 venivano sottoscritti tra Regione del Veneto, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cnipa, rispettivamente, il I e II Atto integrativo.

Con Delibera Cipe del 22 marzo 2006 n. 3 veniva definito il riparto delle risorse tra le Amministrazioni Centrali, Regioni del Centro Nord e Regioni del Sud destinate ad aree sottosviluppate per il quadriennio 2006-2009, attraverso il rifinanziamento della Legge 208/98.

Con Deliberazione n. 1800 del 12 giugno 2007 la Giunta regionale individuava il programma generale degli interventi da finanziare con le risorse stanziate dalla delibera Cipe 3/2006 per il settore "Società dell'Informazione" riguardante "Infrastrutturazione a supporto degli operatori per la diffusione dell'accesso alla larga banda nel Veneto.

Con Deliberazione n. 3714 del 20 novembre 2007 "Intesa Istituzionale (IIP) tra Regione e Governo. Approvazione testo del terzo Atto Integrativo all'APQ 7 Società dell'Informazione. Delibera Cipe n. 3 del 22/03/2006. Legge 23/12/1966 n. 662", la Giunta regionale approvava il testo del Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, firmato poi in data 29 novembre 2007.

Nell'Accordo erano previsti i seguenti interventi:

a) Estensione della banda larga nel territorio del Veneto Orientale
b) Estensione della banda larga nel territorio della Provincia di Verona
c) Estensione della banda larga nel territorio della Bassa Padovana
d) Estensione della banda larga nel territorio della Provincia di Belluno
e) Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina
f) Centro di competenza sulla banda larga

La più parte di tali interventi ha comportato l'estensione della Banda Larga in quei territori delle province regionali caratterizzati dal fallimento del mercato mediante la misura di aiuto di stato N442/2007, notificata alla Commissione europea nell'estate del 2007 e da quest'ultima approvata con decisione in data 24 ottobre 2007 C(2007)5105.

Con specifico riferimento al presente provvedimento, si ricorda che con Dgr n. 1213 del 5 maggio 2009, la Giunta regionale autorizzava, conformemente alla modalità di intervento approvata dalla Commissione Europea con il sopra citato Aiuto di Stato e nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità Europea e dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'attribuzione di contributi finanziari per l'importo massimo di €.1.000.000,00.= per la diffusione dei servizi in banda larga nelle aree delle province di Belluno non raggiunte dal servizio di connettività a causa del fallimento del mercato e precisamente nei territori dei comuni di Vigo di Cadore, Ospitale di Cadore, Cibiana di Cadore, Soverzene, Zoppè di Cadore, Alleghe, Auronzo di Cadore, Feltre, Lamon, Mel, Perarolo di Cadore e Rocca Pietore.

Entro il termine finale, fissato alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2009, pervenivano i Progetti di Investimento di Asco Tlc Spa, Via Verizzo 1030, Pieve di Soligo (Tv) e di Aria Spa Via Tiberina 132/a, Todi (Pg).

A seguito dell'istruttoria avviata, la proposta di Asco Tlc Spa risultava non rispettare i requisiti di ammissibilità del finanziamento e conseguentemente veniva dichiarata inammissibile.

In data 19 dicembre 2009 si dichiarava l'aggiudicazione provvisoria della procedura ad Aria Spa

Con Decreto n. 158 del 29 dicembre 2009 del Dirigente della Direzione Sistema Informatico si individuava il beneficiario della procedura ad evidenza pubblica in Aria Spa avendo lo stesso presentato un Progetto di Investimento idoneo in relazione alla documentazione di gara, con richiesta di un finanziamento pari al finanziamento disponibile, ossia €.1.000.000,00.=

Con nota Prot. n. P/51936/41.04 del 28 gennaio 2010, agli atti della Direzione Sistema Informatico, il Dirigente della medesima Struttura, nel comunicare l'approvazione dell'esito della procedura, invitava Aria Spa a produrre al più presto i documenti necessari alla stipula del contratto. Tale richiesta rimaneva senza alcun riscontro, nonostante i ripetuti solleciti e le richieste di chiarimenti via breve alla ditta.

Con successiva nota prot. n. P/249647/41.04 in data 4 maggio 2010, agli atti della Direzione Sistema Informatico, la Stazione appaltante, nel rimarcare la gravità dell'inadempimento agli obblighi in capo ad Aria Spa, allo scopo di addivenire alla stipula del contratto, concedeva alla stessa un termine di 5 giorni per la citata produzione documentale. Anche tale richiesta rimaneva ingiustificatamente priva di riscontro.

Solo in data 10 agosto 2010 perveniva alla Stazione appaltante una nota di Aria Spa, dalla quale emergeva, sostanzialmente, che la società aggiudicataria non era in grado di far fronte agli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e quindi di addivenire alla stipulazione del contratto nei termini e alle condizioni contenute nel progetto di Investimento presentato.

Con Decreto n. 74 del 16 settembre 2010 il Dirigente della Direzione Sistema Informatico, attesa la mancata stipulazione del contratto esclusivamente per fatto di Aria Spa, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.lgs 163/2006, accertava e dichiarava la decadenza della citata società dall'aggiudicazione definitiva, disposta con Decreto n. 158 del 29 dicembre 2009 del Dirigente della Direzione Sistema Informatico. Si dava inoltre atto che, conseguentemente, la citata procedura andava deserta.

Non potendo più dare seguito, per cause indipendenti dall'Amministrazione, agli interventi nella Provincia di Belluno, così come pianificati nel Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione e aggiudicati, è necessario avanzare al Ministero dello Sviluppo economico e al Cnipa richiesta di riprogrammazione delle risorse Fas ai sensi della delibera Cipe n. 14/2006 su nuovi interventi, nel medesimo ambito territoriale, nel settore della Società dell'Informazione, da individuarsi con il presente atto.

A tal proposito si ricorda che, con il Ministero dello Sviluppo Economico, analogamente a quanto già fatto da altre Regioni italiane, è stato avviato un confronto per definire un'azione comune finalizzata all'infrastrutturazione del territorio regionale, al fine di ridurre ed in prospettiva abbattere il digital divide in cui, nel Veneto, ricadono parte dei cittadini, PMI e amministrazioni locali, in aree rurali e non, in cui il mercato non è in grado di offrire servizi a Banda Larga.

Tale confronto si è concretizzato in un Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio regionale autorizzato con Dgr n. 2414 del 4/08/2009 e sottoscritto in data 10 settembre 2009.

In tale Accordo di Programma sono successivamente confluite, a seguito dell'approvazione, con Dgr n. 3175 del 27/10/2009, del Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, le risorse di cui alla Delibera Cipe 3/2006, originariamente destinate ad interventi ai quali non si poteva più dare seguito nei territori del Veneto Orientale, della Provincia di Verona e della Bassa Padovana.

Infine con Dgr n.2482 del 19/10/2010 la Giunta regionale destinava agli interventi di infrastrutturazione di cui al citato Accordo di Programma le risorse, di cui al Decreto ministeriale 7 maggio 2010, riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare, in cofinanziamento con risorse regionali, a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 890, della finanziaria 2007.

In questo contesto viene quindi ad essere opportuno destinare le risorse Fas di cui agli interventi ai quali non è più possibile dare seguito nella Provincia di Belluno agli interventi di infrastrutturazione di cui al citato Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto del vincolo di destinazione dei fondi e quindi in tal senso avanzare al Ministero dello Sviluppo economico e al Cnipa richiesta di riprogrammazione delle relative risorse Fas di cui al Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, delibera Cipe n. 3/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'Apq in materia di e-Government e società dell'informazione nella regione Veneto del 28 settembre 2004 ed i relativi Atti integrativi I, II e III rispettivamente del 27 luglio 2005, 10 dicembre 2006 e 30 novembre 2007;

Vista la delibera Cipe 3/2006;

Vista la delibera Cipe 14/2006;

Vista la Dgr n. 1800 del 12 giugno 2007;

Vista la Dgr n. 3714 del 20 novembre 2007;

Vista la Dgr n. 4014 del 30 dicembre 2008;

Vista la Dgr. n. 1213 del 5 maggio 2009;

Vista la Dgr n. 2414 del 4 agosto 2009;

Vista la Dgr. n. 3175 del 27 ottobre 2009;

Vista la Dgr. n. 2482 del 19 ottobre 2010.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della necessità di avanzare al Ministero dello Sviluppo economico e al Cnipa richiesta di riprogrammazione delle risorse Fas per l'importo di €.1.000.000,00.= destinate, nel Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione, delibera Cipe n. 3/2006, all'estensione della banda larga nel territorio della Provincia di Belluno, intervento al quale non è più possibile dare seguito;

2. di approvare la destinazione delle risorse di cui agli interventi nella Provincia di Belluno autorizzati con Dgr n. 1213 del 5 maggio 2009 per l'importo di Euro €.1.000.000,00.=, al progetto di infrastrutturazione del territorio regionale di cui all'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico, autorizzato con Dgr n. 2414 del 4/08/2009 e sottoscritto in data 10 settembre 2009, nel rispetto del vincolo di destinazione dei fondi stessi;

3. di confermare quale Soggetto responsabile dell'attua-

zione complessiva dell'APQ il Dirigente responsabile della Direzione Sistema Informatico della Regione del Veneto;

4. di incaricare la Direzione Programmazione a tenere i necessari contatti con i Ministeri competenti allo scopo di definire il testo del conseguente Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del III Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell'Informazione;

5. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione del testo del predetto Protocollo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 27 gennaio 2011

Comune di Chiampo (VI). Piano Regolatore Generale - Variante per modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche diAttuazione e modifica cartografia relativa alla sub perimetrazione delle Zto D. Approvazione con modifiche d'ufficio - Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Approvazione con modifiche d'ufficio della variante parziale al Piano Regolatore del Comune di Chiampo (VI), adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2005.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Chiampo (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1627 in data 20.03.1984 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 15016 in data 29.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 30.06.2006.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 8 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 28.07.2005.

Considerando che la procedura di pubblicazione, deposito e presentazione delle osservazioni relative alla sopra citata variante al Prg non sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 42 della Lr 61/1985 e s.m.i., di conseguenza si è reso necessario procedere nuovamente con il contestuale deposito e pubblicazione presso il Comune e presso l'Amministrazione provinciale della variante.

La nuova procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini e n. 10 osservazioni fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 22.06.2006.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 179 del 14.10.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la Variante di modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione e modifica cartografia relativa alla sub perimetrazione delle Z.T.O. D al Piano Regolatore Generale del Comune di Chiampo (VI), adottata con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2005, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 179 del 14.10.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Nta Norme Tecniche di Attuazione vigenti/ Sinottica (D.C.C. n. 6 del 28.02.2005);
- Nta Norme Tecniche di Attuazione Variante (D.C.C. n. 67 del 28.07.2005).

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 179 del 14.10.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.10.2010;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 527800/57.09, in data 08.10.2010, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.10.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 179 del 14.10.2010 che, allegato alla presente

Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Chiampo (VI), adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 179 in data 14.10.2010

Premesse:

- Il Comune di Chiampo (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1627 in data 20.03.1984 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 15016 in data 29.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 30.06.2006.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 8 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.07.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 12916 del 10.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Considerando che la procedura di pubblicazione, deposito e presentazione delle osservazioni relative alla sopra citata variante al Prg non sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 42 della Lr 61/1985 e s.m.i., di conseguenza si è reso necessario procedere nuovamente con il contestuale deposito e pubblicazione presso il Comune e presso l'Amministrazione Provinciale della variante.

- La nuova procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n.1 osservazione nei termini e n. 10 osservazioni fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.06.2006.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 28269 del 6.12.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Con nota del 24.04.2007 prot. 233888/57.09, la struttura Regionale ha richiesto al Comune delle integrazioni consistenti nel parere di compatibilità idraulica, la firma del progettista e la dicitura copia conforme sugli elaborati, discrepanze nella delibera di C.C. 67/05 e certificazione a firma del segretario Generale con l'indicazione se le 11 osservazioni prodotte a seguito di ripubblicazione sono pervenute nei termini e/o fuori termine.

- Il Comune, con note del 4.06.2007 prot. 12485 e del 27.06.2007 prot. 14266, ha trasmesso quanto richiesto dalla Direzione Urbanistica Regionale.

- L'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza, con nota del 7.06.2007 prot. 324119/57.00, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, considerando che la variante ha carattere normativo e le modifiche proposte non comportano trasformazioni territoriali o aumenti di carico insediativi, ha ritenuto che le stesse non incidano significatamene sull'assetto idraulico del territorio ed ha espresso parere favorevole alla variante urbanistica;

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Zps).", non risultano individuati Sic e Zps

- La variante tratta il tema delle zone produttive ma esclusivamente proponendo una subperimetrazione delle zone esistenti ed apportando modifiche alla normativa, pertanto non trattando nuove aree o ampliamenti a quelle esistenti non risulta soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo della preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

- Con nota del 21.10.2008 prot. 22287, pervenuta alla Direzione Urbanistica Regionale il 23.10.2008 prot. 553001, il Comune ha trasmesso copia delle sentenze n. 3334/07 e 3335/07 con le quali la II sezione del Tar Veneto, ha accolto i ricorsi NRG n. 2051/06 e n. 2052/06 proposti da alcune ditte e di conseguenza ha annullato nella parte di interesse delle ricorrenti la Deliberazione del C.C. di adozione della variante. Le sentenze sono state appellate dal Comune con ricorso tuttora pendente.

- La variante è stata esaminata dal Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27 in data 07.07.2010 parere 129.

- Con note del 5.08.2010 prot. 15356 e del 12.10.2010 prot. 19126, pervenute rispettivamente alla Direzione Urbanistica in data 11.08.2010 prot. 434256 ed in data 13.10.2010 prot. 535723, il Comune ha richiesto il riesame del parere espresso dalla Vtr con riferimento alle parti della variante non oggetto di annullamento da parte delle citate sentenze del Tar Veneto n. 3334/07 e 3335/07.

- Si procede pertanto al riesame della variante annullando il precedente parere in data 07.07.2010 n. 129.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20.05.2010, il PTCP come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004. Si rinvia a quanto dispone l'art. 7 "Disciplina Transitoria" delle Norme Tecniche.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati inviati, allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, di adozione della variante, come integrati e modificati con deliberazione di C.C. n. 67 del 28.07.2005, sono i seguenti:

- Relazione Illustrativa.

- Nta Norme Tecniche di Attuazione vigenti/ Sinottica.
- Nta Norme Tecniche di Attuazione Variante.
- Tavola n. 1A - Stato di fatto scala 1:5000.
- Tavola n. 1B - Stato di fatto scala 1:5000.
- Tavola n. 1A - Stato di fatto scala 1:2000.
- Tavola n. 1B - Stato di fatto scala 1:2000.
- Tavola n. 1C - Stato di fatto scala 1:2000.
- Tavola n. 1D - Stato di fatto scala 1:2000.
- Tavola n. 1E - Stato di fatto scala 1:2000.
- Tavola n. 2A - Stato di variante scala 1:5000.
- Tavola n. 2B - Stato di variante scala 1:5000.
- Tavola n. 2A - Stato di variante scala 1:2000.
- Tavola n. 2B - Stato di variante scala 1:2000.
- Tavola n. 2C - Stato di variante scala 1:2000.
- Tavola n. 2D - Stato di variante scala 1:2000.
- Tavola n. 2E - Stato di variante scala 1:2000.

Il Comune di Chiampo ha aderito al progetto comunitario denominato "Giada" e con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23.03.2004 ha approvato la convenzione per la costituzione dell'"Ufficio Distrettuale per l'Ambiente Agenzia Giada" allo scopo di promuovere, organizzare e controllare le azioni mirate allo sviluppo sostenibile del comprensorio industriale conciario, attraverso tra l'altro, il supporto tecnico e scientifico degli Enti partecipanti, per l'eventuale attivazione dei rispettivi percorsi di certificazione/registrazione e per l'applicazione delle linee guida di politica ambientale di distretto.

Nel Distretto Conciario della Valle del Chiampo è in fase di implementazione un progetto di gestione integrata che vede coinvolti sia gli Enti pubblici (Comuni, Provincia e Regione) che gli imprenditori del Settore. L'Agenzia Giada ha elaborato un documento sui requisiti ambientali degli insediamenti produttivi.

Con la variante in esame le attività produttive vengono considerate per l'effettivo impatto inquinante distinguendole in "significative" e "non significative": si darà quindi più libertà nello sviluppo di attività "non significative" mentre si vanno a porre dei vincoli restrittivi alle attività "Significative". La variante, oltre ad una variante normativa, propone una zonizzazione del territorio fra zone destinate ad accogliere solo attività "non significative" e zone destinate ad accogliere qualsiasi tipo di attività. Le Nta attualmente in vigore pur sancendo il divieto assoluto per l'insediamento di nuove attività di lavorazione delle pelli, consentono qualsiasi ampliamento delle attività produttive esistenti che ricadono nelle Zto D1 e D2, ciò comportando problematiche ambientali collegate alle vicinanze tra le zone produttive e le zone residenziali.

Con detta variante sono stati modificati gli artt. 29, 29 bis, 30 e 31 delle Nta, è stato inserito l'art. 9 bis e sono stati modificati anche gli articoli 10,11, 13 e 35 delle Nta del Prg al fine di adeguarle a quanto previsto del testo Unico in materia edilizia.

È stato modificato l'art. 73 del Regolamento Edilizio (poi stralciata la variante di quest'ultimo a seguito di accettazione di osservazione).

In sintesi le varianti proposte, che di seguito sono specificate nell'apposita tabella, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A. zone produttive
B. norme di attuazione e repertorio normativo.

Nel dettaglio le variazioni apportate sono le seguenti:

A. Zone produttive Le vigenti zone produttive, D1 di completamento e D2 di espansione, sono state ulteriormente suddivise a seconda della presenza o della possibilità di insediare attività "significative" e "non significative" per le problematiche ambientali ad esse collegate.

B. Norme tecniche di attuazione

Art.	Variante
9 bis	Nuovo articolo relativamente agli strumenti attuativi di iniziativa privata: collaudo e documentazione da presentare, svincolo e riduzione polizza.
10	Inserimento del Permesso a Costruire e DIA, e presentazione copia documentazione su supporto digitale (in ottemperanza Dpr n. 380/2001).
11	Adeguamento al Dpr 380/2001).
13	Modifiche all'articolo riferito ai parametri edilizi.
18	Inserimento attività ammesse e non ammesse in zona residenziale.
18 bis	Integrazione per attività produttive esistenti in zona residenziale: possibilità d'intervento.
29	Suddivisione delle zone produttive in D1.1., D1.2., D2.1 e D2.2, relative caratteristiche anche come attività esistenti e nuove attività.
29 bis	Inserimento obbligo nulla-osta per l'insediamento ed ampliamento di attività produttive.
30	Stralcio dell'obbligo di installazione impianti tecnologici all'interno dei fabbricati o in vani interrati.
31	Obbligo di almeno il 10% della superficie scoperta sistemata a verde e parcheggio con adeguata piantumazione.
35	Integrato con accettazione dell'osservazione n. 10 dell'UTC del Comune-Sezione edilizia privata.

Regolamento edilizio

Art.	Variante
73	Impianti al servizio dell'agricoltura. - Modifica dell'articolo con la eliminazione dei ricoveri di animali.

Valutazioni e proposte

Complessivamente si tratta di modeste modifiche, in particolare nella individuazione delle attività artigianali, opportunamente e preventivamente classificate in "significative" e "non significative" e la loro riperimetrazione e della modifica ed integrazione delle Nta sicuramente importanti al fine del rispetto del "progetto Giada" con riguardo all'aspetto ambientale e la possibilità di ampliamento o spostamento di alcune attività.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. Le prescrizioni introdotte dal Consorzio di Bonifica e dell'Unità periferica del Genio Civile di Vicenza del 7.06.2007 prot. 324119/57.00, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, si intendono con il presente parere integralmente recepite.
3. Il servizio Geologia della Regione Veneto ha provveduto ad eseguire una verifica sulla variante, e con nota del 21.10.2009 prot. 545478/57.02, ha rilevato quanto segue:

Il comune di Chiampo possiede un Prg privo di studio geologico, esiste solamente un'indagine geologico tecnica sulla franosità del territorio comunale con allegata una carta della franosità e dei dissesti realizzate negli anni 1985/86.

Sulla base di ciò, l'esame della variante Dc n. 6 del 28/02/2005 al Piano Regolatore del Comune di Chiampo, è stato fatta confrontando le aree di variante con il materiale sopra citato e con i dati

relativi al "Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige, adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005 approvato con D.C.P.M. 27 aprile 2006.

Tale confronto ha evidenziato che le aree soggette a variante non sono interessate dalle perimetrazioni del PAI e non rientrano nemmeno nei siti a dissesto individuati nel materiale del 1985, fatta eccezione solo per la frazione di Mistrorighi che ricade parzialmente in un area classificata a franosità diffusa e/o latente, individuata parzialmente anche con studi di fotointerpretazione. In quest'ultima situazione sarà necessario effettuare, in caso di nuove edificazioni, degli studi di stabilità di versante per verificare le reali caratteristiche meccaniche dei terreni e la fattibilità delle opere previste e per individuare eventuali interventi preventivi di mitigazione dei possibili fenomeni.

Vista la mancanza di una carta delle penalità ai fini edificatori, per tutte le aree di variante e con particolare attenzione per quelle ricadenti in zone collinari, si ritiene necessaria, in caso di nuove edificazioni, la realizzazione di uno studio geologico geotecnico di dettaglio come previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda, infine, che il comune di Chiampo è dotato di un attuale Prg che non ha un'analisi geologica adeguata, pertanto si raccomanda l'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 Lr 11/2004), ad un'integrazione della relazione geologica e alla realizzazione delle carte allegate come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale

Norme Tecniche (vengono valutate le modifiche alle Nta come adottate con Dcc 6/2005).

Art.	Valutazioni
9 bis	Si condivide l'inserimento del nuovo articolo.
10	Si condivide comunque nel rispetto di quanto prevede il Dpr 380/2001.
11	Si condivide.
13	Si condivide per le modifiche al punto 2 come adottato.
18	Attività ammesse - Primo allinea, terzo, nono e decimo aggiunti Si condivide. Al primo allinea alla fine andrà inserito la seguente frase: "o artigianato di servizio". Undicesimo allinea, Voce B) Non si condivide, in quanto la materia relativa ai distributori di carburanti in generale è normata dalla Lr 23 del 23.10.2003 e collegata Dgr 1562/2004. Undicesimo allinea, Voce C) SI condivide il punto 9, previa comunque preventiva autorizzazione da parte della Ulss Igiene Pubblica competente per territorio. Si condivide il punto 14, con la esclusione di eventuali inserimenti di distribuzione carburanti, in quanto la materia relativa ai distributori di carburanti in generale è normata dalla Lr 23 del 23.10.2003 e collegata Dgr 1562/2004. Attività non ammesse. Si condivide.
18 bis	Non si condivide la modifica dell'articolo, in quanto lo stesso si basava su quanto prevedeva l'art. 30 della Lr 61/85, suddivisione delle attività produttive esistenti sul territorio, da confermare, bloccare e trasferire in funzione anche di quanto cita l'art. 41 del Ptrc Inoltre l'articolo non risulta condivisibile laddove subordina gli interventi ad un "bilancio ambientale positivo", stabilito dall'art. 29 bis delle Nta, per le motivazioni che sono esposte di seguito nel presente parere per lo specifico articolo. Le modifiche apportate risultano in contrasto pertanto sia con il Ptrc che con l'art. 30 della Lr 61/85. Si rinvia altresì a quanto evidenziato nel presente parere in ordine alle sentenze n. 3334/07 e 3335/07 citate nelle premesse.
29	Non si condivide in quanto non è dato sapere quali siano stati i criteri con i quali sono state suddivise le vigenti Zto D. Inoltre l'articolo non risulta condivisibile laddove subordina gli interventi ad un "bilancio ambientale positivo", stabilito dall'art. 29 bis delle Nta, per le motivazioni esposte per lo specifico articolo. Si rinvia altresì a quanto evidenziato nel presente parere in ordine alle sentenze n. 3334/07 e 3335/07 citate nelle premesse. Si ritiene condivisibile quanto proposto limitatamente alla possibilità di consentire il proseguimento delle attività in essere ancorché intestate ad altra ditta ed alla possibilità di consentire l'insediamento di nuove attività legate alla lavorazione delle pelli non significative sotto il profilo dell'impatto ambientale. Si ritiene condivisibile, in quanto non collegata alle questioni oggetto dell'annullamento del TAR, la parte dell'articolo da "Sono inoltre ammesse nelle Zone D" fino a "La realizzazione sia dei vani tecnici……alberature (n° di piante, altezza, tipologia)." con le seguenti prescrizioni: - Le destinazioni d'uso diverse da quelle produttive non dovranno comunque essere prevalenti rispetto a quella primaria. - relativamente ai parcheggi da prevedersi a servizio delle attività commerciali si dovrà fare riferimento alle disposizioni legislativi vigenti in materia, pertanto il comma relativo andrà adeguato in tale senso. - La parte di articolo condivisa sostituisce il vigente articolo 29 a partire dal punto 2 compreso. Ai fini di ottenere una coerente lettura dell'articolo conseguente agli stralci ed alle prescrizioni introdotte il testo dell'articolo 29 viene modificato come segue. "Art. 29 - Zone D1-D2 produttive artigianali e industriali - norme comuni Per quanto riguarda le attività produttive il Prg persegue l'obiettivo di favorire l'insediamento di attività alternative rispetto alla lavorazione della pelle e dei prodotti chimici già presenti in misura preponderante sul territorio. A questo proposito nei lotti liberi compresi nelle zone di tipo "D1" e nei piani attuativi delle zone "D2" è consentita l'edificazione solo per attività alternative alla lavorazione delle pelli ed ai prodotti chimici. Sono invece escluse dalle limitazioni del presente articolo le attività relative alla lavorazione della pelle già finita (guanti, borsette, vestiti, oggetti di arredamento, ecc.) nonché le attività non significative sotto il profilo dell'impatto ambientale. Sono attività non significative quelle che svolgono lavorazione della pelle con processi diversi dai seguenti: - ciclo completo; - processi con utilizzo dell'acqua con esclusione della riconcia, tintura, ingrasso e condizionatura; - rifinizione a spuzzo (tramite velatura o applicazione a rullo). Per l'insediamento di qualsiasi attività a seguito di avvenuta agibilità dell'immobile e/o della struttura del fabbricato artigianale - industriale è obbligatoria la presentazione della domanda al Comune ed il rilascio del relativo Nulla Osta, il quale per il rilascio dovrà ottenere il parere favorevole degli uffici pubblici competenti sulla rispondenza urbanistica ed ecologico ambientale dell'insediamento. 1. Tali zone sono destinate ad accogliere attività industriali o artigianali e depositi per attrezzature. 2. Sono inoltre ammesse nelle Zone D: - attività di pubblico esercizio (bar - pasticceria, attività di ristorazione, discoteche ecc.); - palestre, centri estetici, centri medici, centri per attività motoria, ecc.; - centri e attività commerciali, relativi magazzini e depositi; - attività direzionali a servizio delle imprese; - stazioni di servizio/ riparazione/ vendita di veicoli e motocicli; - laboratori di ricerca e di analisi; - magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività di produzione; - l'abitazione del proprietario o del custode il cui volume edilizio non deve eccedere i 500 mc. Tale abitazione deve essere ricavata nel corpo principale dell'edificio. Le destinazioni d'uso diverse da quelle produttive non dovranno comunque essere prevalenti rispetto a quella primaria. In funzione di salvaguardia dei preesistenti caratteri paesaggistici del territorio, potranno essere richieste dal Comune idonee schermature rispetto alle principali direttrici di visuale mediante alberature ad alto fusto, riporti di terra o rimodellamento del terreno circostante agli impianti produttivi. A servizio delle attività commerciali devono essere previsti parcheggi nelle misure stabilite dalle disposizioni legislativi vigenti in materia. I suddetti spazi per parcheggio dovranno essere dettagliatamente indicati negli elaborati grafici di progetto degli edifici. Nella realizzazione di locali interrati o seminterrati dovranno essere previsti idonei sistemi di evacuazione delle acque atti ad evitare fenomeni di allagamento, inserendo le misure da adottare in apposita tavola degli elaborati grafici di progetto.

	Nelle aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici: - è ammessa la realizzazione di volumi tecnici e/o impianti tecnologici esterni che per esigenze funzionali e/o motivi di igiene negli ambienti di lavoro non possono essere collocati all'interno degli edifici. Tali volumi tecnici ed impianti tecnologici non incidono in termini di superficie, volume e distanza dai confini, debbono essere opportunamente mascherati con grigliati o similari, essenze arboree e debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10% della superficie coperta. - è ammesso il deposito di materiale funzionale all'attività produttiva, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di rifiuti Dette aree dovranno essere opportunamente mascherate attraverso la piantumazione di siepi o filari alberati in fregio alle aree di pertinenza. Le aree scoperte di pertinenza dei singoli edifici, nel caso in cui siano pavimentate, dovranno essere dotate di idonee opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche. L'utilizzo delle aree scoperte di pertinenza per deposito di materiali a cielo aperto, ovvero per collocazione di volumi tecnici e/o di impianti tecnologici, è soggetta a permesso di costruire o DIA, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con contestuale presentazione, oltre agli elaborati di rito, di planimetria in scala adeguata indicante: ingombri, spazi di manovra, alberature (n° di piante, altezza, tipologia)."
29 bis	L'articolo non risulta condivisibile laddove subordina gli interventi ad un "bilancio ambientale positivo", e a un parere "ecologico-ambientale" non chiaro su quali presupposti debba essere emesso e su quali criteri si basa. Non si condivide inoltre per le considerazioni svolte in merito ai precedenti articoli. Si rinvia altresì a quanto evidenziato nel presente parere in ordine alle sentenze n. 3334/07 e 3335/07 citate nelle premesse.
30	Si condivide, avendo comunque cura che tali impianti non risultino impattanti e si inseriscano in modo coerente con l'intorno.
31	Si condivide.
35	Non si condivide, in quanto con l'eliminazione del fabbricato principale, verrebbe meno l'oggetto della tutela, come invece previsto dall'art. 10 della Lr 24/1985.

Non si condividono gli articoli strettamente collegati tra di loro, 18bis, 29 e 29bis, in quanto si rinvia ad un parere "ecologico-ambientale" e ad un "bilancio ambientale positivo", dei quali non è dato sapere quali siano i criteri su cui si basano detti pareri e quali siano i presupposti che hanno portato il Comune alla suddivisione delle zone.

Non si condivide in quanto non pare sia stata effettivamente svolta una puntuale analisi di tutte le attività esistenti nelle Zto D1.1., D1.2., D2.1 e D2.2 e il relativo ciclo produttivo.

Si consideri inoltre che, come anticipato nelle premesse, il Tar Veneto, con sentenze n. 3334/07 e 3335/07, non sospese in sede di appello, ha ritenuto le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, n. 67 del 28.07.2005 e n. 41 del 22.06.2006 illegittime nella parte in cui hanno distinto la zona industriale in 4 sottozone.

Considerato che il Comune non ha dimostrato in base a quali criteri ha operato la suddivisione delle Zto D, e non ha predisposto una puntuale indagine sulle attività esistenti in tutte le Zto (da bloccare, da confermare e da trasferire), e neppure quali siano stati i criteri, finalizzati a motivare la diversa individuazione data con la presente variante.

Non ha dimostrato infine, per tutte le attività presenti nelle diverse Zto, il rispetto sotto l'aspetto urbanistico sanitario, nonché paesaggistico ed ambientale.

Verificato che non è stata dimostrata la coerenza della normativa attualmente applicabile con le restanti previsioni della variante non oggetto della pronuncia del Tar Veneto.

Tutto ciò considerato, si prescrive lo stralcio degli articoli 18bis, 29 (ad esclusione di quanto indicato nel presente parere allo specifico punto) e 29bis, nonché della suddivisione delle Zto D1.1, D1.2, D2.1 e D2.2, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Regolamento edilizio Comunale

Per la modifica dell'articolo 73 si rinvia a quanto proposto con l'osservazione n. 8 presentata dell'Ufficio Tecnico comunale e fatta propria da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 67/2005.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle n. 8 osservazioni presentate dopo la prima pubblicazione alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.07.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Prot.10036 del 4.05.2005.	L'osservante esprime il proprio dissenso per motivi igienico-sanitario dello stralcio all'art. 73 del Regolamento Edilizio della dicitura "e ricovero animali". Propone una modifica all'art.73. che consta l'allestimento di locali destinati al ricovero di animali domestici.	Non accolta	Si concorda
2	Prot. 10037 del 4.05.2005.	Si chiede che venga tolta dall'art. 10 delle Nta l'obbligo di presentazione di permesso a costruire o DIA anche gli elaborati su file in formato dxg, dwg o pdf.	Non accolta. In quanto in quanto la possibilità di presentare gli elaborati in formato pdf è comune.	Si concorda.
3	Prot. 10358 del 6.05.2005.	In relazione all'art. 13 delle Nta, l'osservante chiede la possibilità di derogare alla distanza di ml 20,00 dalla Strada Provinciale, realizzando in allineamento alle preesistenze e quindi a ml 15,00.	Accolta Parzialmente con l'inserimento all'art. 13 delle Nta della seguente dicitura "salvo diverse disposizioni sulle distanze già individuate in cartografia".	Non si condivide per le modifiche al punto 8b) punto c), in quanto non è possibile derogare dalle distanze dalle strade, che sono fissate dal DM. 1404/1968, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

4	Prot. 10356 del 6.05.2005.	Vedi osservazione precedente.	Accolta Parzialmente con l'inserimento all'art. 13 delle Nta della seguente dicitura "Nelle Zto D è ammessa l'edificazione in fascia di rispetto stradale, in allineamento alle preesistenze, limitatamente ai soli interventi di ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento planimetrico del fabbricato. Per le porzioni realizzate in fascia di rispetto stradale, ai sensi del presente articolo, dovrà essere registrato e trascritto apposito atto notarile di impegno da parte dei proprietari a non richiedere indennizzi di sorta in caso di espropriazione per pubblica utilità che comporti la demolizione del nuovo volume. In ogni caso dovrà comunque essere acquisito il competente parere favorevole da parte dell'Ente proprietario della strada".	Non si condivide per le modifiche al punto 8b) punto c), in quanto non è possibile derogare dalle distanze dalle strade, che sono fissate dal DM. 1404/1968, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
5	Prot. 10359 del 6.05.2005.	In relazione all'art. 13 delle Nta, l'osservante chiede la possibilità di derogare alla distanza di ml 20,00 dalla Strada Provinciale, tenendo conto della distanza minima di ml 7,50.	Non si accoglie	Si concorda, si rinvia comunque a quanto esposto per le osservazioni n. 3 e 4.
6	Prot. 10461 del 9.05.2005.	Gli osservanti chiedono in relazione all'art. 18 delle Nta l'inserimento della tipologia a tipografia senza rotativa tra quelle ammesse nelle zone residenziali.	Accolta in quanto di basso impatto ambientale e non essendo fonte di inquinamento.	Si concorda previa comunque preventiva autorizzazione da parte della Ulss Igiene Pubblica competente per territorio.
7	Prot. 11305 del 17.05.2005.	L'osservante lamenta che le modifiche apportate al vigente testo delle Nta siano di difficile lettura e propone alcune migliorie. Mentre chiede lo stralcio dall'art. 29 bis dell'obbligo del nulla-osta urbanistico-ambientale utile all'insediamento.	Accolta Parzialmente con l'inserimento delle migliorie nel testo adottato delle Nta. Non viene accolto la richiesta dello stralcio relativo all'art. 29 bis.	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.
8	Prot.17089 del 21.07.2005.	Propone lo stralcio della modifica dell'art. 73 del Regolamento Edilizio relativamente all'iter di approvazione del PUA.	Accolta	Si concorda

Osservazioni pervenute in Comune dopo la ripubblicazione della variante

A seguito della pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 67/2005, sono pervenute n. 11 osservazioni, delle quali n. 1 nel termine e n. 10 pervenute fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale 41 del 22.06.2006. Relativamente a dette osservazioni, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N.	Nome	Contenuto	Comune	Regione
1	Prot. 19150 del 22.08.2005.	L'osservante chiede che non sia consentito l'insediamento di nuova attività di rasatura di pelli perché producono insalubrità nell'ambiente e chiede l'obbligo di impianti a carboni attivi.	Non accolta.	Si concorda.
2	Prot. 27158 del 24.11.2005.	L'osservante chiede che venga rivisto l'art. 18 delle Nta permettendo lo svolgimento di piccole attività artigianali elencate quali industrie insalubri di I^ e II^ classe anche in zona residenziale.	Non accolta. In quanto in quanto si ritiene che in zona residenziale debba essere tutelato l'abitato dalle attività lavorative.	Si concorda.
3	Prot. 28064 del 5.12.2005.	L'osservante ritiene del tutto incomprensile ed ingiustificata la decisione di escludere dalla disciplina di vincolo aree produttive che distano pochi metri dall'area in cui è ubicata la propria attività. Si rileva che con la variante sarà esclusa la possibilità di apportare ampliamenti e migliorie alle attività esistenti incidendo così sulle capacità di sviluppo e sulla redditività delle aziende.	Non accolta .	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.
4	Prot. 29321 del 19.12.2005.	L'osservante chiede il ritiro della Variante Parziale.	Non accolta.	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.
5	Prot. 29323 del 19.12.2005.	L'osservante chiede il ritiro della Variante Parziale.	Non accolta.	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.

6	Prot. 6767 del 21.03.2006.	L'osservante chiede che l'immobile assegnatole per il trasferimento, ubicato nel PL 17, venga ricompresso nella zona destinata alle attività conciarie significative.	Non accolta in quanto L'art.29 delle Nta prevede che nella zone D2.2 sono ammesse le aziende che hanno sottoscritto apposita Convenzione con il Comune.	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.
7	Prot. 6768 del 21.03.2006.	L'osservante chiede che l'immobile assegnatole per il trasferimento, ubicato nel PL 17, venga ricompresso nella zona destinata alle attività conciarie significative.	Non accolta in quanto L'art.29 delle Nta prevede che nella zone D2.2 sono ammesse le aziende che hanno sottoscritto apposita Convenzione con il Comune.	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.
8	Prot. 6947 del 23.03.2006.	L'osservante chiede che venga all'art.18 delle Nta. Alle attività ammesse, vengano inserite tutte quelle attività di modesta entità, prive di immissione in atmosfera e non rumorose, quindi non insalubri, al fine di poter insediare in zona residenziale un'attività di tornitura meccanica.	Non accolta in quanto l'art.18 delle Nta prevede che in zona residenziale debba essere tutelato l'abitato dalle attività lavorative che possano creare rumori, odori ed aggravare il traffico veicolare locale.	Si concorda.
9	Prot. 12713 del 1.05.2006.	L'osservante chiede che l'attività di riconcia, tintura, ingrasso, ecc... ed il deposito di prodotti chimici possano essere svolti anche nelle zone produttive D1.2 e D2,2 dove sono previste le attività "non significative". L'osservante segnala un errore cartografico su Via Vulnera.	Accolta parzialmente Già alcune delle attività elencate nell'osservazione sono considerate "non significative" mentre per le attività di riconcia, tintura, ingrasso, condizionatura considerato che non creano alcun problema all'abitato in quanto non producono odori od emissioni tali da creare fastidio ma solo scarichi di reflui produttivi che necessitano esclusivamente di allacciamento alla fognatura industriale, si esprime parere favorevole parziale.	Si concorda parzialmente rinviando alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.
10	Prot. 13181 del 7.06.2006.	L'osservante in merito alla modifica dell'art. 35 delle Nta propone l'integrazione dello stesso limitando la possibilità di demolizione dei fabbricati principali solo nel caso in cui gli stessi risultino isolati ed avulsi dal contesto e previo parere preventivo della CEC.	Accolta a condizione che la demolizione preceda l'inizio della nuova costruzione.	Non si concorda in quanto, nonostante la precisazione da apportare all'art. 35, in assenza di una puntuale verifica ed individuazione nelle schede dei fabbricati tutelati ai sensi dell'art. 10 della Lr 24/85 rimangono valide le considerazioni e valutazioni già esposte nel presente parere al riguarda del venir meno dell'oggetto di tutela.
11	Prot. 13667 del 13.06.2006.	L'osservante propone di stralciare dal 1° comma dell'art. 29 bis delle Nta la parola "ampliare".	Accolta	Si rinvia alle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere al riguardo degli articoli 29 e 29bis, nonché alle cartografie allegate.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risultano pervenute osservazioni direttamente in Regione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Chiampo (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2005, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, e come composta da:

- Nta Norme Tecniche di Attuazione vigenti/ Sinottica (D.C.C. n. 6 del 28.02.2005);
- Nta Norme Tecniche di Attuazione Variante (D.C.C. n. 67 del 28.07.2005).

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 66 del 27 gennaio 2011

Comune di Isola Rizza (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale Centro Storico Corte Nadalino. Adozione Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15.04.2004. Approvazione con modifiche d'ufficio - Art. 45 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Approvazione con modifiche d'ufficio della variante parziale al Piano Regolatore del Comune di Isola Rizza (VR), adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15.04.2004.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Comune di Isola Rizza (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5552 in data 31.10.1995 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 6416 del 17.12.2004, acquisita agli atti della Regione in data 17.12.2004, al prot. n. 823610/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come dato atto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 4.11.2004.

Con nota del 13.01.2005, prot. n. 16575/47.01, la struttura regionale ha richiesto al Comune della documentazione integrativa consistente nel parere di compatibilità idraulica predisposto dal Genio civile competente per territorio o asseverazione da inviarsi comunque al Genio civile.

Con nota del 24.11.2005 prot. 799737/47.01, la struttura regionale, non avendo ricevuto le integrazioni richieste, ha restituito la pratica al Comune.

Il Comune, con nota prot. 1567 del 8.03.2006, ha trasmesso nuovamente la variante, completa della documentazione richiesta; la stessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 14.03.2006 prot. n. 168977/47.010.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 231 del 23.12.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola Rizza (VR), adottata con Delibera di Consiglio comunale n.12 del 15.04.2004, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 231 del 23.12.2010, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1. Tav. 13-4 a/b - Prg del centro storico - Corte Nadalino (scala 1:500);
2. Tav. 13-4 c - Prg del centro storico suddivisione in aree progetto unitario;
3. Consistenza del patrimonio immobiliare beni ambientali scheda "B".

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 231 del 23.12.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.12.2010;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61.

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota 656582/57.09, in data 16.12.2010, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.12.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 231 del 23.12.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola Rizza (VR), adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2004, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 231 in data 23.12.2010

Premesse

- Il Comune di Isola Rizza (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5552 in data 31.10.1995 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Prg trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 6416 del 17.12.2004, acquisita agli atti della Regione in data 17.12.2004 al prot. n. 823610/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni; il Comune con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 4.11.2004 ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed ha approvato la variante ai sensi dell'art. 50 comma 3 della Lr 61/85.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota

protocollo n. 45267 del 28.05.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Con nota del 13.01.2005 prot. 16575/47.01, la struttura Regionale ha richiesto al Comune della documentazione integrativa consistente nel parere di compatibilità idraulica predisposto dal Genio Civile competente per territorio o asseverazione da inviarsi comunque al Genio Civile.

- Con nota del 24.11.2005 prot. 799737/47.01, la struttura Regionale, non avendo ricevuto le integrazioni richieste, ha restituito la pratica al Comune.

- Il Comune, con nota prot. 1567 del 8.03.2006, ha trasmesso nuovamente la variante, completa della documentazione richiesta; la stessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 14.03.2006 prot. n. 168977/47.010.

- Il Genio Civile di Verona con nota n. 88883/46.11DB del 9.02.2006 ha preso atto dell'asseverazione del tecnico estensore della variante dalla quale emerge che la variante stessa non comporta alcuna alterazione del regime idraulico delle aree interessate né di quelle strettamente connesse e pertanto non necessita di alcuna valutazione di carattere idraulico. Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", non risultano individuati Sic e Zps

- La variante, non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della Lr 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

Visti gli elaborati trasmessi

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2004 di adozione della variante relativa alla Cote Nadalino, sono i seguenti:

1. Tav. 13-4 a/b - Prg del centro storico - Corte Nadalino (scala 1:500);
2. Tav. 13-4 c - Prg del centro storico suddivisione in aree progetto unitario;
3. Consistenza del patrimonio immobiliare beni ambientali scheda "B";
4. Relazione illustrativa.

Descrizione della variante: Zonizzazione

La variante interessa la Zto A Centro storico ed in particolare l'area della corte Nadalino per la quale, mediante specifica scheda, vengono previste le modalità d'intervento ammesse.

La Variante al Prg del 1995 classificava Corte Nadalino come "Edifici di cui all'art. 10 Lr 24/85" disciplinando gli interventi ammessi secondo la metodologia e le norme previste per il Centro Storico, tuttavia a conclusione dell'iter di approvazione l'area veniva riclassificata A, rendendo pertanto sostanzialmente inadeguata la scheda di progetto n. 7 contenuta nella Tav. 13.5 n. 42, fascicolo degli "Edifici di cui all'art. 10 Lr 24/1985".

La variante in progetto è finalizzata quindi al razionale coordinamento delle azioni susseguitesi sull'area in oggetto attraverso la definizione di un nuovo assetto urbanistico, dei nuovi percorsi e degli spazi scoperti: in analogia a quanto predisposto dal Prg per la zona "A", è stata preparata una scheda progettuale estesa all'ambito dell' "Area Progetto Unitario" di Corte Nadalino.

La nuova scheda di progetto è stata preceduta dalla redazione delle schede "B" relative ai fabbricati esistenti compresi nell'ambito: è stata rilevata la condizione di degrado derivante da un prolungato stato di disuso e dalla perdita di ogni legame con le funzioni rurali. Si rende necessaria quindi un'azione di riqualificazione urbanistica del luogo in relazione alla condizione di vicinanza al centro abitato; una riorganizzazione in funzione di "una politica di conservazione del sistema insediativo di origine storica e del riuso dell'impianto edilizio ed urbanistico", come enunciato dalla Relazione Illustrativa del Prg vigente.

In merito all'edificato esistente sul margine nord la variante relativa alle schede 25/a e 25/b si limita all'adeguamento delle funzioni assegnate con le destinazioni d'uso previste per i Centri Storici

Per quanto riguarda l'assetto urbanistico dei "nuovi" edifici, la scheda in progetto (26/a e 26/b) intende comporre i due allineamenti dominanti attorno ad uno spazio pavimentato a formare un impianto del tipo a corte. Sul volume esistente (di mc. 3.000,00) posto sul margine Ovest dell'area, è stato innestato un nuovo edificio (di mc. 1.993,00); chiude verso Nord un nuovo edificio (di mc. 2.907,00) ruotato sull'allineamento del percorso principale Nord-Sud.

Dimensionamento

Complessivamente la Variante prevede un incremento volumetrico residenziale di 4.900,00 mc pari a 33 nuovi abitanti equivalenti.

Valutazioni e proposte

Complessivamente si tratta di modeste modifiche, che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. Il Servizio Geologia ha eseguito la verifica delle aree oggetto di modifica in data 15.03.2010, non rilevando alcuna problematica sulle aree oggetto di modifica.
3. Le prescrizioni del Genio Civile di Verona, di cui alla nota n. 88883/46.11/DB del 9.02.2006, in merito alla valutazione idraulica, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, si intendono con il presente parere integralmente recepite.

A1 - Zto A Centri storici

La tutela dei Centri Storici, o meglio la necessità della tutela del loro valore storico, architettonico ed identitario, è uno degli argomenti tipici della pianificazione urbanistica. Il D.M.

1444/68 definiva i Centri storici come: "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, agli agglomerati stessi."

La Regione Veneto, alla fine degli anni 70, con l'emanazione della Lr 80/1980, all'art. 2, così li definisce "Si considerano C.S. gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, il segno di formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun C.S. le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso."

L'obiettivo della Lr 80/1980 è quello di: "promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei C.S. e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale, rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria."

Si invita pertanto il Comune che, in sede di PAT/Pati, verificato che uno degli obiettivi strategici è quello della conservazione dei C.S. meglio, consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo, a valutare ed intervenire con molta attenzione a quanto precedentemente esposto, dato che nel quadro conoscitivo andranno inserite tutte le schede predisposte ai sensi della Lr 80/80, e se del caso aggiornate ed implementate. Il PAT dovrà inoltre precisare con quali strumenti, con quali margini di flessibilità e a quali condizioni si potrà intervenire nei C.S.

In ultima analisi, l'obiettivo imprescindibile sia nella visione strategica (PAT) sia nelle modalità operative (P.I) è quello che i C.S. sono patrimonio della collettività, espressione della cultura e della storia veneta assolutamente insostituibile e non modificabile.

Si ricorda al Comune che non sono ammissibili interventi su edifici, manufatti, tettoie ecc. che non siano legittimi o legittimati. Pertanto interventi previsti nella presente variante che non abbiano i requisiti appena citati, andranno stralciati e dovrà essere applicato quanto prevede la vigente normativa, nazionale e regionale in materia di abusi edilizi.

Al riguardo della scheda n. 25, visto che la vigente scheda prevede per l'edificato esistente il grado di protezione 3, "Restauro propositivo, mentre con la modifica proposta il grado viene portato a 4, "Ristrutturazione parziale di tipo A", si condivide la proposta, alla quale andranno applicate le Nta vigenti per i Centri Storici relativamente alle tipologie ed ai materiali da utilizzare.

Si ritiene comunque necessario precisare e prescrivere quanto segue:

- per gli edifici e i manufatti, all'interno del Centro Storico, siano fatti salvi, senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio;
- sia ricomposta la metrica di facciata e siano verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni al fine di evidenziare la coerenza formale con il sistema insediativo.
- per tutti gli edifici, al fine di rendere in alcuni casi più decorose le zone interessate, è fatto comunque obbligo di eliminare, là dove possibile, le superfetazioni esistenti, quali terrazzi esterni, tettoie non legittime o legittimate, nonché adeguare le coperture;
- le altezze massime degli edifici, ai sensi del DM 1444/68, non possono superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

Al riguardo della scheda n. 26, verificato che il fabbricato in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'osservazione n. 3 alla variante generale del 1995 ricade in Zto di tipo "A", si condivide la proposta di attribuire allo stesso il grado di protezione 7 "demolizione e ricostruzione".

Per le considerazioni e valutazioni esposte nelle premesse del presente parere al riguardo degli edifici storico artistici ed ambientali non si condivide la proposta di riqualificazione con contestuale realizzazione di nuovi fabbricati, in quanto l'intervento non si integra armonicamente nel contesto sia per il notevole incremento delle volumetrie rispetto a quelle esistenti, sia per quanto riguarda le soluzioni planimetriche, tipologiche e spaziali adottate che, per la collocazione dei nuovi volumi, per l'organizzazione delle aree scoperte e il sistema degli accessi e dei percorsi, non risultano coerenti ed adeguate al contesto storico cui l'area afferisce e pregiudica la tutela dei valori storici - architettonici presenti e visibilmente contigui della Corte Nadalino posta a Nord.

Pertanto, la previsione di ampliamento della cubatura, pari a 4.900,00 mc. viene stralciata esercitando la facoltà attribuita alla Regione, ex lege e finalizzata nei casi specifici a garantire, da un lato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici ed ambientali, dall'altro l'osservanza di quanto stabilito sia dalla legislazione nazionale sia da quella regionale, così come previsto rispettivamente dal n. 4 e dal n. 6 dell'articolo 45 della Lr 61/85.

Osservazioni pervenute in Comune

Non risulta siano pervenute osservazioni direttamente in Comune.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola Rizza (VR), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2004, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, e come composta da:

1. Tav. 13-4 a/b - Prg del centro storico - Corte Nadalino (scala 1:500);
2. Tav. 13-4 c - Prg del centro storico suddivisione in aree progetto unitario;
3. Consistenza del patrimonio immobiliare beni ambientali scheda "B".

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 del 27 gennaio 2011

Comune di Tezze sul Brenta (VI). Piano Regolatore Generale. Adozione Delibera di C.C. n. 20 del 9.03.1998. Esecuzione sentenza Tar del Veneto n. 3294 del 30.07.2010. Approvazione ai sensi dell'art. 46 della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza procedendo alla rinnovazione del procedimento di approvazione regionale limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

"Il Comune di Tezze sul Brenta (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 27.04.1982, e successivamente modificato.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 9.03.1998, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. 8590 in data 28.07.1998.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 184 osservazioni nei termini e n. 44 osservazioni fuori termine, debitamente elencate e numerate in apposito elenco, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio n. 51 del 23.07.1998 e successiva deliberazione di Giunta comunale di precisazione n. 146 del 27.07.1998.

Direttamente alla Giunta regionale sono pervenute n. 11 osservazioni.

La variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 9.03.1998, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica regionale nella seduta del 9.06.1999 Arg. n. 211 con 18 voti favorevoli, e nella seduta del 8.09.1999 parere n. 303, con 13 voti favorevoli, 2 contrari ed il voto consultivo di astensione del rappresentante del Comune, e successivamente approvata, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999 di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), è stata oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (Nrg 225/2000), limitatamente a quanto disposto per la frazione Stroppari con lo stralcio dell'area denominata C2/37. Il Tar del Veneto, I sezione, con sentenza n. 3294/2010 del 30 luglio 2010, ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999, nella parte in cui ha stralciato la previsione di zona residenziale, già prevista dalla variante generale adottata ma stralciata in sede di esame della Variante da parte della struttura regionale, ed ha quindi ripristinato la classificazione di zona residenziale.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 169 del 22.09.2010, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

2) di approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985, la variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), adottata con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 9.03.1998, limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 169 del 22.09.2010, unitamente al parere del sopracitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

3) Di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Commissione Tecnica regionale del 9.06.1999, parere n. 211, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 169 del 22.09.2010

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data 22.09.2010;
- il sopracitato Comitato si è espresso con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, approvando la variante Generale con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 27.06.1985, n. 61.
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 489943/57.09, del 17.09.2010, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 22.09.2010, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 169 del 22.09.2010 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la Variante Generale al Piano

Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), adottata con delibera di C.C. n. 20 del 9.03.1998, limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 169 in data 22.09.2010

Premesse:

• Il Comune Tezze sul Brenta (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 27.04.1982, e successivamente modificato.

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9.03.1998, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al Piano Regolatore, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. 8590 in data 28.07.1998.

• La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 184 osservazioni nei termini e n. 44 osservazioni fuori termine, debitamente elencate e numerate in apposito elenco, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio n. 51 del 23.07.1998 e successiva deliberazione di Giunta Comunale di precisazione n. 146 del 27.07.1998.

• Direttamente alla Giunta regionale sono pervenute n. 11 osservazioni.

• La variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9.03.1998, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 9.06.1999 Arg. n. 211 con 18 voti favorevoli, e nella seduta del 8.09.1999 parere n. 303, con 13 voti favorevoli, 2 contrari ed il voto consultivo di astensione del rappresentante del Comune, e successivamente approvata, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85, con Deliberazione della Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999 di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta (VI), è stata oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (n.R.G. 225/2000), limitatamente a quanto disposto per la frazione Stroppari con lo stralcio dell'area denominata C2/37. Il Tar del Veneto, I sezione, con sentenza n. 3294/2010 del 30 luglio 2010, ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999, nella parte in cui ha stralciato la previsione di zona residenziale, già prevista dalla variante generale adottata ma stralciata in sede di esame della Variante da parte della struttura regionale, ed ha quindi ripristinato la classificazione di zona residenziale.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 40 del 20.05.2010, il Ptcp come previsto dalla Lr 11 del 23 aprile 2004. Si rinvia a quanto dispone la normativa del Ptcp, in particolare l'art. 7 comma 2 delle Norme Tecniche.

Descrizione

L'area oggetto di controversia, con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 9.03.1998 relativa alla variante generale al Prg, collocata nella frazione di Stroppari, era stata classificata come Zto C2 di Espansione Residenziale.

L'area, avente una superficie di mq. 4520,00 circa, era stata inclusa tra le aree residenziali di espansione con la denominazione n. C2/37, per la quale era prevista la possibilità di edificazione tramite S.U.A. con un indice territoriale pari a 0.9.

La CTR, con il parere n. 211 del 9.06.1999 ed il successivo parere n. 303 del 8.09.1999, fatti propri dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 3442 del 5.10.1999, ha ritenuto di stralciare l'area in oggetto, mantenendone la vigente classificazione di zona agricola.

Le motivazioni dello stralcio relative alla Zto C2/37, erano contenute nel parere della CTR n. 211 del 9.06.1999, allegato alla Dgr n. 3442 del 5.10.1999.

Tutto ciò premesso si rende necessario, vista la sentenza n. 3294 del 30 luglio 2010 del Tar del Veneto, I° sezione, che ha accolto il suddetto ricorso e, conseguentemente ha annullato la Delibera di Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999, dare esecuzione alla sentenza de qua, procedendo pertanto alla "rinnovazione del procedimento di approvazione regionale limitatamente alla parte dello strumento urbanistico annullato in sede giurisdizionale".

L'area in esame, posta nella frazione di Stroppari, per la quale era stata proposta la classificazione nella Tav. 13.3.05, di Zto C2/37 nella variante generale al Prg, prevedeva i seguenti indici stereometrici:

- Sup. Territoriale mq. 4.520,00.
- Modalità di intervento: S.U.A.
- Altezza massima ml. 8,50.
- Tipologia edilizia
- Verde pubblico mq. 610,00.
- Parcheggio mq. 359,00.

Considerazioni e valutazioni

Preso atto che:

• con Deliberazione di C.C. n. 20 del 9.03.1998 - di adozione della variante generale al Prg - è stata proposta per l'area in esame la classificazione urbanistica "Zto C2 Residenziale di espansione" soggetta a PUA e convenzionamento

Visto che:

• sull'area insiste un edificio, costruito ai sensi della Legge regionale 24/85, la cui destinazione d'uso è mutata da agricola a artigianale; ciò preclude l'urbanizzazione dell'area così come proposta dal Comune in sede di adozione della variante (Dcc n. 20/98).

• l'area è attraversata da una linea elettrica; deve pertanto essere garantita l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici;

• la classificazione proposta con D.C.C. n. 20 del 9.03.1998 contrasta con il PAT adottato che non prevede, per l'area in esame, alcuna individuazione di "Linea preferenziale di sviluppo", mantenendone invece la classificazione agricola.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, si propone lo stralcio della classificazione "Zto C2 Residenziale di espansione", proposta con D.C.C. n. 20 del 9.03.1998

Il Comune, in sede di controdeduzioni, potrà confermare per l'area la classificazione "Zto C2 Residenziale di espansione"

solo qualora dimostri - nonostante la presenza dell'edificio nel frattempo realizzato, della linea elettrica e del PAT adottato - la concreta possibilità di urbanizzazione ed edificazione dell'area, sia sotto l'aspetto urbanistico-edilizio sia sotto il profilo di rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici.

- Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere di approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85, la variante generale adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9.03.1998, limitatamente alla parte annullata in sede giurisdizionale;

- di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Commissione Tecnica Regionale del 9.06.1999 n. 211, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3442 del 5.10.1999 con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/85.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 del 27 gennaio 2011

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di Pontelongo (PD).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Il depuratore di Pontelongo ha una potenzialità di 3100 abitanti equivalenti, con recapito dello scarico nella Laguna di Venezia. Attualmente sono in atto lavori di adeguamento dell'impianto per consentire il rispetto dei valori dei parametri allo scarico stabiliti dal Dm 30.07.1999. Viene concessa una deroga di un anno, al fine di permettere la conclusione dei lavori e del loro collaudo.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante sono individuate nella Legge regionale 27.02.1990, n. 17. Sulla scorta delle disposizioni legislative, il Consiglio regionale, con la Deliberazione 01.03.2000, n. 24 ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000" e, con la successiva Deliberazione 07.05.2003, n. 23, ha approvato la "Perimetrazione del Bacino Scolante".

Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito i limiti di concentrazione per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Detto Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi - ex art. 1, punto 3 - nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del relativo Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità allo scarico.

Il Dm 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possono essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali, la Dgr 22.06.2001, n. 1634 ha sancito che i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitavano i propri reflui nel bacino scolante (tra i quali vi era l'A.P.G.A. Srl, ente gestore del depuratore di Pontelongo), dovevano presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento degli scarichi, almeno a livello di progettazione preliminare, da cui emergessero in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto Ministeriale.

Per quanto riguarda il depuratore di Pontelongo (impianto di seconda categoria, della potenzialità di 3100 abitanti equivalenti), l'A.P.G.A. Srl predisponeva il progetto preliminare di adeguamento ai nuovi limiti allo scarico, sottoposto alla valutazione tecnica ed economica della C.T.R.A., che si esprimeva favorevolmente all'approvazione ed alla concessione di una deroga ai limiti allo scarico per realizzare gli interventi strutturali ed impiantistici di adeguamento, nell'adunanza del 6.12.2001, con il voto n. 3064. La Giunta regionale, con Dgr 21.12.2001, n. 3749, concedeva una proroga per gli interventi di adeguamento a tutto il 31.12.2003. Per la realizzazione dell'intervento, l'A.P.G.A. avrebbe beneficiato di finanziamenti a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

Il Decreto del Dirigente della Direzione regionale Progetto Venezia 20.11.2007, n. 129, ha preso atto che in data 05.09.2007 è stato sottoscritto l'Atto di fusione per incorporazione dell'Azienda Piovese Gestione Acque - A.P.G.A. Srl -, con sede a Piove di Sacco (PD) in Acegas-Aps Spa, con sede a Trieste. Gli effetti dell'anzidetta fusione per incorporazione decorrono dal 01.10.2007.

Peraltro, successivamente alla data di scadenza del 31.12.2003, l'A.P.G.A. (ora Acegas-Aps), ha presentato istanze di proroga alle successive scadenze, che venivano sottoposte al parere della Commissione Tecnica regionale-Sezione Ambiente.

Nella tabella seguente vengono riassunte le deroghe a tutt'oggi concesse, relativamente al depuratore di Pontelongo, per l'adeguamento dello scarico ai limiti di concentrazione stabiliti nel Dm 30.07.99.

Impianto di Pontelongo (PD) - Cup: B86 F04 00001 0002. Deroghe al termine di adeguamento dello scarico al Dm 30.07.99			
Parere C.T.R.A.	Motivazioni	Dgr	Termine adeguamento
06.12.2001, n. 3064	Progetto preliminare congiunto Pontelongo e Cona. Aumento potenzialità Pontelongo da 3100 ae a 6000 ae ed adeguamento limiti scarico. Tempi tecnici previsti per la realizzazione manufatti: 18 mesi.	21.12.2001, n. 3749	31.12.2003
04.12.2003, n. 3178	Assegnazione finanziamento con Dgr 18.04.03, n. 1140. In atto la procedura di gara d'appalto. Conclusione lavori prevista il 31.12.2006. In itinere nuovo regolamento Min. Ambiente con limiti alle sostanze pericolose e con nuove scadenze temporali per adeguamento scarichi.	30.12.2003, n. 4361; 06.02.2004, n. 283	31.12.2005

Parere C.T.R.A.	Motivazioni	Dgr	Termine adeguamento
15.12.2005, n. 3350	Lavori consegnati all'aggiudicataria nel luglio 2004 e sospesi a novembre 2004 per franamento scavo a Cona. Cambiata D.L.. Numerose riserve dell'appaltatore. Perizia suppletiva e di variante per opere di fondazione. Nuove indagini geotecniche. Nota Apga 05.12.2005 prot. n. 6213.	30.12.2005, n. 4370	31.12.2007
22.11.2007, n. 3471	Accordo transattivo con appaltatore. Approvato nuovo progetto definitivo luglio 2007. In attesa approvazione AATO e decreto regionale impegno di spesa. Nota Apga 28.09.2007 prot. n. 3707.	22.01.2008, n. 74	01.06.2009
25.06.2009, n. 3602	Sospensione dei lavori e conseguenti Perizie di Variante a causa del livello della falda freatica non previsto nel progetto esecutivo. Lo scavo poteva compromettere i manufatti esistenti. Sono state adottate modifiche progettuali (non verranno realizzati lo scolmatore, la vasca di accumulo punte di carico, i collegamenti idraulici, i cavidotti e l'impianto elettrico. Verrà realizzata la vasca di OX-NIT).	03.11.2009, n. 3305	31.12.2010

Ciò premesso, Acegas-Aps, con nota 18.11.2010, prot. n. 90451 (acquisita agli atti il 24.11.2010, prot. n. 606886/57.08) ha chiesto una ulteriore proroga dei tempi di adeguamento ai limiti previsti dal Dm 30.07.99 del depuratore di Pontelongo, fino al 31.12.2011, limitatamente ai parametri Azoto totale, Fosforo totale, Fosfati, Arsenico.

Nell'istanza di Acegas-Aps si evidenziano le seguenti motivazioni:

- L'impianto di Pontelongo è interessato a tre distinti appalti (correlati con l'adeguamento dei depuratori di Cona e di Codevigo) per il suo adeguamento al Dm 30.07.99, con molteplici problematiche operative ed organizzative, connesse ai rapporti tra le varie imprese aggiudicatarie ed alle necessità gestionali dell'impianto di depurazione (che comunque deve assicurare il servizio igienico pubblico), al fine di ottenere, ad ultimazione dei lavori, un'opera efficiente ed efficace, in grado di poter rispettare i stringenti limiti di scarico previsti dai Decreti Interministeriali "Ronchi-Costa";

- le due ultime annualità, sotto il profilo meteorologico, sono state molto critiche ed hanno ostacolato la realizzazione dei lavori nel loro complesso, in particolare per le opere civili e per quelle di scavo, posa condotte e cavidotti, comportando un ritardo di circa tre mesi alla conclusione dei lavori prevista il 31.12.2010.

- Gli eventi pluviometrici di carattere eccezionale ed i conseguenti fenomeni alluvionali dei primi giorni di novembre 2010 hanno determinato un ulteriore e decisivo rallentamento causato dalla obbligatoria sospensione dei lavori, in quanto la viabilità per i mezzi di cantiere e per le maestranze è stata resa inagibile o rallentata: Alcune ditte fornitrici di materiali, provenienti in gran parte dalle zone alluvionate del Veneto, sono attualmente impossibilitate ad eseguire le forniture e/o prestazioni inerenti le opere da realizzare nei tempi contrattualmente previsti.

In esito alla specifica richiesta della Direzione regionale Progetto Venezia, l'Arpav con nota 26.11.2010 Prot. n. 144655, ha predisposto il prospetto riepilogativo dei valori delle concentrazioni rilevate allo scarico del depuratore di Pontelongo. Da tale indagine si rileva che, per i parametri in disamina, si è verificato un lieve superamento del Ptot pari a 3,3 mgP/litro in un singolo campionamento.

L'anzidetta istanza di proroga dei termini di adeguamento dell'impianto di Pontelongo, per i parametri: azoto totale, fosforo totale, fosfati, ed arsenico al 31.12.2011, è stata illustrata alla Commissione Tecnica regionale-Sezione Ambiente, nell'adunanza del 30.11.2010, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, con il Parere n. 3706, Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto del cronoprogramma dei lavori e delle giustificazioni evidenziate dall'Ente Gestore.

In ragione dell'espressione di Parere della Ctra del 30.11.2010, n. 3706, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di proroga dei termini di adeguamento delle concentrazioni allo scarico, per i soli parametri Fosforo totale, Azoto totale, Fosfati e Arsenico, dell'impianto di depurazione pubblico di Pontelongo, fino al 31.12.2011.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione regionale e statale;

Ritenuto di accogliere le richieste delle proroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi, sulla scorta del Parere espresso dalla Ctra 30.11.2010 n. 3706 (Allegato A al presente provvedimento).

Evidenziato che la presente Deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Vista la L. 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.; 29.11.1984 n. 798, art. 5 e art. 21;

Visto il Dpr 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

Visto il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U.R.I. 19.08.1999, n. 158).

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

Visto il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;

Viste le Lr n. n. 64/1979, art. 2, co. 3; 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003;

Visti i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 -limiti agli scarichi in Laguna.

Viste le Dcr:

- 18.12.2002 n. 103 - individuazione soggetti attuatori e Schede progetto -;

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;

- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;

Viste le Dgr 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 (Parere Ctra 06.12.2001, n. 3064, Pontelongo); 31.12.2001, n. 4041; 18.04.2003, n. 1140; 30.12.2003, n. 4361; 06.02.04, n. 283 (proroga al 31.12.2005); 30.12.2005, n. 4370 (termine di adeguamento al 31.12.2007 per Pontelongo e Cona); 22.01.2008, n. 74 (proroga adeguamento scarichi depuratori di Pontelongo e di Cona al 01.06.2009, Parere Ctra n. 3471/2007); 03.11.2009 n. 3305 (proroga adeguamento depuratore Pontelongo dal 01.06.2009 al 31.12.2010, Parere Ctra n. 3602/2009).

Visto il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla Dcr 01.03.2000, n. 24.

Visto il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l'Allegato "A".

Visti:

- il D.D.T.A. 01.06.2004, n. 102 - finanziamento ed impegno di spesa del progetto definitivo, 3° stralcio "Adeguamento impianti di depurazione minori nei Comuni di Pontelongo e di Cona-Frazione Pegolotte"; € 1.549.370,70.

- il D.D.P.V. 09.05.2006, n. 63 - Adeguamento nuova normativa e potenziamento impianti di Codevigo, Pegolotte di Cona. Importo € 2.582.284,50.

- Il D.D.P.V. 20.11.2007, n. 129 - presa d'atto incorporazione A.P.G.A. in A.C.E.G.A.S.

- Il D.D.P.V. 14.05.2008, n. 22 - opere integrative Pontelongo, € 400.000,00.

- Il Decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Padova 25.02.2009, n. 2258/DEP/2009 (Prot. n. 34322) di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto di Pontelongo, ex art. 49, lett. a-bis), Lr n. 33/1985 e ss.mm.ii.

- La Determinazione della A.A.T.O. "Bacchiglione", 24.09.2007, n. 107 approvava il progetto definitivo dell'impianto di depurazione di Pontelongo.

- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AATO "Bacchiglione" del 12.11.2008, Reg. n. 122 che approva il progetto esecutivo "Impianto di depurazione di Pontelongo. Opere integrative", sotto il profilo tecnico, economico ed amministrativo, evidenziando che non risultano modificati lo schema di processo e la potenzialità dell'impianto di depurazione di Pontelongo.

- La Determinazione del Direttore A.A.T.O. "Bacchiglione" 02.10.2007 n. 120 che approva in linea tecnica ed economica il progetto definitivo di adeguamento degli impianti di Cona e di Pontelongo, con disidratatore mobile.

Preso atto delle richieste dell'Azienda Piovese Gestione Acque - A.P.G.A. - del 5.12.2005 prot. n. 6213 (istanza deroga conclusione adeguamento al 31.12.2007); 28.09.2007, prot. n. 3707, che chiede una proroga all'adeguamento degli scarichi al 31.12.2009.

Preso atto della richiesta di Acegas-Aps 15.05.2009, prot. n. 41126 - istanza proroga tempi finanziamento e deroga limiti scarico Pontelongo (PD), per i soli parametri N e P al 31.12.2011.

Preso atto della nota Acegas-Aps 04.06.2009, prot. n. 46554 (acquisita agli atti il 15.06.2009, prot. n. 323572/57.08) con la quale si comunica che l'appalto relativo ai lavori delle opere integrative dell'impianto di depurazione di Pontelongo è stato aggiudicato alla Ditta Ecoveneta Spa di Vicenza. Viene allegato Q.E. e Relazione del Direttore Lavori sui tempi e durata dell'appalto.

Preso atto della nota di Acegas-Aps del 18.11.2010 prot. n. 90451 (acquisita agli atti della Direzione regionale Progetto Venezia il 24.11.2010 prot. n. 606886.57.08) concernente l'istanza di proroga del termine di adeguamento ai valori limite tabellari dei parametri Azoto e Fosforo per lo scarico dell'impianto di depurazione di Pontelongo (Rif. SF 6201/B).

Vista la nota di Arpav 26.11.2010 prot. n. 144655 concernente il prospetto riepilogativo dei valori delle concentrazioni di contaminanti rilevate allo scarico del depuratore di Pontelongo.

Acquisiti i Pareri della Ctra 06.12.2001, n. 3064 (proroga adeguamento Pontelongo fino al 31.12.2003); 04.12.2003, n. 3178 (proroga Pontelongo fino al 31.12.2005); 15.12.2005, n. 3350 (proroga Pontelongo e Cona fino al 31.12.2007; 29.10.2007, n. 3467 (Apga, proroga adeguamento di Pontelongo e Cona fino al 01.06.2009); 25.06.2009, n. 3602 (Acegas - Pontelongo, proroga, per soli azoto e fosforo, fino al 31.12.2010); 30.11.2010, n. 3706 (proroga dell'adeguamento dello scarico del depuratore di Pontelongo fino al 31.12.2011).

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di far propria l'espressione di Parere della Ctra (Allegato A al presente provvedimento) espressa nell'adunanza del 30.11.2010, n. 3706 concernente l'accoglimento dell'istanza presentata da Acegas-Aps di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Pontelongo (PD), per i soli parametri Azoto totale, Fosforo totale, Fosfati ed Arsenico.

3. All'Azienda Acegas-Aps Spa ente gestore, viene concessa la deroga transitoria per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Pontelongo (PD), ai valori limite tabellari agli scarichi sanciti dal Dm 30.07.1999, per i soli parametri di azoto totale, fosforo totale, fosfati e arsenico, prorogando i termini di adeguamento dal 31.12.2010 al 31.12.2011.

4. Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Acegas-Aps dovrà mantenere uno stretto controllo durante tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, al fine di evitare ogni possibile ulteriore ritardo.
- Per il parametro "fosforo totale", non dovrà essere superato il limite di 5 mg P/litro allo scarico, in base al valore medio annuo dei campionamenti.
- Per il parametro "fosfati", non dovrà essere superato il valore di 5 mg P/litro, in base al valore medio annuo dei campionamenti.
- Per il parametro "azoto totale", non dovrà essere superato il limite di concentrazione di 25 mg N/litro di Azoto totale allo scarico in base al valore medio annuo dei campionamenti.
- Per il parametro "arsenico", non dovrà essere superato il limite di concentrazione allo scarico di 10 µg/litro.
- Per i rimanenti parametri, richiamati dal Dm 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti nella Tabella A, Sezione 1, 2 e 4 del Dm 30.07.1999.

5. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

6. Il presente provvedimento va trasmesso ad Acegas-Aps Spa; alla Provincia di Padova; all'Arpav; all' Unità di Progetto Genio civile di Padova, alla A.A.T.O. "Bacchiglione".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 69 del 27 gennaio 2011

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di Vigonza (PD).
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Il depuratore di Vigonza ha una potenzialità di 70.000 abitanti equivalenti e consegna le acque di scarico nella Laguna di Venezia. Viene concessa una deroga di tre anni all'adeguamento dei parametri di scarico, stabiliti dal Dm 30.07.99, al fine di permettere la realizzazione dei lavori di diversione dello scarico nel fiume Brenta ed il loro successivo collaudo.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito i limiti di concentrazione per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Detto Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1, punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del relativo Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità allo scarico.

Il Dm 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali, la Dgr 22.06.2001, n. 1634 ha sancito che i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitavano i propri reflui nel bacino scolante (tra i quali Etra Spa, ente gestore del depuratore di Vigonza (PD)), dovevano presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento degli scarichi, almeno a livello di progettazione preliminare, da cui emergessero in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto Ministeriale. Nel periodo transitorio all'adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nella Tabella allegata al Dpr n. 962/1973 e recepita nel Piano regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure limiti diversi, più restrittivi eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti di depurazione pubblici recapitanti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta regionale ed hanno provveduto ad inviare in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.

Per quanto attiene il depuratore di Vigonza (PD), si deve rilevare che nel 1995 veniva predisposto l'ampliamento del depuratore di Vigonza che doveva costituire la principale piattaforma dell'assetto depurativo dell'ex Consorzio Tergola, successivamente confluito il SETA SpA ed ora in Etra Spa Tale progetto venne approvato dalla Commissione Tecnica regionale-Sezione Ambiente nell'adunanza del 13.07.1995 con il Voto n. 2249. Il progetto prevedeva il potenziamento dell'impianto fino a 70.000 Abitanti equivalenti e la realizzazione della diversione dello scarico dal Rio Fiumicello (con recapito delle acque nella Laguna di Venezia) nel fiume Brenta.

Per l'adeguamento del depuratore in oggetto la Etra Spa ha ottenuto finanziamenti a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia e la sua Laguna.

Con l'approssimarsi del termine del 30.09.2001, Etra Spa presentava la documentazione preliminare per l'adeguamento dell'impianto di Vigonza ed illustrata alla Commissione Tecnica regionale-Sezione Ambiente nell'adunanza del 6.12.2001, che si esprimeva favorevolmente alla concessione di una proroga dei termini di adeguamento dello scarico, con il Voto n. 3064. Il nuovo termine era fissato al 31.12.2003. La Dgr 21.12.2001 n. 3749. in base al Parere n. 3064/2001, concedeva una proroga fino al 31.12.2003.

Il progetto definitivo di "Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico nel fiume Brenta (P313)" veniva esposto alla Ctra che lo approvava in linea tecnico ed economico con il Parere 27.01.2005 n. 3283.

Peraltro, Etra Spa presentava istanze di nuove deroghe all'adeguamento dell'impianto di Vigonza ai limiti di concentrazione dello scarico al Dm 30.07.99, che vengono riassunte nel seguente prospetto e sottoposte al Parere della Ctra

Impianto di Vigonza (PD) - Cup: H46F04000060002. Deroghe al termine di adeguamento dello scarico al Dm 30.07.99			
Parere Ctra	Motivazioni	Dgr	Termine adeguamento
06.12.2001 n. 3064	Presentato il Piano-Programma di adeguamento. Si rinviava ad una successiva approvazione per la progettazione definitiva.	21.12.2001 n. 3749	31.12.2003
04.12.2003 n. 3178	Presentato il Progetto preliminare. Era richiesta una deroga per le successive fasi di progettazione e realizzazione degli adeguamenti. Veniva prevista la diversione dello scarico nel fiume Brenta. Realizzazione di condotta DN 1200. Conclusione dei lavori prevista entro il 31.12.2006.	06.02.2004 n. 283	31.12.2005
15.12.2005 n. 3351	Il progetto definitivo era stato approvato dalla CTRA con Parere 27.01.2005 n. 3283. (Condotte DN 800 L=70 m; DN 600 ed L=1470 m; DN 300 ed L=60 m; Qmax = 400 l/s).La progettazione esecutiva doveva essere ultimata entro il 31.12.2005 ed i lavori ultimati il 31.12.2007 (nota SETA 07.10.2005 prot. n. 27765).	30.12.2005 n. 4370	30.06.2008

Parere Ctra	Motivazioni	Dgr	Termine adeguamento
02.04.2008 n. 3515	Ritardi causati dalla necessità di concordare tra gli Enti la suddivisione delle relative competenze. Le indennità di esproprio non erano sufficienti ad acquisire tutte le aree previste dal progetto. L'iter espropriativo non era concluso. Si prevedeva che l'appalto dei lavori non potesse avvenire prima di un anno e mezzo (giugno 2009). (Nota ETRA 03.12.2007 prot. n. 49261).	15.07.2008 n. 1957	31.12.2010

Etra Spa, con la nota del 17.11.2010 prot. n. 58050 (acquisita agli atti il 17.11.2010 prot. n. 603826/57.08) ha chiesto una nuova proroga all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Vigonza fino al 31.12.2015.

Nella stessa nota Etra Spa rileva che l'iter procedurale ha subito notevoli rallentamenti dovuti principalmente:

- alle difficoltà riscontrate nell'individuazione dell'autorità competente a dichiarare la pubblica utilità;
- all'aumento generalizzato dei prezzi di mercato che ha comportato la rivisitazione del progetto. La necessità di contenere il più possibile l'importo complessivo, ha comportato la modifica del tracciato della condotta di diversione dello scarico, prevedendo un percorso che riguardasse il meno possibile le proprietà private, rinviando ad una fase successiva, connessa al reperimento delle risorse finanziarie, la realizzazione dell'area di espansione del Rio Fiumicello finalizzata alla riduzione del rischio idraulico, come richiesto dal Consorzio di Bonifica.
- Il progetto definitivo è stato rivisto e la nuova elaborazione, dell'ammontare di € 3.690.701,74 è stata divisa nei seguenti tre stralci:
  1. "Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in Fiume Brenta-Sistemazione ambientale" (P313S1). Importo di progetto € 957.298,26.
  2. "Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta-Intervento di realizzazione scarico in Brenta" (P313S2). Importo di progetto € 1.842.701,74.
  3. "Completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta-Apparecchiature elettromeccaniche di completamento" (P313S3). Importo di progetto € 1.700.000,00.

L'unico stralcio che ad oggi è stato condotto a termine è il 3°, perché i manufatti sono stati realizzati sul sedime di proprietà Etra.

Per quanto riguarda il 1° stralcio, a causa degli oneri di realizzazione che sono passati da € 148.000,00 ad € 957.298,26, per dare completa attuazione al progetto originario (approvato dalla Ctra con il Parere 27.01.2005 n. 3283), Etra ha chiesto alla Aato "Brenta" di coprire parte degli oneri con i proventi delle tariffe del Sistema Idrico Integrato.

La richiesta è stata accolta ed inserita nel Piano d'Ambito il 28.06.2010.

Il 2° stralcio è stato approvato da Etra con la Deliberazione 05.05.2010 n. 1, inviato all'Aato "Brenta" il 30.06.2010 prot. n. 32540 ed inserito nel Piano d'Ambito. Il progetto in parola è stato acquisito agli atti della Regione il 03.11.2010 prot. n. 573427/57.03 per l'emissione del Decreto di impegno di spesa di € 420.701,74.

In esito alla specifica richiesta della Direzione regionale Progetto Venezia, l'Arpav con nota 26.11.2010 Prot. n. 144655 ha predisposto il prospetto riepilogativo dei valori delle concentrazioni rilevate allo scarico del depuratore di Vigonza.

L'istanza di proroga è stata illustrata alla Commissione Tecnica regionale-Sezione Ambiente nell'adunanza del 30.11.2010, che si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, all'accoglimento con il Parere n. 3705, tenuto conto delle giustificazioni evidenziate dall'Ente Gestore, e del rispetto delle prescrizioni, Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

In ragione dell'espressione di Parere della Ctra del 30.11.2010 n. 3705, Allegato A, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di proroga di adeguamento delle concentrazioni allo scarico dell'impianto di depurazione pubblico di Vigonza, fino al 31.12.2013.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione regionale e statale;

Ritenuto di accogliere le richieste delle proroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi sulla scorta del Parere espresso dalla Ctra 30.11.2010 n. 3705 (Allegato A al presente provvedimento).

Evidenziato che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Vista la L. 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.; 29.11.1984 n. 798, art. 5 e art. 21;

Visto il Dpr 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

Visto il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (Guri 19.08.1999, n. 158).

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

Visto il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;

Viste le Lr n. n. 64/1979, art. 2, co. 3; 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003;

Visti i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 -limiti agli scarichi in Laguna.

Viste le Dcr:

Viste la Dcr:

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 27.12.2001, n. 70 - individuazione finanziamenti impianto di Vigonza;
- 18.12.2002 n. 103 - individuazione finanziamenti impianto di Vigonza;

- 04.05.2004, n. 24 - individuazione finanziamenti impianto di Vigonza;

- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del Pta;

Viste le Dgr 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 (Parere Ctra 06.12.2001, n. 3064); 06.02.04, n. 283 (Parere Ctra n. 3178 del 4.12.2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005 n. 4370 (Parere Ctra 15.12.2005 n. 3351, proroga fino al 30.06.2008); 15.07.2008 n. 1957 (Parere Ctra 02.04.2008 n. 3515, proroga fino al 31.12.2010).

Visto il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla Dcr 01.03.2000, n. 24.

Visto il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l'Allegato "A".

Preso atto delle note di Etra Spa:

- 03.12.2007 prot. n. 49261;

- 17.03.2008 prot. n. 10044;

- 17.11.2010 prot. n. 58050 (acquisita agli atti il 17.11.2010 prot. n. 603826/57.08) - richiesta proroga termini adeguamento al 31.12.2015 del depuratore di Vigonza.

Acquisita la nota di Arpav 26.11.2010 prot. n. 144655 concernente il prospetto riepilogativo dei valori delle concentrazioni di contaminanti rilevate allo scarico del depuratore di Vigonza.

Acquisiti i Pareri della Ctra 06.12.2001, n. 3064 (proroga adeguamento Vigonza fino al 31.12.2003); 04.12.2003, n. 3178 (proroga Vigonza fino al 31.12.2005); 15.12.2005, n. 3351 (proroga adeguamento scarico depuratore di Vigonza fino al 30.06.2008; 02.04.2008 n. 3515 (proroga adeguamento scarico depuratore di Vigonza fino al 31.12.2010).

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di far propria l'espressione di Parere della Ctra espressa nell'adunanza del 30.11.2010, n. 3705 concernente l'accoglimento dell'istanza presentata da Etra Spa di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Vigonza (PD) (Allegato A al presente provvedimento).

3. All'Azienda Etra Spa ente gestore, viene concessa la deroga transitoria per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Vigonza (PD), ai valori limite tabellari agli scarichi sanciti dal Dm 30.07.1999, prorogando i termini di adeguamento dal 31.12.2010 al 31.12.2013.

4. Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Etra Spa dovrà mantenere uno stretto controllo durante tutto il procedimento di realizzazione dei manufatti, al fine di evitare ogni possibile ulteriore ritardo ed i cui stati di attuazione dovranno essere notificati alla preposta struttura regionale con frequenza semestrale
- per il parametro "fosforo totale" dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, (≤ 2 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di Arpav
- per il parametro "fosfati" non dovrà essere superato allo scarico il valore di 2,00 mg/litro, in base al valore medio annuo dei risultati del campionamento di Arpav
- per il parametro "azoto totale" dovrà essere rispettato allo scarico il valore stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, concernente gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili (≤ 15 mg/litro), in base al valore medio annuo dei campionamenti di Arpav
- Per i rimanenti parametri, richiamati dal Dm 30.07.99, allo scarico dell'impianto dovranno essere rispettati i valori limite stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (Allegato A, Limiti di emissione di Colonna C "Zona di Pianura ad elevata densità insediativa", potenzialità superiore a 10.000 a.e.

5. Il presente provvedimento va trasmesso a Etra Spa; alla Provincia di Padova; all'Arpav; all' Unità di Progetto Genio civile di Padova, alla Aato "Brenta".

6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 70 del 27 gennaio 2011

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Approvazione nuovi termini di adeguamento per lo scarico del depuratore di "Campalto" in Comune di Venezia.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Il depuratore di "Campalto", è situato nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e, in base alla Legislazione Speciale per Venezia, deve rispettare i limiti allo scarico previsti dal Dm 30.07.99 (più restrittivi rispetto a quelli individuati dal Piano di Tutela delle Acque). In particolare la concentrazione dell'arsenico allo scarico del depuratore non dovrebbe superare il valore di un micro-grammo/litro. Il depuratore è stato adeguato per rispettare i limiti previsti dal Dm 30.07.99 con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili economicamente sostenibili. Tuttavia i campionamenti rilevano valori di concentrazione media allo scarico di 1.7 micro-grammi/litro di Arsenico, con punte massime di 3.7 micro-g/litro. Viene concessa una deroga biennale al fine di consentire la predisposizione di idonee soluzioni tecniche.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La Legge 16.04.1973 n. 171 ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna "problema di preminente interesse nazionale", affidando alla Regione il compito di approntare ed approvare, sulla base di appositi indirizzi fissati dal Governo, un Piano Comprensoriale atto ad assicurare un assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra, compatibile con le finalità di salvaguardia lagunare. Alla Regione, inoltre, è

affidata la tutela dagli inquinamenti delle acque nel territorio del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia.

Con la Legge regionale 27.02.1990, n. 17, la Regione ha indicato le norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia ed il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante. La citata Legge regionale estende il territorio interessato agli interventi di salvaguardia a tutto il bacino idrografico che scola in Laguna (ampliando gli originari limiti fissati dalla L. n. 171/1973 corrispondenti alla conterminazione lagunare ex L. n. 366/1963, D.M.LL.PP. 09.02.1990) e prevede un Piano Direttore per il risanamento e la prevenzione dell'inquinamento delle acque del bacino recapitante le acque nella Laguna.

Sulla scorta della Deliberazione 01.03.2000 n. 24 il Consiglio regionale ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del Bacino Idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000" e, con la Deliberazione 07.05.2003, n. 23, ha approvato la "Perimetrazione del Bacino Scolante".

Per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo Bacino Scolante, il Decreto Interministeriale 30.07.1999 stabilisce limiti più restrittivi per i parametri di controllo già normati, nuovi parametri di controllo degli scarichi, metodi di analisi con sensibilità più elevate rispetto a quelle normalmente in uso, anticipando future disposizioni legislative ambientali. Per dieci parametri il D.I. prevede l'applicazione delle "Best Available Technologies", corrispondenti ai valori limite "stimati conseguibili" ed economicamente sostenibili.

Detto Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi - ex art. 1, punto 3 - nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del suo Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i limiti di accettabilità allo scarico.

Il Dm 23.04.1998, al punto 6, comma 7 sancisce che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possono essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali, la Dgr 22.06.2001, n. 1634 ha previsto che i titolari degli impianti pubblici di depurazione che recapitavano i propri reflui nel bacino scolante, dovessero presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento degli scarichi - almeno a livello di progettazione preliminare, da cui emergessero in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto Ministeriale.

Per quanto attiene il depuratore di Campalto, in base alla documentazione progettuale pervenuta ed al Parere espresso dalla Ctra con il voto n. 3067 del 6.12.2001, la Giunta regionale, con la Dgr 21.12.2001, n. 3749, ai punti 3, 4 e 5 faceva proprio il Parere n. 3067/2001 e approvava il progetto definitivo dell'impianto di depurazione gestito da Vesta Spa

La successiva Dgr 31.12.2001, n. 4014 faceva proprio il Parere n. 3067/2001 e concedeva una proroga per l'intervento di adeguamento fino al 31.12.2003, salvo la concessione di ulteriore differimento dei termini di adeguamento.

Nel periodo transitorio l'impianto avrebbe continuato a rispettare i valori limite indicati nella Tabella allegata al Dpr n. 962/1973, oppure limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

Con il Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia del 25.07.2007, n. 61 si è preso atto che in data 20.06.2007, con Atto Pubblico rogato a Venezia, Rep. n. 85917, è stato sottoscritto Atto di Fusione e scissione per la incorporazione in Vesta Spa di Acm Spa e di A.S.P. Spa, con la contestuale modifica della denominazione sociale della società incorporante denominata "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente e Servizi Spa" - Veritas -, con sede legale a Venezia.

In base alle successive richieste di Vesta (poi di Veritas), sono state concesse dalla Giunta regionale, previo Parere della Ctra, le deroghe riassunte nella tabella seguente.

Deroghe adeguamento dello scarico del Depuratore di Campalto			
Parere Ctra	Dgr	Scadenza	Motivazione
06.12.2001 n. 3067	31.12.2001 n. 4014	31.12.2003	Approvazione progetto preliminare e crono-programma realizzazione manufatti.
04.12.2003 n. 3176	06.02.2004 n. 283	31.12.2005	Nuovi termini realizzazione lavori.
15.12.2005 n. 3348	30.12.2005 n. 4370	31.12.2007	Lavori in fase di esecuzione.
22.11.2007 n. 3471	22.01.2008 n. 75	31.12.2008	Contenziosi con Ditta appaltatrice e crono programma sperimentazione abbattimento microinquinanti
27.11.2008 n. 3560	27.01.2009 n. 102	31.12.2010	Lavori di adeguamento conclusi. Proroga per solo As.

Si deve osservare che le campagne di indagini sui reflui recapitati all'impianto di Campalto nel periodo 2001-2008 e nel periodo 2009-2010, hanno evidenziato buone riduzioni dei microinquinanti (Tabella A, sez. 4 "Elementi tossici e nocivi" del Dm 30.07.99) allo scarico del depuratore, tranne che per l'oligoelemento arsenico, del quale il D.I. 30.07.99 ha fissato il limite di concentrazione di 1µg/litro (che risulta di un ordine di grandezza inferiore a quello stabilito per le acque destinate al consumo umano, pari a 10 µg/litro, indicato dal D.L.vo 02.02.2001 n. 31, di recepimento della Direttiva 98/83/CE). Tale valore di concentrazione è risultato difficilmente raggiungibile anche applicando le migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) indicate nel Dm 26.05.1999.

Le medesime indagini hanno rilevato una elevata concentrazione di arsenico negli acquiferi superficiali nell'area veneziana, anche in aree non contaminate da attività industriali o agricole, il che porta a ritenerla come tipica dei suoli, cioè "fondo naturale" di concentrazione.

Ciò premesso, con l'approssimarsi della scadenza del 31.12.2010 l'azienda Veritas Spa, con la nota del 4.11.2010, prot. n. 75682/GM/br (anticipata via fax), acquisita agli atti il 17.11.2010, prot. n. 579309/57.08, ha chiesto un ulteriore differimento dei termini per l'adeguamento dello scarico di Campalto, per il solo parametro arsenico, indicato alla Tabella A, sezione 4 del D.I. 30.07.99, nelle more dell'ottenimento di una modifica del limite di accettabilità allo scarico del del depuratore di Campalto.

Nell'istanza di Veritas, facendo seguito ai risultati della campagna di analisi dei parametri chimici allo scarico del de-

puratore nel periodo 2001-2010, si pone in rilievo che l'impianto di Campalto non potrà raggiungere allo scarico la concentrazione di 1 µg/litro di arsenico, ma potrà raggiungere i 5 µg/l, che potrebbe essere assunto quale nuovo valore di riferimento derivante da apposita deroga ministeriale o modifica legislativa del limite di scarico in Laguna per l'impianto di Campalto.

In considerazione della rilevanza dell'argomento e tenuto conto che il D.I. 30.07.99 prevede che il valore limite di concentrazione allo scarico, riferite alla specifica sostanza inquinante, deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione delle B.A.T., al netto delle concentrazioni rilevate nelle acque di prelievo la preposta Direzione regionale Progetto Venezia ha provveduto, di concerto con l'Arpav ad elaborare il protocollo "ALiNa" (datato gennaio 2008) concernente "L'Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta)". La campagna avrà una durata di 24 mesi ed il documento è stato illustrato al Ministero dell'Ambiente il 20.11.2008. Il documento in parola è stato sottoposto alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera nell'adunanza del 6.02.2009, ed in tale occasione il Ministero dell'Ambiente (M.A.T.T.M.) ne prendeva atto.

L'esito dell'indagine, validato da Arpav, verrà sottoposto al Ministero dell'Ambiente con la istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di Campalto per il solo parametro arsenico.

Si deve rilevare che il medesimo problema riguarda anche i depuratori di Morgano e di Zero Branco, specificamente richiamato nella Dgr 17.07.2008, n. 1589, che ha fissato i nuovi termini di adeguamento, per il solo arsenico, dei depuratori di Morgano e Zero Branco, in attesa dell'esito dell'indagine di Arpa e del successivo pronunciamento del Ministero dell'Ambiente.

In attesa del riscontro scientifico della citata campagna di indagini (che riguarderà non solo la determinazione dell'origine dell'arsenico, ma molti altri parametri ed aspetti di contaminazione nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera), le motivazioni suesposte sono state sottoposte alla Ctra nella seduta del 30.11.2010, che le ha ritenute meritevoli di accoglimento con il Parere n. 3698, con la prescrizione per VERITAS di valutare sia la possibilità di recapitare i reflui da Campalto al depuratore di Fusina e sia l'uso delle resine a scambio ionico al depuratore di Campalto.

Ad ogni buon conto, nel periodo transitorio, allo scarico del depuratore di Campalto deve essere rispettato il limite di concentrazione per l'Arsenico di 10 micro-g/litro.

In ragione dell'espressione di Parere della Ctra del 30.11.2010, n. 3698, Allegato A al presente provvedimento, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto di depurazione pubblico di Campalto (VE), gestito dalla società Veritas Spa, fino al 31.12.2012, per il solo parametro "arsenico".

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla vigente legislazione regionale e statale;

Ritenuto di accogliere le richieste delle proroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi sulla scorta del Parere espresso dalla Ctra 30.11.2010 n. 3698 (Allegato A al presente provvedimento).

Evidenziato che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Viste le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21;

Visto il Dpr 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

Visti i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino scolante;

Visto il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U.R.I. 19.08.1999, n. 158).

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

Visto il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;

Viste le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.;

Viste le Dcr:

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 18.12.2002 n. 103 - individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante Laguna di Venezia;
- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;

Richiamate le Dgr:

- 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 - approvazione progetti adeguamento impianti ai DD.MM. -;
- 31.12.2001, n. 4041; 18.04.2003, n. 1140; 30.12.2003, n. 4361; 06.02.04, n. 283 - Parere n. 3176/2003, proroga al 31.12.2005 -; 30.12.2005, n. 4370 - Parere n. 3348/2005, proroga al 31.12.2007; 22.01.2008, n. 75 - Parere n. 3471/2007 -; 27.01.2009 n. 102 - Parere n. 3560/2008.

Visto il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla Dcr 01.03.2000, n. 24.

Visto il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l'Allegato "A".

Richiamati i Pareri Ctra 04.12.2003, n. 3176 (valutazione progetto di adeguamento e proroga scarico al 31.12.2005); 15.12.2005, n. 3348 (proroga al 31.12.2007); 22.11.2007, n. 3471 (proroga al 31.12.2008); 27.11.2008, n. 3560 (proroga solo arsenico fino al 31.12.2010); 30.11.2010 n. 3698 (proroga all'adeguamento dello scarico al solo parametro arsenico).

Richiamato il Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia 25.07.2007, n. 61 - Presa d'atto costituzione di Veritas Spa -;

Vista la nota di Arpav 23.11.2010 prot. n. 141536 (acquisita agli atti il 29.11.2010 prot. n. 624361.57.08) concernente la trasmissione di dati rilevati da Arpav allo scarico dell'impianto di

depurazione di Venezia, località Campalto, relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010 (limitatamente al mese di Ottobre)

Viste le note dell'azienda Veritas Spa del:

- 31.10.2007, prot. n. 48541/07/GBL - richiesta di proroga fino al 31.12.2008 .
- 23.04.2008, prot. n. 23147/GM/br - chiarimenti su prescrizioni Parere Ctra n. 3471/2007;
- 09.06.2008, prot. n. 34229/GM/br - Piano analitico di monitoraggio Campalto;
- 18.09.2008, prot. n. 55556/GM/br - richiesta proroga al D.I. 30.07.99 scarico arsenico Campalto;
- 04.11.2010, prot. n. 75682/GM/br - Richiesta di proroga per la deroga transitoria ai limiti di concentrazione allo scarico, sanciti dal Dm 30.07.99, per il parametro Arsenico.

delibera

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Viene fatta propria la espressione di Parere della Ctra del 30.11.2010, n. 3698, riportata in Allegato A al presente provvedimento.
3. Sulla scorta del Parere della Ctra n. 3698/2010, per l'impianto di depurazione di Campalto, gestito dalla società Veritas Spa, viene concessa la deroga transitoria ai limiti di concentrazione allo scarico, sanciti dal Dm 30.07.1999, dal 31.12.2010 al 31.12.2012, per il solo parametro Arsenico.
4. Nel periodo transitorio l'impianto di depurazione di Campalto (VE) dovrà comunque rispettare allo scarico le seguenti prescrizioni:
- non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di Arsenico di 5 µg/litro.
- il valore della punta massima dell'Arsenico non dovrà superare il valore di 10 µg/litro.
5. Veritas Spa dovrà provvedere ad adottare adeguate tecnologie, economicamente sostenibili, in grado di consentire il rispetto del limite tabellare per l'Arsenico, valutando anche le seguenti soluzioni:
- la possibilità di recapitare i reflui all'impianto di Fusina;
- l'uso delle resine a scambio ionico.
6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Il presente provvedimento va trasmesso alla Società Veritas Spa; alla Provincia di Venezia; all'Arpav; alla Unità Periferica del Genio civile di Venezia; alla A.A.T.O. "Laguna Veneta".

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 72 del 27 gennaio 2011

Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale Veneto Ptorv. Commissione Tecnica regionale. Nomina componente.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Nomina del prof. Ercole Concia in qualità di componente della Commissione Tecnica regionale per l'aggiornamento del Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale (Ptorv).

L'Assessore - Luca Coletto - riferisce:

Con iniziale delibera n. 1024 del 23.03.1976 la Giunta regionale aveva approvato l'adozione nella Regione Veneto di un prontuario terapeutico ospedaliero, costituito da un elenco di farmaci di comprovata attività terapeutica, da utilizzarsi da parte degli enti ospedalieri operanti nella regione al fine di razionalizzare l'uso dei farmaci all'interno degli stessi nonché la costituzione di una apposita Commissione Tecnica regionale, composta da esperti in medicina e farmacologia, con il compito di predisporre il citato prontuario e di curarne gli aggiornamenti.

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha provveduto alla nomina, alle sostituzioni ed integrazioni, dei componenti della citata Commissione Tecnica regionale.

L'attuale Commissione Tecnica regionale per il Ptorv è stata nominata con Dgr n. 4255 del 29 dicembre 2009 per il periodo 2010 - 2012.

Ritenuto opportuno, alla luce delle articolate competenze della Commissione e della mole di attività che ad essa fanno capo, integrarne la composizione con una ulteriore professionalità, individuata nel prof. Ercole Concia della Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera (ora Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata) di Verona, già componente di detta Commissione, in considerazione del suo curriculum formativo e della sua attività ed esperienza a livello clinico.

Si propone quindi di nominare il prof. Ercole Concia, specialista infettivologo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, quale componente della Commissione Tecnica regionale.

Tenuto conto della complessità della materia, al nuovo componente verrà corrisposta un'indennità per ogni presenza alle sedute della Commissione quantificata in € 75,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se spettanti, nella misura prevista dalla normativa vigente.

Si propone quindi di autorizzare il Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria a provvedere, con proprio decreto, all'impegno contabile per gi anni 2011 e 2012, di un importo massimo di euro 1.500,00 per anno al capitolo 3002 del bilancio di previsione di ciascun anno, in considerazione del fatto che la Commissione (nominata con Dgr n. 4255 del 29.12.2009) dura in carica fino al 31.12.2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Visto il proprio provvedimento n. 1024 del 23.03.1976;
- Visto il proprio provvedimento n. 4255 del 29.12.2009, esecutivo;
- Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;

- Visto il D.Lvo 30.12.1992, n. 502;
- Visto il D.Lvo 2006, n. 219;
- Vista la Lr 7.3.1980, n. 13;
- Vista la Lr 31.5.1980, n. 78, art. 18, comma 2°;
- Vista la Lr 14.9.1994, n. 56;
- Vista la Lr 10.6.1991, n.12;

delibera

1. Di nominare il prof. Cesare Concia componente della Commissione Tecnica regionale per gli aggiornamenti del Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale Veneto.
2. di corrispondere al componente di cui al punto 1. un'indennità per ogni presenza alle sedute della Commissione quantificata in € 75,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se spettanti, nella misura prevista dalla normativa vigente.
3. di determinare in euro 1.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3002 del bilancio per gli anni 2011 e 2012 "Spese per l funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza le indennità di missione e i rimborsi spese (art. 187, Lr 10/6/1991, n. 12 - art. 4, C.1, Lr 07/11/1995, n. 43 - art. 2, C.2, Lr 23/08/1996, n. 28)".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 73 del 27 gennaio 2011

Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Colognola ai Colli -Azienda Ulss n. 20 Verona- per il biennio 2006/2007. Dgr n. 3891/2009.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

a seguito degli approfondimenti intervenuti in ordine all'individuazione dei perimetri delle circoscrizioni di pertinenza delle sedi farmaceutiche del Comune di Colognola ai Colli (VR) nel rispetto del principio di legge di uniformità di erogazione del servizio farmaceutico, si propone, in applicazione della Dgr n. 3891/2009, di approvare la pianta organica delle farmacie del Comune di Colognola ai Colli riferita al biennio di revisione 2006/2007.

Riferisce l'Assessore Luca Coletto:

L'art.1 della legge 2.4.1968 n.475, come novellato dall'art.1 della Legge 8 novembre 1991 n.362, stabilisce che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, ed una ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni e prevede, inoltre, che la popolazione eccedente, rispetto a tali parametri, sia computata, ai fini dell'apertura della farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi.

Tale norma, se da un lato detta criteri per la determinazione del numero di esercizi farmaceutici autorizzabili nell'ambito di ciascun comune, dall'altro introduce implicitamente il principio di uniformità di erogazione del servizio farmaceutico cui le Amministrazioni devono attenersi in fase di determinazione delle perimetrazioni di ciascuna sede farmaceutica.

La Giunta regionale con deliberazione n. 3891 del 15.12.2009 provvedeva ad approvare la revisione 2006/2007 della pianta organica delle farmacie della Provincia di Verona.

In questo contesto, tuttavia, provvedeva, altresì, a rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione definitiva della pianta organica delle farmacie del Comune di Colognola ai Colli incaricando, nel contempo, la competente Direzione regionale ad acquisire ogni elemento utile al riguardo.

La Giunta regionale, infatti, nel ritenere confacente l'istituzione della II^ sede farmaceutica in Comune di Colognola ai Colli in applicazione del criterio ordinario c.d. "della popolazione", in considerazione del rapporto numerico abitanti/farmacie stabilito dal richiamato art 1, L. n. 475/1968 e sm.i., e nel recepire il parere espresso dalla V Commisssione consiliare, reputava necessaria, al fine di tutelare il prevalente interesse pubblico, una rivalutazione da parte degli Enti interessati dei perimetri territoriali delle sedi farmaceutiche volta a garantire l'uniformità del bacino di utenza di ciascuna di esse e ad ottimizzare, di conseguenza, l'erogazione del servizio farmaceutico.

Nella fattispecie, il Comune di Colognola ai Colli provvedeva, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 21.5.2010 a riperimetrare le circoscrizioni delle singole sedi farmaceutiche originariamente definite con Dgc n. 141 del 15.11.2006, oggetto di esame da parte della V Commissione consiliare, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità nonché sulla base della densità abitativa e della distribuzione della popolazione alla data del 31.12.2005, data di riferimento per il biennio di revisione 2006/2007 ai sensi dell'art. 2, L. n. 475/1968 e s.m.i.

In particolare la Giunta comunale precisa che alla predetta data del 31.12.2005 il numero di abitanti afferenti alla sede farmaceutica esistente era pari a 4.267, mentre il numero di abitanti afferenti alla sede farmaceutica di nuova proposta era pari a 3.419. Dimostra che il gap di popolazione tra le due circoscrizioni tende a diminuire nel tempo in considerazione anche delle previsioni di espansione abitativa di cui agli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Rispetto a tale ultima proposta comunale, si è favorevolmente espresso il Consiglio direttivo dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Verona rilevando che la suddivisione territoriale soddisfa l'uniformità della densità abitativa delle due sedi farmaceutiche: esistente e di nuova istituzione e pertanto ottempera alle disposizioni di cui all'art. 1, L. n. 475/1968 e s.m.i.

L'Azienda Ulss n. 20, competente per territorio, ha parimenti espresso, con deliberazione del Direttore generale n. 395 del 23.6.2010, parere favorevole posto che i bacini d'utenza delle rispettive sedi farmaceutiche, come da ultimo specificate dal Comune di Colognola ai Colli con la richiamata Dgc n. 99/2010, risultano più congrui a soddisfare le esigenze della popolazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere con l'approvazione definitiva della pianta organica delle farmacie del Comune di Colognola ai Colli.

Il Relatore conclude pertanto la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto,

il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.4.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;

• Vista la legge 2.4.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

• Vista la legge 8.11.1991 n.362 "Il riordino del settore farmaceutico";

• Vista la legge regionale 31.5.1980 n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica";

• Vista la legge regionale 14.9.1994 n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517" e successive modificazioni che in particolare all'art.9 individua gli ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie;

• Richiamata la delibera di Giunta regionale del 15.12.2009, n. 3891 di approvazione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Verona per il biennio 2006/2007;

• Vista la delibera di Giunta del Comune di Colognola ai Colli n. 99/2010 di puntualizzazione delle circoscrizioni di pertinenza di ciascuna sede farmaceutica;

• Visto il parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona di cui alla nota del 18.6.2010, prot. 201000607;

• Visto il parere dell'Azienda Ulss n. 20 di cui alla nota del 24.6.2010, prot. 19988,

delibera

1. di approvare la pianta organica della farmacia del Comune di Colognola ai Colli, ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda Ulss n. 20, nei termini di seguito indicati:

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI:
popolazione al 31.12.2005: n. 7.686 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.1

Si istituisce, in applicazione del criterio ordinario "della popolazione" di cui all'art. 1, L. 475/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, la II^ sede farmaceutica.
Le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche individuate ai sensi dell'art. 2, L. 475/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delimitate come segue:

A) Circoscrizione farmacia esistente:
Zona: ovest del Comune di Colognola ai Colli comprendente le seguenti vie, piazze o località: Amerigo Vespucci, Biondella, Bosco, Busa, Ca' Dei Ferri, Ca' Gini, Calcinese, Canesella, Carrozza, Casetta, Cavour, Ceriani, Cesare Battisti, Cieco Cambrago, Colli Berici, Colli Euganei, Costafredda, Cristoforo Colombo, Dante Broglio, Decima, Degli Alpini, Dei Caboto, Della Pieve Vecchia, Del Capitello, Del Donatore, Del Lavoro, Dell'artigianato, Dell'industria, Delle Mimose, Delle Rose, Don Scolari, Don Serafino Prà, Donzellino, Forzietto, G. Bovo,Giardino, Giovanni Da Verazzano, Giuseppe Sartori, Guglielmo Marconi, Isonzo, IV Novembre, Leorin, Marco Polo, Magellano, Mezzomonte, Montanara dal civico 12 (pari) e dal civico n. 17 (dispari), Monte Baldo, Monte Pasubio, Montello, Monti Lessini, Naronchi dal civico n. 12 (pari) e dal civico n. 7 (dispari), Nazario Sauro, Nogarola, Norberto Nobile, Ottorino Marcolini, Piave, Pigafettta, Salvo D'acquisto, San Pietro, Sande, Tagliamento, Trento, Trieste, Tulipani, Vasco De Gama, Vicolo Decima, XXIV Maggio, Zanella.;

B) Circoscrizione farmacia di nuova istituzione:
Zona: est del Comune di Colognola ai Colli e sud dell'arteria autostradale A4 del Comune di Colognola ai Colli comprendente le seguenti vie, piazze o località: Bassa, Belluno, Borgoletto, Brusabosco, Calò, Caneva, Cantarane, Casette, Casteggioni, Via Castello, Vicolo Castello, Cereolo, Chiesa, Colomba, Cubetta, Del Poggio, Della Libertà, Della Fontana, Della Vittoria, Europa, Fornello, Ghiaia, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Goffredo Mameli, Grotta, Loffia Di Sopra, Loffia Di Sotto, Micheline, Molini, Montanara sino al civico 10 (pari) e fino al civico 15 (dispari), Monsignor Marangoni, Nanfre, Naronchi fino al civico 5(dispari) e fino al 10 (pari), Orgnano, Padova, Panoramica, Pappagallo, Pescheria, Pignatte, Pontesello, Pordenone, Rena, Roma, Rovigo, San Biagio, San Nicolò, Santa Barbara, Serenelli, Soldin, Spiadi, Strà, Tenda, Tramigna, Treviso, Umberto I, Unità d'Italia, Valle, Vallese, Venezia, Vittorio Emanuele II, XXI Aprile, Zovo;

2. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda locale socio-sanitarie n. 20 Verona e al Comune di Colognola ai Colli;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 74 del 27 gennaio 2011

Art. 23 bis, comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Trasferimento del progetto dall'Azienda Ulss n. 12 Veneziana all'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino. - Protocollo d'intesa con l'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga e si trasferisce, dall'Azienda Ulss n. 12 Veneziana all'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino, il progetto di cui alla Dgr n. 3982/08, avviato ai sensi dell'art. 15 octies d. lgs 502/92 e s.m.i.. Contestualmente si approva il Protocollo d'intesa da stipulare con l'Azienda Ulss n. 5.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di trasferire la prosecuzione del progetto di cui alla Dgr n. 3982/2008 dall'Azienda Ulss n. 12 Veneziana all'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino ;

2. di approvare il protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, c. 7 del D.lgs n. 165/01, di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di affidare per 24 mesi, dal 1° febbraio 2011, la prosecuzione del progetto all'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino;

4. di demandare al Segretario regionale per la Sanità eventuale proroga del progetto stesso fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, previa verifica da attuarsi, prima della scadenza, tra le parti firmatarie.

5. di dare atto che per l'intero periodo di svolgimento del progetto tutti i relativi oneri economici sono interamente a carico dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino;

6. di delegare alla firma del protocollo d'intesa (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 23 bis, c. 7 del D.lgs n. 165/01 il Segretario regionale per la Sanità.

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 75 del 27 gennaio 2011

Approvazione Convenzione con l'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Al fine di poter usufruire dei locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI) per l'organizzazione di congressi, corsi di formazione ed altri eventi di varia natura, viene approvata un'apposita Convenzione da sottoscrivere con l'AUlss n. 4 "Alto Vicentino", proprietaria dell'immobile citato.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) con l'Azienda Ulss n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per l'utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, delegando il Segretario regionale per la Sanità alla firma della medesima Convenzione;

2. di determinare in euro 15.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Controlli e governo del SSR, disponendo la copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2011 in corso di approvazione;

3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Controlli e governo del SSR dell'emanazione di ogni atto successivo necessario alla miglior riuscita delle iniziative che verranno svolte nei locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI).

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 76 del 27 gennaio 2011

Autorizzazione all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza all'alienazione di un immobile denominato "ex Casa Fiandaca" in Comune di Noventa Vicentina (VI) (ex art. 5 del D. Lgs. 229/1999). Dgr n. 130/CR del 30/11/2010.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003 in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 6 all'alienazione di un fabbricato sito all'interno dell'area ospedaliera di Noventa Vicentina e attualmente non più utilizzato a fini istituzionali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 239 del 4/05/2010 del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, che dispone la classificazione nel patrimonio disponibile e la contestuale alienazione del bene immobile denominato "Ex Casa Fiandaca" sito in Comune di Noventa Vicentina (VI), via P. Milani e censito catastalmente come segue:

Nct - Comune di Noventa Vicentina (VI)

Foglio 5, Particella 106, Categoria Ente Urbano, Superficie 915 mq.

Nceu - Comune di Noventa Vicentina (VI)

Foglio 5, Particella 106 sub, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 10,5 vani, R.C. € 488,05.

2) di modificare la Dgr n. 4059 del 1/08/1995 (Allegato A2), al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria dall'immobile di cui al precedente punto 1);

3) di autorizzare l'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza a procedere all'alienazione del bene di cui sopra subordinatamente al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con Dpcm 12 dicembre 2005;

4) di destinare il ricavato derivante dall'alienazione del bene di cui al precedente punto 1) a spese d'investimento su beni immobili e per acquisto di attrezzature elettromedicali per l'Ospedale di Noventa Vicentina;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 del 27 gennaio 2011

Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/7/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. Dgr 2345/2001. Riprogrammazione, finanziamento e approvazione interventi Aziende Ulss n. 17 e 22.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Approvazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato denominato "Pettine 2" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale presso l'Ospedale di Monselice dell'Azienda Ulss n. 17 e finanziamento intervento di "Acquisizione e alloggiamento Risonanza Magnetica Nucleare" presso l'Ospedale di Bussolengo dell'Azienda Ulss n. 22.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2345 del 14/09/2001, la Giunta regionale approvava lo studio di fattibilità e il collegato riparto del contributo ex art. 20 L. 67/1988 tra le Aziende Sanitarie del Veneto per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale.

Tra gli interventi programmati con DgrV. n. 2345/2001 figurava anche quello relativo all'Azienda Ulss n. 17 - Ospedale di Monselice "Realizzazione poliambulatori - Ristrutturazione fabbricato "palazzina neurologia" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale presso l'ospedale di Monselice" (scheda tecnica n. 24) per un importo di € 1.700.000,00, finanziato quanto a € 981.268,11 con oneri a carico dello Stato (D.lgs n. 254 del 28/07/2000) e quanto a € 718.731,89, con oneri a carico dell'Azienda"; tale intervento è stato successivamente approvato con delibera n. 4456 del 28 dicembre 2006 della Giunta regionale.

Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 11.05.2007 il predetto intervento veniva ammesso a finanziamento e con decreto n. 43 del 31 maggio 2007 il Dirigente regionale della Direzione Risorse Socio Sanitarie assumeva il relativo impegno di spesa nel bilancio regionale.

Con nota prot. 110965 del 28 febbraio 2008 il Segretario regionale alla Sanità e Sociale disponeva, in via cautelativa, la sospensione delle procedure di gara avviate per l'affidamento degli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'attività libero professionale finanziati con DgrV. n. 2345/2001, in seguito all'emanazione dell'art. 1, comma 3, L. 120/2007 e della conseguente trasmissione da parte del Dipartimento Qualità del Ministero della Salute della circolare esplicativa di cui alla nota prot. 27235 del 31.12.2007.

Con Decreto Legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, i termini stabiliti dal comma 3 dell'art. 1 della L. 120 del 3 agosto 2007 venivano spostati al 31 dicembre 2012;

Il Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17, con delibera n. 1111 del 22 novembre 2009, ravvisando la necessità di eseguire gli interventi di potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale in aree diverse dell'Ospedale di Monselice, rispetto a quelle originariamente individuate in considerazione della futura programmazione aziendale e della destinazione finale dell'Ospedale stesso di Monselice a seguito dell'avvio della realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero Unico, approvava il seguente nuovo progetto definitivo:

• Azienda Ulss n. 17 - Ospedale di Monselice "Lavori di ristrutturazione del fabbricato denominato "Pettine 2" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale" (Nuova scheda tecnica n. 49) dell'importo complessivo di € 545.000,00 finanziato quanto a € 517.750,00 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs n. 254/2000) e per la restante quota di € 27.250,00 con fondi propri dell'Azienda.

La Direzione Edilizia a Finalità Collettive, con nota prot. n. 384972 del 14 luglio 2010 esaminava favorevolmente il suddetto progetto definitivo dell'importo complessivo di € 545.000,00 come di seguito ripartito:

Lavori	€ 366.260,87
Somme a dsp.ne dell'Amministrazione	€ 178.739,13
Totale Complessivo	€ 545.000,00

e finanziato quanto a € 517.750,00 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs n. 254/2000) e per la restante quota di € 27.250,00 con fondi propri dell'Azienda Ulss n. 17.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota n. 55512 del 9/12/2010 ha dichiarato che i lavori previsti nel progetto di cui trattasi verranno collaudati entro il termine del 31/12/2012 previsto dalla L. n. 189/2008.

Il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della Lr n. 27/2003 ss.mm.ii. stabilisce che "L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata".

La circolare prot. n. 633915 del 27 novembre 2008 della Segreteria regionale per la Programmazione definisce gli indirizzi applicativi del procedimento regionale di approvazione dei progetti di lavori pubblici relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Rispetto alla quota originaria assegnata all'Azienda Ulss n. 17 si rende pertanto disponibile, nell'ambito dei progetti relativi all'attività libero professionale di cui al D. Lgs. 254/2000, l'importo di € 463.518,11 (€ 981.268,11 - € 517.750,00).

L'Azienda Ulss n. 22 con nota n. 77918 del 15/12/2010 ha trasmesso lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un modesto ampliamento presso l'ospedale di Bussolengo per alloggiare una Risonanza Magnetica il cui acquisto è stato approvato dalla CRITE nella seduta del 11 maggio 2009 e successivamente dall'Azienda Ulss n. 22 con deliberazione n. 104 del 25/02/2010 per un costo previsto di € 904.000,00 di cui € 400.000,00 a carico della Fondazione Cariverona.

Lo studio di fattibilità è stato approvato dall'Azienda Ulss n. 22 con deliberazione n. 657 in data 14/12/2010, mentre la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Col-

lettive ha espresso parere favorevole con nota n. 673641 del 28/12/2010.

L'Azienda Ulss n. 22 con successiva nota n. 1662 del 12/01/2011 ha chiesto alla Regione, per l'acquisto, l'alloggiamento e l'installazione della RMN autorizzata, un contributo di € 504.000,00 per coprire la parte non finanziata dalla Fondazione Cariverona; si propone pertanto di assegnare all'Azienda Ulss n. 22 il finanziamento residuo di € 463.518,11, di cui al D.lgs n. 254/2000 in quanto coerente con le finalità del provvedimento legislativo relativo all'attività libero professionale intramoenia.

Pertanto il costo pari a € 904.000,00 verrà finanziato quanto a € 400.000,00 con un contributo della Fondazione Cariverona, quanto a € 463.518,11 con il residuo del finanziamento di cui al D.lgs n. 254/2000 e per la rimanente parte di € 40.481,89 con fondi propri di bilancio dell'Azienda Ulss n. 22.

In sintesi il nuovo quadro di riferimento programmatorio è il seguente:

Scheda tecnica	Intervento	Importo finanziato
n. 24 (sostituita)	Azienda Ulss n. 17: Ospedale di Monselice "Realizzazione poliambulatori - Ristrutturazione fabbricato "palazzina neurologia" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale presso l'ospedale di Monselice"	981.268,11
n. 49 (nuova)	Azienda Ulss n. 17: Ospedale di Monselice "Lavori di ristrutturazione del fabbricato denominato "Pettine 2" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale"	517.750,00
n. 50 (nuova)	Azienda Ulss n. 22: Ospedale di Bussolengo "Acquisizione e alloggiamento Risonanza Magnetica Nucleare"	463.518,11

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 20 della legge n. 67/88;

Visto D.lgs 254 del 28/07/2000;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Vista la Lr n. 27/2003 e s.m.i.;

richiamate le proprie deliberazioni n. 2345 del 14/09/2001, n. 4456 del 28 dicembre 2006 e il D.R. Direzione Risorse Socio Sanitarie n. 43 del 31 maggio 2007;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell'aggiornamento della programmazione definita dall'Azienda Ulss n. 17 e di approvare la nuova scheda tecnica n. 49 e relativo progetto che prevede, in sostituzione dell'intervento approvato con DgrV. n. 4456 del 28 dicembre 2006, il seguente intervento:

- A.Ulss n. 17 - Ospedale di Monselice "Lavori di ristrutturazione del fabbricato denominato "Pettine 2" da adibire a centro polifunzionale ambulatoriale" (Nuova scheda tecnica n. 49) dell'importo complessivo di € 545.000,00 finanziato quanto a euro 517.750,00 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs 254/2000) e per la restante quota di euro 27.250,00 con fondi propri dell'Azienda;

2. di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione e dell'Azienda interessata, la nuova scheda tecnica n. 50 relativa al seguente intervento:

- A.Ulss n. 22 - Ospedale di Bussolengo "Acquisizione e alloggiamento Risonanza Magnetica Nucleare" dell'importo complessivo di € 904.000,00 finanziato quanto a € 400.000,00 con un contributo della Fondazione Cariverona, quanto a € 463.518,11 con oneri a carico dello Stato (D. Lgs 254/2000) e per la rimanente parte di € 40.481,89 con fondi propri di bilancio dell'Azienda Ulss n. 22.

3. di approvare, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della Lr n. 27/2003 ss.mm.ii., alla luce delle motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il progetto definitivo di cui al precedente punto 1 e relativa copertura finanziaria;

4. Di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento, le nuove schede tecniche e la richiesta di finanziamento per l'importo indicato al punto 1 di euro 517.750,00 a carico dello Stato a valere sul programma previsto dal D.lgs 254/2000;

5. Di provvedere, a seguito della conferma del finanziamento statale da parte del Ministero della Salute, all'approvazione e alla conseguente richiesta di finanziamento per l'importo indicato al punto 2 di euro 463.518,11 a favore dell'Azienda Ulss n. 22 per la realizzazione dell'intervento;

6. di dare atto che la somma di € 981.268,11 (517.750,00 + 463.518,11) oggetto del finanziamento a carico del D. Lgs 254/2000 è stata già impegnata nel capitolo 100167 del bilancio regionale esercizio 2007 (n. imp. 1758) giusto decreto n. 43 del 31 maggio 2007 da parte del Dirigente regionale della Direzione Risorse Socio Sanitarie;

7. di dare atto che gli interventi di cui trattasi, conformemente al Decreto Legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, dovranno essere collaudati entro il 31 dicembre 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 27 gennaio 2011

Disposizioni in materia di personale delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario regionale in attuazione dell'articolo 9 della Lr 4 marzo 2010, n. 16.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Conferma per l'anno 2011 delle disposizioni riguardanti il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario regionale contenute nelle Deliberazioni n. 886/2007, n. 2061/2007, n. 4209/2008 e n. 855/2010

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare, fino all'adozione del provvedimento che individuerà gli standard per la determinazione delle dotazioni organiche delle unità di degenza degli ospedali del Veneto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011, le disposizioni per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario regionale contenute nelle Deliberazioni n. 886/2007, n. 2061/2007, n. 4209/2008 e n. 855/2010, che si intendono integralmente richiamate.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 27 gennaio 2011

Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono approvate le linee guida e gli indirizzi per la corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale del Piano di Tutela delle Acque e delle relative norme tecniche di attuazione.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. per quanto in premessa esposto, di approvare il documento Allegato A, "Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Linee guida applicative", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di tutela delle acque a dare diffusione, anche attraverso pubblicazione sul sito internet della Regione, delle suddette linee guida e trasmetterle agli

Enti e Amministrazioni interessate nonché, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione consiliare.

Allegato A

Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque
Linee guida applicative

Premessa
Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul Bur n. 100 del 8 dicembre 2009, la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (Pta), che sostituisce quasi interamente il Piano regionale di Risanamento delle Acque, con le modalità indicate all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il nuovo Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia e dal D.lgs 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'individuazione delle azioni e delle misure viene specificata nel dettaglio nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (allegato A3 alla Dcr n. 107 del 5/11/2009).

L'introduzione, con l'approvazione del Piano, di nuovi adempimenti e vincoli ha reso necessaria da parte della Giunta regionale, anche su richiesta di alcuni Enti, in primis alcune Amministrazioni provinciali, il chiarimento di alcuni aspetti, nonché l'indicazione delle modalità e tempistiche di adeguamento. Ai fini dell'applicazione uniforme delle Norme Tecniche del Piano, la Direzione regionale competente ha quindi realizzato un percorso di confronto in particolare con le Amministrazioni Provinciali, ma anche con tutti i soggetti pubblici o privati che sono intervenuti, anche al fine di individuare le più appropriate modalità applicative di alcuni aspetti delle Norme stesse.

Per i motivi sopraesposti si ritiene quindi necessario fornire gli indirizzi operativi di seguito riportati.

Il riferimento è agli articoli delle norme di piano approvate; per ogni articolo, o insieme di articoli, sono riportati il chiarimento o i chiarimenti richiesti da una o più Amministrazioni/soggetti. Il testo delle richieste, per semplicità di lettura, è qui omesso, ma è comunque a disposizione agli atti.

Art. 6 - Definizioni
Al comma 1, lettera w) (definizione di "scarico") si chiarisce che per rilasci da impianti di potabilizzazione si intendono i rilasci di acque provenienti dai "troppo pieni" degli impianti e dalle operazioni di manutenzione delle condotte di acque potabili.

Art. 12 - Aree sensibili (legato all'art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili)
Se uno scarico afferente ad un lago identificato quale area sensibile si trova oltre i 10 km a monte dalla linea di costa del lago stesso, non si applicano i limiti dell'art. 25 c. 2 lett. e).

Se invece lo scarico si trova entro i 10 km a monte della linea di costa del lago e recapita in un corso idrico privo d'acqua per la maggior parte dell'anno, comunque devono essere rispettati i limiti dell'art. 25 c. 2 lett. e).

Resta fermo che, per le acque reflue urbane, le disposizioni per gli scarichi in aree sensibili di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, valgono per scarichi provenienti da impianti di depurazione a servizio di agglomerati con oltre 10.000 A.E.

La distanza di 10 km va misurata lungo il corso d'acqua stesso.

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Comma 6: l'effetto dell'ampliamento di una cava in atto non in contatto diretto con la falda, qualora tale ampliamento an-

dasse ad interessare (in contatto diretto) un acquifero pregiato, è analogo all'apertura di una nuova cava in contatto diretto con l'acquifero stesso. Pertanto è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda, ma anche l'ampliamento di cave non in falda quando l'ampliamento stesso vada ad interessare (cioè sia in contatto diretto con) la falda.

Pertanto, nel territorio dei comuni di cui al comma 6 e fino all'approvazione del piano regionale dell'attività di cava, si evidenziano i seguenti casi:

1° caso - cava in atto già in contatto diretto con la falda e ampliamento previsto in contatto diretto con la medesima falda: non si tratta di "nuova cava in contatto diretto" e l'ampliamento è consentito.

2° caso - cava in atto non in contatto diretto con una falda e ampliamento previsto in contatto diretto con una falda (intendendosi una qualsiasi falda): si configura come "apertura di nuova cava in contatto diretto con la falda" e pertanto l'ampliamento non è consentito.

3° caso - cava in atto non in contatto diretto con la falda, ampliamento non in contatto diretto con la falda: consentito.

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

Relativamente alle attività permesse o meno nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si richiama l'attenzione in particolare sul fatto che l'art. 16, al comma 1 lettera d) vieta la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche (e acque di lavaggio) provenienti da piazzali e strade all'interno delle zone di rispetto per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Ciò in ragione della delicatezza di tali aree in relazione al loro uso e alla necessità di scongiurare rischi di contaminazione.

Pertanto non risulta possibile, all'interno della zona di rispetto, la realizzazione ad esempio di un parcheggio, di un piazzale o di una strada con dispersione e infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. In alternativa, è possibile realizzare il parcheggio, il piazzale o la strada, ma lo smaltimento delle acque meteoriche insistenti su di essi deve avvenire al di fuori della zona di rispetto stessa, zona che fino a diversa individuazione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali. La nuova delimitazione dovrà rispettare i criteri di cui alle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.lgs 11 maggio 1999 n. 152" (Accordo 12 dicembre 2002). Occorre inoltre evitare infiltrazioni di acque contaminate da zone esterne verso la zona di rispetto.

È possibile invece lo smaltimento sul suolo delle acque provenienti dai pluviali, purché sia escluso che tali acque siano suscettibili di contaminazioni.

Si fa presente che riguardo alla lettera f) del comma 1 dell'art. 16, rimane valido anche quanto stabilito dall'art. 94, comma 4, lettera f) del D.lgs 152/2006, ossia è attività vietata nelle zone di rispetto anche l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda e non solo di quelle per le quali si determina una connessione "diretta" con la falda come testualmente riportato nel Piano di Tutela.

In altri termini l'articolo 94 stabilisce che il divieto opera anche nel caso in cui vi sia un "potenziale" contatto, non ancora effettivo, tra cava e falda.

Nel Pta, quindi, per la necessaria coerenza con il D.lgs 152/2006, il concetto di "contatto diretto" deve essere interpretato, oltre che come contatto diretto effettivo, anche come "contatto diretto potenziale", dizione quest'ultima che corrisponde alla presenza di una condizione che determina la concreta possibilità di comunicazione tra il fondo dello scavo e la superficie della falda.

Sempre alla lettera f), tenuto conto dell'obiettivo di tutela di tutte le acque (sotterranee e superficiali), il termine "pozzo" deve evidentemente essere inteso in senso lato, ricomprendendo logicamente anche altre tipologie di opere di presa o captazione, ad uso acquedottistico, comprese quindi quelle da sorgente e da acque superficiali, che come i pozzi necessitano di tutela, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

Si precisa che sono esclusi dal divieto e dalle disposizioni di cui alla lettera f) i casi in cui non ci sia contatto diretto, effettivo o potenziale, tra la cava e l'opera di presa o captazione ad uso acquedottistico, come, ad esempio, nel caso in cui la cava sia situata ad una sufficiente distanza a valle rispetto all'opera di presa o di captazione.

Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione

In riferimento al comma 3, si precisa che le tabelle 1 e 2 dell'allegato A alle Norme Tecniche di riferiscono alle acque reflue urbane. Per gli scarichi industriali si utilizzano le tabelle dell'allegato B. Per gli scarichi sul suolo si utilizza la tabella 2 dell'allegato C.

Art. 19 - Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie

Le norme del Prra che rimangono in vigore e quelle che invece vengono abrogate sono identificate all'art. 19 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare si precisa che, del Prra, non sono più in vigore le Norme Tecniche di Attuazione, le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature, le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici.

Art. 20 - Obblighi di collettamento

È fatto obbligo alle utenze domestiche di collegarsi comunque alla fognatura, la quale deve essere dotata di impianto di depurazione terminale (almeno in previsione con dettagliato cronoprogramma dell'intervento, se non già esistente). Una rete fognaria per acque reflue urbane non può essere prevista senza un impianto di depurazione finale. Se si riscontra la presenza di fognature per acque reflue urbane senza impianto di depurazione finale, si tratta per la stragrande maggioranza di condotte realizzate per l'allontanamento di acque meteoriche, quindi nate esclusivamente con funzione di gestione idraulica delle acque, e che con il tempo, per diversi motivi, si sono "trasformate" in collettori di acque reflue urbane. La problematica inerente le condotte di acque reflue senza impianto di depurazione terminale, viene affrontata e pianificata in sede di Piano d'Ambito; è questo il momento di confronto privilegiato tra gli interessati (AATO, Comuni e gestori) per l'individuazione dei casi specifici e per la definizione delle priorità di intervento.

Per quanto attiene la necessità di esplicitare il divieto di realizzare collettori senza impianti di depurazione, si evidenzia che ciò appare superfluo in quanto la realizzazione di nuove condotte fognarie è soggetta all'acquisizione di un parere preventivo regionale, oltre che all'approvazione dell'A.A.T.O. in quanto autorità competente, ai sensi della Lr 15/95; tale parere, evidentemente, non può prescindere dall'acquisizione della certezza non solo dell'esistenza di un trattamento finale, ma anche della capacità di quest'ultimo di far fronte ai nuovi carichi previsti con le opere fognarie da realizzare.

Al comma 7, per recapito alternativo (per acque cosiddette "pulite") si intendono le condotte "bianche", ossia destinate al collettamento delle acque meteoriche, le acque superficiali o il suolo (nel rispetto dei relativi limiti allo scarico). In relazione a questo aspetto, le acque reflue di cui all'art. 37 comma 9 sono acque reflue industriali già trattate (o che comunque rispettano i limiti allo scarico), che normalmente non dovrebbero essere recapitate in condotta bianca, per le quali in via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, è ammesso provvisoriamente il recapito nelle condotte di cui all'articolo 39 comma 5 (ossia nelle condotte bianche). Tali acque, prima di essere immesse in condotta bianca, devono rispettare i limiti riferiti al recettore finale della condotta bianca: ossia devono rispettare i limiti per le acque superficiali, se lo scarico della condotta bianca avviene in acque superficiali, o i limiti per lo scarico sul suolo se lo scarico della condotta bianca avviene sul suolo.

Le utenze domestiche sono sempre ammesse in fognatura, in quanto la funzionalità e la potenzialità dell'impianto dovrebbero essere programmate per accogliere le utenze domestiche presenti e previste nel prossimo futuro nel territorio.

Per quanto riguarda le utenze industriali, si rimanda a quanto prescritto dal comma 9 dell'art. 20.

Per gli agglomerati sotto soglia S, le Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque prevedono che sia sufficiente un trattamento primario con vasca tipo Imhoff o con sistema che garantisca un analogo livello di protezione ambientale. Nel caso in cui tale trattamento primario non sia centralizzato ma venga realizzato presso le singole utenze domestiche, il successivo collettore raccoglie reflui già trattati convogliandoli verso uno scarico unitario nel corpo idrico ricettore finale. In tali casi, l'autorizzazione dello scarico terminale di questi collettori, senza l'obbligo del rispetto dei limiti di accettabilità, viene rilasciata dalla Provincia al gestore del Servizio Idrico Integrato. Il gestore del Servizio Idrico Integrato peraltro dovrà assicurare, con una corretta gestione del sistema, un abbattimento degli inquinanti paragonabile a quello di un sistema primario centralizzato. I sistemi di trattamento individuali rimangono in funzione fino alla realizzazione dell'impianto di depurazione terminale, qualora previsto dal Piano d'Ambito. Salvo i casi in cui il rapporto costi/benefici sia sfavorevole e salvo i casi di impossibilità tecnica, connessi alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche, l'AATO deve predisporre un cronoprogramma di realizzazione di adeguato impianto di depurazione, da sottoporsi alla valutazione, per eventuali controdeduzioni, dell'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico terminale.

Nel caso di collettori fognari esistenti con potenzialità inferiore a 50 A.E si possono applicare, come trattamento finale, le norme previste dall'art. 21 del Pta o altri sistemi di trattamento purché equivalenti per efficacia.

La disposizione del comma 14 dell'art. 20 "L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane." non è in contrasto con il comma 4 del D.lgs 152/2006 "…gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità d'Ambito" in quanto i regolamenti sopracitati, che devono essere rispettati, tengono in considerazione anche la capacità dell'impianto di depurazione di trattare i reflui che vi arrivano. L'ammissione degli scarichi di acque reflue domestiche, in base al D.lgs 152/2006, non è quindi incondizionata, ma è subordinata al rispetto dei sopracitati regolamenti.

La "funzionalità" dell'impianto viene valutata sia in termini di portata idraulica che di carico organico.

Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, per gli impianti di trattamento di potenzialità inferiore alla soglia S, che presentano un trattamento secondario e ricevono anche scarichi industriali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può stabilire prescrizioni più restrittive, per il rispetto dei limiti ritenuti più opportuni ai fini di garantire un livello di protezione ambientale almeno paragonabile a quello esistente prima dell'entrata in vigore del Pta. Se invece i medesimi impianti - ossia quelli di potenzialità inferiore alla soglia S che presentano un trattamento secondario - non ricevono scarichi industriali, sono soggetti al solo rispetto delle percentuali di riduzione per Solidi Sospesi Totali (SST), BOD5 e COD di cui al comma 3 dell'art. 22, fatta salva diversa disposizione esplicita nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, che potrà contenere la prescrizione del rispetto dei limiti. Gli obblighi previsti per la gestione e manutenzione degli impianti sopracitati sono quelli stabiliti al comma 6 dell'art. 22.

Per i sistemi di trattamento < S l'art. 26 comma 5 delle Norme Tecniche non fissa un numero minimo annuo di campioni in carico all'autorità di controllo; eventuali controlli da parte di ARPAV (con frequenza di riferimento minore rispetto a quella stabilita dal comma 5 dell'art. 26 per gli impianti da S a 1999 AE) dovranno pertanto essere concordati con la Provincia.

Per la verifica delle percentuali di riduzione di cui al comma 3 dell'art. 22 dovranno essere effettuati campionamenti in ingresso e in uscita agli impianti.

Le disposizioni secondo cui le vasche Imhoff, sotto soglia S, devono essere ("possibilmente", ai sensi del comma 2 dell'art. 22) dotate di sistemi di affinamento del refluo, quali lagunaggio, fitodepurazione, ecc., si applicano ai nuovi impianti sotto soglia S. I parametri di dimensionamento minimo dei comparti di sedimentazione e digestione (0,05 m3 + 0,15 m3 per A.E.) si applicano soltanto per le nuove vasche. Le vasche esistenti, ossia quelle con progetto già approvato prima dell'entrata in vigore del Pta, pertanto non devono essere adeguate.

Se il richiedente dimostra di rispettare le rese di abbattimento del comma 3, anche con un sistema diverso dalla vasca Imhoff, (ad esempio con lagunaggi etc.), è possibile prescindere dall'obbligo del dimensionamento del comma 2. Infatti il comma 2 recita "oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori". È quindi evidente che se

l'"altra tecnologia" scelta prevede ad esempio un sistema di lagunaggio o di fitodepurazione, i parametri di dimensionamento di cui al comma 2 non sono pertinenti (e quindi non sono obbligatori).

Le disposizioni relative ai requisiti tecnici e gestionali degli impianti di trattamento indicate negli artt. 22 e 23 delle Norme di Attuazione e negli Indirizzi di Piano si applicano anche agli impianti di trattamento gestiti interamente da soggetti privati, che trattano acque reflue convogliate in reti fognarie gestite interamente da privati.

La copertura delle vasche, di cui al comma 7, vale per le vasche Imhoff di potenzialità inferiore alla soglia S, nonché per altre vasche utilizzate come sistemi di affinamento accoppiati alla Imhoff o come sistemi di depurazione di diversa tecnologia, inferiori alla soglia S. Sono ovviamente esclusi dalla copertura i bacini di lagunaggio e fitodepurazione.

Per quanto riguarda le tecnologie in uso, il comma 8 già prevede che "è ammessa ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori", pertanto non è ovviamente obbligatorio alcun adeguamento, se la tecnologia in uso già assicura un adeguato trattamento.

I commi 8 e 9 dell'art. 22 non vietano espressamente di convogliare, in impianti di trattamento sotto soglia S, con un sistema di trattamento secondario (o con un sistema equivalente per efficacia), reflui industriali a prevalente carico organico. Naturalmente non devono ostare motivi tecnici e gli oneri economici non devono essere eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e il carico idraulico e inquinante degli scarichi deve essere compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione finale (comma 9 art.20). Tuttavia occorre tenere presente che il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "in presenza di reti separate è vietato scaricare in fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. (…) Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro 2 anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano."

Comma 6: in casi particolari (zone montane, terreni impervi, difficilmente accessibili etc…) la frequenza di pulizia può essere minore di quella indicata; le motivazioni della ridotta frequenza vanno debitamente documentate nel quaderno di manutenzione.

Comma 13: gli impianti a forte fluttuazione stagionale devono essere individuati dalle AATO, come stabilito all'art. 6 (definizioni) lettera t) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Comma 15: La situazione ambientale, ossia la natura dei corpi idrici recettori, nonché i periodi di più elevata affluenza, sono diversi per gli impianti nelle zone costiere delle province di Venezia e Rovigo, per gli impianti nelle zone montane in Provincia di Belluno, Vicenza e Verona e per l'impianto di Peschiera del Garda: è opportuno pertanto tenere conto della specifica situazione locale (in particolare la natura del corpo recettore) nella fissazione dei limiti temporanei per il periodo transitorio.

La fissazione dei valori limite temporanei di emissione nel periodo transitorio spetta all'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come stabiliscono il comma 15 dell'art. 22 nonché il comma 7 dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione alle conoscenze specifiche che la medesima Autorità possiede sugli usi dei corpi idrici recettori finali e sulle caratteristiche ambientali dell'area.

Il numero di campionamenti e analisi per determinare la media annua di fosforo, e se del caso di azoto, per gli impianti a forte fluttuazione stagionale dovrebbe essere, in alternativa:

- quello stabilito dal D.lgs 152/2006, allegato 5 per la massima potenzialità dell'impianto;
- se si può individuare chiaramente nell'impianto una sezione (linea) che in determinati periodi è effettivamente non funzionante, il numero e la frequenza dei controlli possono essere commisurati alla effettiva potenzialità dell'impianto nei diversi periodi.

Comma 16: Nonostante le caratteristiche del territorio regionale, e in particolare del sottosuolo, presentino alcune analogie in determinate porzioni di territorio, si ritiene non opportuno stabilire linee guida uniformi per tutto il territorio regionale, in quanto la valutazione è demandata alla relazione che descrive l'andamento delle portate del corso d'acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito. In ogni caso, se il corpo idrico recettore dello scarico è un corso d'acqua asciutto per gran parte dell'anno, ad eccezione dei periodi di maggiore piovosità, si conviene comunque di considerare tale recettore come corpo idrico superficiale, come già stabilito anche dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 12/2002. Naturalmente l'autorizzazione deve tenere conto del periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico e del substrato su cui scorre, e stabilire prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità autodepurativa del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee, come disposto al comma 16 dell'art. 22 e al comma 8 dell'art. 23.

Comma 17: Per le nuove autorizzazioni, l'autorizzazione allo scarico necessita dell'acquisizione preventiva del nulla osta idraulico. È necessario dunque che nell'istruttoria, compresa l'eventuale acquisizione del parere delle competenti Commissioni (CTRA o CTPA), sia attivamente coinvolto l'Ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico. Sempre per le nuove autorizzazioni, può essere previsto un tacito assenso (ossia non è necessario richiedere nuovamente il nulla osta) per il rinnovo dell'autorizzazione, se non sono intervenute modificazioni nelle caratteristiche dello scarico.

L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuove autorizzazioni.

Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione.

Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico.

Per nulla osta idraulico si intende anche il "parere favorevole" rilasciato dall'Autorità competente per gli aspetti idraulici.

Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d'acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo.

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E.

Comma 1: Per gli impianti di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E. non è previsto un termine di adeguamento alla tipologia di trattamento prescritta, in quanto già il D.lgs152/06 (allegato 5), e prima ancora il D.lgs 152/99, prevedevano l'opportunità di un trattamento secondario (fanghi attivi o biomassa adesa); inoltre il comma 1 dell'art. 23 prevede comunque la possibilità di un "trattamento equivalente".

Le situazioni in cui deve essere attivata la disinfezione sono sostanzialmente quelle indicate al comma 1, che elenca una serie di casi, comunque in forma non esaustiva. Nell' "uso irriguo", per le finalità dell'articolo in parola, si comprendono anche le derivazioni per utilizzi diversi da quello irriguo, ma che a valle dell'utilizzo che potremmo definire "primario", sono utilizzate anche per l'irrigazione. Generalmente quanto più il punto di prelievo dell'acqua per utilizzo irriguo è vicino allo scarico dell'impianto di depurazione, tanto più la qualità dell'acqua è influenzata dalla presenza di quest'ultimo; la distanza comunque deve essere valutata caso per caso in relazione soprattutto alla portata del corso d'acqua e alle caratteristiche morfologiche dell'alveo e delle sponde e quindi alla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

Si precisa che anche i canali artificiali che confluiscono in aree balneabili sono soggetti alla "regola dei 50 km". Infatti nell'art. 23 comma 1 si parla di tutti i corsi d'acqua, quindi compresi gli artificiali e i corsi d'acqua non significativi.

Comma 4: fino a diversa specificazione si utilizzano i quaderni di manutenzione già previsti dalla Lr 33/85 e s.m.i., art. 38. Ciò vale anche per l'art. 22 delle Norme Tecniche.

Comma 7: valgono le medesime considerazioni formulate per l'art. 22 comma 15.

Comma 8: valgono le medesime considerazioni formulate per l'art. 22 comma 16.

Comma 9: valgono le medesime considerazioni formulate per l'art. 22 comma 17.

Comma 10: Relativamente al trattamento dei rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, la rivalutazione riguarda soltanto le autorizzazioni. Le comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 110 del D.lgs 152/2006 non vanno rivalutate.

Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

Il comma 2 stabilisce una differenziazione dei limiti da rispettare in funzione della potenzialità dell'impianto e alle zone omogenee di protezione.

Dal combinato disposto dei commi 2 e 4, si evince che l'obbligo di rispetto dei limiti di tabella 1 allegato A colonna D, espresso al comma 4, è riferito solo agli impianti ≥ 2.000 AE; una diversa interpretazione porterebbe a una contraddizione con il comma 2 che invece chiaramente e inequivocabilmente stabilisce che i limiti si applicano secondo le soglie di potenzialità e le zone omogenee di protezione.

Vale quindi la differenziazione dei limiti da rispettare in funzione della potenzialità dell'impianto, come stabilita al comma 2 dell'art. 24.

I limiti della Tabella 1 dell'Allegato A si riferiscono alla potenzialità in AE dei singoli impianti di depurazione, come stabiliscono le due righe introduttive alla tabella 2 dell'allegato A (che è collegata alla tabella 1).

Il riferimento agli agglomerati invece vale per l'art. 25 e quindi per i parametri azoto totale e fosforo totale (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili). Si veda il comma 1 dell'art. 25.

Nell'articolo 30 (anche per esso è presente il riferimento agli agglomerati) gli scarichi provenienti da agglomerati con un n. di AE ≥ S, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica ecc.…, possono recapitare sul suolo, e devono rispettare i limiti allo scarico sul suolo (tabella 2 allegato C, e non la tabella 1 dell'allegato A).

Art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

L'art. 106 comma 1 del D.lgs 152/2006 fa riferimento ad agglomerati con "oltre" 10.000 AE. Quindi si ravvisa la coerenza con l'art. 25 del Pta che si riferisce ad agglomerati con "più di" 10.000 AE. Il numero di AE pari a 10.000 quindi non è in ogni caso compreso.

Per gli impianti i cui scarichi recapitano in aree sensibili si applica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25, la Dgr n. 551/2009, fino a nuova verifica del rispetto della percentuale di riduzione di azoto e fosforo.

La predetta Dgr n. 551/2009 stabilisce che, fino all'individuazione degli agglomerati da parte della Regione Veneto, i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al D.lgs152/2006 si applicano agli impianti di potenzialità uguale o superiore a 10.000 AE. Ne consegue che, ora che gli agglomerati sono stati definiti (con Dgr 3856 del 15/12/2009), i limiti sono riferiti agli impianti che servono gli agglomerati con più di 10.000 AE.

Il periodo di riferimento per il calcolo della media è definito nell'anno solare 1/1 - 31/12, per ogni anno. Per il calcolo della media si parte quindi dal 1 gennaio 2010. È decaduto quindi quanto previsto dalle norme in regime di salvaguardia (periodo di riferimento dal 1 marzo al 28 febbraio).

Comma 1: I limiti ridotti per azoto e/o fosforo, in base a quanto stabilito dalla Direttiva 91/271/Cee, devono essere applicati anche agli impianti di potenzialità inferiore a 10.000 A.E. e anche alle vasche Imhoff, qualora essi siano a servizio di un agglomerato con più di 10.000 A.E.

Sono previsti 3 anni per l'adeguamento degli impianti che recapitano in aree sensibili indicate dall'articolo 25 attraverso bacini scolanti, dalla data di pubblicazione del Piano. E ciò eventualmente anche al fine del raggiungimento del 75% di riduzione del carico complessivo di azoto o fosforo. Il rispetto di tale percentuale di riduzione complessiva, consentirebbe agli impianti più piccoli, e in particolare a quelli sotto la soglia S, per i quali indubbiamente si pongono problemi tecnici di adeguamento, di non doversi adeguare obbligatoriamente al rispetto dei limiti.

In alternativa, o in aggiunta a quanto detto, vi è naturalmente la possibilità, da valutare tecnicamente, anche in funzione della conformazione del territorio, di dismettere gli impianti più piccoli convogliando i reflui verso gli impianti di maggiore potenzialità.

Comma 3: l'applicazione della Dgr 551/2009 (e delle eventuali deliberazioni successive), non deve in alcun modo costituire un incentivo ad una minore attenzione da parte dei gestori dei singoli impianti ad un adeguato abbattimento dell'azoto (ciò naturalmente vale anche per il fosforo) in ingresso. Risulta evidente che un eventuale peggioramento delle performances attuali di abbattimento potrebbe infatti comportare il rischio di un mancato raggiungimento dell'obiettivo del 75% di abbatti-

mento dell'azoto totale in ingresso, con il conseguente obbligo del rispetto dei limiti normativi ai singoli scarichi.

Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

Comma 1: si precisa che, in conformità a quanto indicato al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 ("e di altri limiti definiti in sede locale"), anche per i parametri correlati ai processi produttivi delle aziende allacciate alla fognatura e da analizzare allo scarico dell'impianto di trattamento finale, va considerato (ad eccezione dei parametri microbiologici) il campione medio ponderato nell'arco di 24 ore, per il controllo della conformità ai limiti di emissione.

Comma 2: in relazione alle caratteristiche dei campionatori automatici per gli scarichi di acque reflue urbane, di cui all'art. 26, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, si precisa che l'installazione di "autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato", in prima lettura, non può che ritenersi applicabile da subito ai nuovi impianti di depurazione con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E., intendendosi per "nuovi" quelli autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano di tutela della acque.

Tuttavia, va da sé che la disposizione in parola formalmente non esime dall'obbligo di adeguamento gli impianti esistenti.

Nell'ambito delle valutazioni comunque si dovranno tenere in debita considerazione le caratteristiche degli autocampionatori esistenti nonché le modalità della loro gestione, e la conseguente loro idoneità a fini dell'ottenimento di un campione rappresentativo. ARPAV dovrà quindi valutare l'idoneità dei campionatori già installati, nonché le modalità della loro gestione, e comunicare alla Provincia l'esito di tale valutazione. Nel caso sia riscontrata la loro non idoneità, la Provincia prescrive il loro adeguamento, assegnando un termine di sei mesi.

Comma 3: l'adeguamento degli impianti al fine del rispetto delle condizioni stabilite al comma 3 deve essere attuato entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida applicative.

Comma 4: nell'applicazione della tabella di cui al comma 4 dell'art. 26, si considerano i campioni effettuati dal Gestore solo nel caso in cui questo sia stato delegato a prelevarli e analizzarli.

Comma 5: per i parametri di cui alle tabelle 1 (BOD5, COD, Solidi Sospesi) e 2 (P tot., N tot.) dell'allegato 5 al D.lgs 152/06, è possibile che una parte dei campionamenti e analisi venga effettuata dal gestore (su apposita delega), come previsto dall'allegato 5 al D.lgs152/2006, punto 1.1. Il gestore deve garantire un sistema di rilevamento e trasmissione dati all'autorità competente ritenuto idoneo da quest'ultima. I dati prodotti dal gestore devono essere compatibili, come metodologia utilizzata, con quelli prodotti da ARPAV. La materia della delega dei controlli è sottoposta alla disciplina definita con apposito provvedimento regionale.

Comma 8: se un impianto di trattamento di acque reflue urbane riceve scarichi industriali, l'Arpav, nell'analizzare il campione prelevato allo scarico dell'impianto di trattamento, sceglie, tra i vari parametri della pertinente colonna dell'Allegato A - tabella 1 delle Norme Tecniche del Pta, quelli correlati ai processi produttivi delle aziende allacciate.

Comma 9: si conferma la non necessità di vidimazione dei quaderni di registrazione.

Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri

Si ribadisce che l'art. 28 è esclusivamente riferito agli scarichi di acque reflue urbane e che l'articolo non intende definire l'idoneità o meno dell'utilizzo irriguo dei corsi d'acqua.

Gli scarichi nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia seguono la normativa specifica (vedasi anche comma 6 art. 2).

Art. 30 - Scarichi sul suolo

Le acque di raffreddamento provenienti da civili abitazioni o da palazzine uffici anche afferenti a stabilimenti industriali, non sono configurabili come scarichi se sono fornite da pubblico acquedotto e se non vengono contaminate durante il processo di raffreddamento.

Le acque di condensa provenienti dagli impianti di climatizzazione a servizio di civili abitazioni, uffici etc.. non costituiscono scarichi.

Comma 4: uno scarico sul suolo posto ad una distanza superiore a quelle indicate (in funzione della portata) è automaticamente derogabile e quindi è ammesso lo scarico sul suolo senza necessità di ulteriori accertamenti sull'impossibilità tecnica o sull'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili. Pertanto la verifica dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità va fatta solo per scarichi a distanze minori di quelle previste distinte a seconda della portata di scarico.

Art. 31 - Scarichi nel sottosuolo

È sancito il generale divieto allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, a meno di alcune tipologie particolari per le quali tuttavia è previsto (comma 2) un controllo qualitativo da parte dell'Arpav.

L'intenzione espressa nell'articolo 31 è di stabilire che l'organo tecnico di controllo (in questo caso ARPAV) deve eseguire le analisi sulle acque di scarico, a spese del richiedente, prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione di scarichi nel sottosuolo è la seguente:

- l'istanza è presentata alla Provincia, completa di tutta la documentazione;
- la Provincia chiede parere tecnico all'Arpav, sulla base della documentazione presentata;
- la Provincia, tenuto conto del parere tecnico di Arpav, rilascia una autorizzazione preventiva che permette la realizzazione dell'impianto e l'attivazione dello scarico, subordinando la conferma dell'autorizzazione all'invio del certificato di fine lavori e del controllo da parte di Arpav;
- Arpav, dopo l'attivazione dello scarico, effettua una verifica con controllo analitico dello scarico stesso, con onere a carico del richiedente;
- La Provincia, se le analisi Arpav danno esito favorevole, conferma l'autorizzazione; diversamente, l'autorizzazione definitiva viene sospesa e sarà concessa una volta effettuate le necessarie modifiche impiantistiche; in caso di esito sfavorevole, l'autorizzazione potrà essere revocata/negata.

Le analisi da eseguire successivamente, con frequenza e modalità prescritte dall'autorizzazione, sull'acqua prelevata e restituita, in analogia con quanto previsto al comma 2 per le

analisi richieste ai fine di ottenere l'autorizzazione definitiva allo scarico, saranno da eseguirsi a cura e spese del richiedente.

L'isolamento degli acquiferi deve essere garantito sia dalla geologia del sottosuolo, sia dalla corretta progettazione ed esecuzione dei pozzi che impediscano l'interconnessione tra falde differenti, da verificare con l'esecuzione di test idrogeologici appositamente effettuati.

Artt. 22, 24, 30 e 32 - Tempi di adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

A seguito dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque (Pta), per gli impianti di depurazione le soglie di potenzialità, collegate alle "colonne" dei limiti da rispettare sono mutate rispetto quelle del Piano regionale di Risanamento delle Acque (Prra).

In generale c'è una semplificazione rispetto al Prra, con un minor numero di soglie per l'applicazione delle tabelle di rispetto dei limiti. Si deve però evidenziare che alcuni impianti ricadenti in determinati "intervalli" di potenzialità, risultano ora soggetti a limiti allo scarico diversi, e in alcuni casi più restrittivi, rispetto al passato.

Le variazioni sono differenziate a seconda della zona omogenea di protezione:

- Zona montana: la fascia dei piccoli impianti (soggetti a limiti meno restrittivi) ora è estesa fino ai 10.000 AE (in precedenza fino a 5.000 AE), mentre per gli impianti con potenzialità da 10.000 a 60.000 AE ora i limiti sono leggermente più restrittivi. Non vi è nessun cambiamento oltre i 60.000 AE.
- Zona di ricarica: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella D) ora parte da 2.000 AE in su, precedentemente col Prra partiva da 1.500 AE in su (conseguentemente gli impianti con potenzialità compresa tra 1.500 AE e 2.000 AE ora hanno limiti meno restrittivi). Per il resto non vi è alcun cambiamento.
- Zona di pianura ad alta densità insediativa: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella C) ora parte da 2.000 AE in su mentre nel Prra partiva da 5.000 AE in su (quindi gli impianti con potenzialità compresa tra 2.000 AE e 5.000 AE ora hanno limiti più restrittivi). Per gli impianti da 10.000 a 60.000 AE oggi i limiti sono leggermente più restrittivi. Non vi è alcun cambiamento oltre i 60.000 AE, mentre hanno limiti leggermente meno restrittivi gli impianti da 1.500 AE a 2.000 AE.
- Zona di pianura a bassa densità insediativa: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella C) ora parte da 2.000 AE in su, precedentemente col Prra partiva da 5.000 AE in su (quindi gli impianti da 2.000 AE a 5.000 AE ora hanno limiti più restrittivi). Oltre i 10.000 AE adesso i limiti sono leggermente più restrittivi, mentre hanno limiti leggermente meno restrittivi ora gli impianti da 1.500 AE a 2.000 AE.
- Zona costiera: la tabella più restrittiva per questa zona (tabella C) ora parte da 2.000 AE in su mentre nel Prra partiva da 5.000 AE in su (quindi gli impianti da 2.000 AE a 5.000 AE ora hanno limiti più restrittivi). Hanno limiti leggermente meno restrittivi gli impianti da 1.500 AE a 2.000 AE.

La classe di impianti soggetta a cambiamenti più restrittivi è pertanto quella da 2.000 a 5.000 AE con scarico in zona di pianura ad alta densità insediativa, zona di pianura a bassa densità insediativa e zona costiera, dal momento che nel Prra erano soggetti alla colonna C2, mentre nel Pta risultano soggetti alla colonna C (ex A2). Per questi impianti vari parametri hanno limiti più restrittivi, in particolare, ad esempio, l'ammoniaca che passa da 30 a 15 mg/L, e il fosforo da 15 a 10 mg/L.

Alcune restrizioni ci sono anche per gli impianti con potenzialità compresa tra i 10.000 e i 60.000 AE con scarico in zona montana e di pianura (sia ad alta che a bassa densità insediativa) che sono passati dalla colonna A1 alla C (ex A2), ma le differenze riguardano solo azoto (ammoniaca da 20 a 15 mg/L, nitroso da 1 a 0,6 mg/L e nitrico da 30 a 20 mg/L) e fosforo.

Per gli altri impianti o non ci sono cambiamenti oppure i nuovi limiti diventano meno restrittivi (per esempio tra i 1.500 e i 2.000 AE).

In allegato A1 alle presenti linee guida applicative è riportato l'elenco degli impianti di potenzialità superiore ai 2.000 A.E. che presentano variazioni nelle colonne dei limiti da rispettare.

Per gli impianti per i quali sussistono variazioni nei limiti è necessario che quanto prima il gestore provveda all'aggiornamento della relativa autorizzazione, provinciale o regionale a seconda dei casi.

Non è invece necessario provvedere alla revisione dell'autorizzazione per gli impianti per i quali i limiti da rispettare o non sono mutati o sono meno restrittivi; il riferimento ai nuovi limiti del Pta può essere fatto al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

In relazione a quanto disposto all'art. 32 comma 4 "Gli scarichi in corpo idrico superficiale, di impianti di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 2000 AE devono conformarsi ai limiti di emissione previsti dalle colonne A, B, C, D, E della Tabella 1, Allegato A", nonché in relazione a quanto disposto agli artt. 22, 24 e 30, poiché alcuni impianti sono ora soggetti a limiti più restrittivi rispetto a prima dell'entrata in vigore del Piano di tutela delle Acque, oppure è previsto ora il rispetto di limiti dove in passato non erano previsti, è ragionevole ritenere che dal punto di vista tecnico il raggiungimento della conformità ai predetti limiti non possa essere conseguito istantaneamente. Pertanto si ritiene necessario stabilire un tempo di adeguamento: entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative, i gestori degli impianti coinvolti da tali cambiamenti devono predisporre un piano di adeguamento ai nuovi limiti, sentita la Provincia, che preveda la copertura finanziaria e i tempi necessari per la progettazione e la realizzazione e che tenga conto della necessità del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori. Il Piano di adeguamento, che deve essere inviato alla Provincia, deve prevedere l'effettivo rispetto dei nuovi limiti entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative, a meno che non ostino motivi di carattere tecnico, orografico, geomorfologico. Nel periodo transitorio, fino all'adeguamento previsto, per gli impianti esistenti vanno rispettati i limiti in vigore fino all'approvazione del Pta.

Se entro un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative non viene presentato il piano di adeguamento, si applicano i limiti del Pta.

Art. 33 - Sfioratori di piena delle reti fognarie miste

In base al comma 3, gli sfioratori esistenti che rispettano i commi 1 e 2 non sono soggetti ad autorizzazione. Tale esclusione non intende avvalorare l'ipotesi che per tutti gli altri debbano essere acquisite apposite autorizzazioni ambientali allo scarico. Infatti, proprio per la loro natura e funzione, trattandosi di elementi costruttivi a servizio della rete fognaria e dell'impianto di depurazione realizzati quali sistemi di emergenza idraulica la cui entrata in esercizio non è prevedibile con precisione, dipendendo dalle precipitazioni atmosferiche, gli sfioratori non possono essere ricondotti ad un regime autorizzativo che faccia riferimento a specifici limiti di emissione.

Già il Prra non prevedeva alcun limite allo scarico per gli sfiori di fognature miste, ritenendo adeguata, ai fini della salvaguardia ambientale, l'imposizione di specifici rapporti tra portata in tempo secco ed in tempo di pioggia differenziati nelle diverse sezioni degli schemi fognario-depurativo. L'impostazione sopra descritta è stata ripresa e confermata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Tale indicazione è avvalorata dall'art. 103 del D.lgs 152/2006 dove, al comma 1, punto "b", si ammette lo scarico sul suolo "per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie", non prevedendo per gli stessi alcun limite allo scarico.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Aato dovrà predisporre, entro un anno dall'approvazione delle presenti linee guida, un piano e un cronoprogramma per attuare gli interventi necessari all'adeguamento, che dovrà essere trasmesso a Regione, Provincia e Arpav per i rispettivi pareri di competenza. Il Piano di adeguamento deve prevedere l'effettivo rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di Giunta che emana le presenti linee guida applicative.

Relativamente al comma 4, una volta ricevuto dall'Aato il programma di adeguamento degli sfioratori di piena, la Provincia ne prende atto e, se necessario, può formulare osservazioni all'Aato. L'Aato deve controllare che entro il 2014 tutti gli sfioratori siano dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili.

Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

Generalità

Gli scarichi provenienti da attività produttive che presentino valori compresi entro i limiti della tabella dell'art. 34 comma 1 punto e.3) sono assoggettati alla stessa disciplina delle acque reflue domestiche. In caso contrario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque reflue industriali.

Effluenti di allevamento

I limiti e le prescrizioni tecniche per il convogliamento degli effluenti di allevamento agli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono stabiliti dal gestore dell'impianto, come specificato nel comma 3 dell'art. 34. Se i reflui sono trasportati mediante autobotte si applica l'art. 110 del D.lgs 152/06 e in particolare il comma 2.

Scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca

Anche se il comma 7 fa riferimento solo agli scarichi di attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca che hanno recapito diverso dalla fognatura (imponendo loro di rispettare i limiti di emissione della colonna C della tabella 1 Allegato A e di essere provvisti di sistema di disinfezione), il Pta non preclude la possibilità che questi, invece, recapitino in fognatura.

Tali scarichi, a prescindere dal loro recapito, continuano naturalmente ad essere disciplinati dall'art. 59 comma 8 della Lr 33/85 e s.m.i. che impone di sottoporre a trattamento di disinfezione tutti gli scarichi di ospedali, case di cura e istituti scientifici ove vengano impiegati virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo recettore o nelle pubbliche fognature.

Relativamente alla tematica del trattamento di disinfezione delle acque reflue dei servizi igienici di un'intera struttura ospedaliera, quindi non solo quelli provenienti dai reparti di chirurgia e di malattie infettive, si deve evidenziare che sia la legge 33/85 che il piano di Tutela delle Acque fanno riferimento a "…insediamenti adibiti a ospedali e case di cura…", cioè a tutto il complesso facente parte di un ospedale o casa di cura, e quindi anche a tutti i relativi servizi. In altre parole è necessario che vengano sottoposti a disinfezione anche gli scarichi provenienti dai servizi igienici delle strutture ospedaliere, di cura o di ricerca scientifica medica, nonché di qualsiasi altro servizio delle medesime strutture, e non solo gli scarichi delle acque reflue provenienti dai reparti di chirurgia e di malattie infettive, in quanto si ritiene che tutti questi scarichi siano potenzialmente contaminabili da agenti patogeni.

Art. 37 - Acque reflue industriali

Tabella 1 allegato B:

Nella tabella 1 dell'allegato B alle Norme Tecniche del Pta è riportato il parametro "Composti organici alogenati" in luogo di "solventi clorurati" presente nella tab. 3 dell'all.5 alla parte III del D.lgs152/2006, ciò per uniformità con il parametro "Composti organici alogenati", indicato nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 (elenco di sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria), corrispondente alla tabella 3 dell'allegato C al Pta.

Poiché tuttavia nella tabella 1 dell'allegato B alle Norme Tecniche del Pta è presente, con proprio limite, il parametro "pesticidi totali", che comprende anche quelli alogenati, con il parametro "Composti organici alogenati" (nella medesima tabella) si intendono, in definitiva, i "solventi clorurati", parametro presente nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs152/2006, questo per uniformità con il parametro indicato nel D.lgs 152/2006 ed anche per evitare fraintendimenti circa la tipologia di composti da analizzare.

Comma 2: analogamente a quanto detto per l'art. 30, uno scarico industriale sul suolo posto ad una distanza superiore a quelle indicate (rapportata alla portata) è automaticamente derogabile e quindi è ammesso lo scarico sul suolo senza necessità di accertamenti sull'impossibilità tecnica o sull'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali che, in tale caso, potrebbe considerarsi sottintesa in quanto sono superate le distanze individuate. Pertanto la verifica dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità va fatta solo per scarichi a distanze inferiori di quelle previste distinte a seconda della portata di scarico.

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Il comma 2 dell'art. 38 vale solo se la fognatura è mista.

Se nella rete mista con presenza di sfiori confluiscono scarichi industriali, effettivamente non sono previste deroghe per gli scarichi industriali stessi (art. 38, comma 2). Si precisa che tra gli sfioratori di cui tratta il comma 2 dell'art. 38, si include anche quello normalmente in testa all'impianto di trattamento finale. Le deroghe per gli scarichi industriali sono previste qualora non ci siano sfiori, (fognatura nera), e se lo scarico della fognatura (scarico del depuratore finale) rispetta i limiti per esso previsti.

Buona parte delle reti di fognatura a servizio degli agglomerati regionali è di tipo misto e pertanto la presenza nel territorio di allacciamenti di scarichi industriali a fognature di questa tipologia è molto diffusa; tra questi scarichi, attualmente molti beneficiano di deroghe ai limiti previsti dalla tab. 3, allegato 5 alla parte III a, colonna "scarico in rete fognaria", ripresa dalla tab. 1, allegato B, colonna "scarico in rete fognaria" delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela. La motivazione del disposto del comma 2 dell'art. 38 è di evitare che in caso di pioggia, attraverso gli sfiori, siano rilasciati nell'ambiente ingenti carichi industriali non depurati.

A fronte di tale situazione si ravvisa la necessità di individuare modalità e tempistica che consentano alle attività esistenti e già allacciate alla rete fognaria prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque, di provvedere all'adeguamento alle nuove norme, senza determinare con ciò interruzione dell'attività e del servizio, cosa ovviamente impensabile e insostenibile.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, appare necessario adottare il seguente indirizzo.

A seguito dell'entrata in vigore del Pta, le attività industriali che intendono chiedere ex novo l'allacciamento in fognatura di tipo misto, con conseguente presenza di sfioratori, devono, da subito, rispettare le condizioni previste dall'art. 38 del Piano.

Diversamente dicasi per gli scarichi già autorizzati alla data di pubblicazione sul Bur del Pta: per questi, pur persistendo l'obbligo di adeguamento, va evidenziata la carenza di una disciplina transitoria; pertanto va verificata preventivamente in via analogica la possibilità che l'adeguamento sia attuato con una tempistica che risulti rispettosa degli obiettivi di qualità imposti dalla normativa di rango comunitario.

Infatti, la previsione di vincoli ulteriori allo scarico in fognatura per le acque reflue industriali rappresenta una misura aggiuntiva, destinata ad integrare le misure del Piano, inserita dalla Regione nella propria pianificazione.

Detta misura aggiuntiva appare riconducibile al genus dei 'programmi di misurè, espressamente previsti dall'art. 116 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, alle misure supplementari, non imposte dall'obbligo di ottemperanza a direttive comunitarie o leggi statali, ma rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione regionale.

In particolare, il divieto di scarico con limiti superiori a quelli previsti per lo scarico in fognatura, in presenza di sfioratori di piena, rientra tra le misure supplementari che le Regioni hanno facoltà quindi, e non già l'obbligo, di adottare rientrando nel punto v) 'riduzione delle emissionì della lista 'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misurè, di cui all'Allegato 11, Parte III del D. Lgs. 152 del 2006.

A riguardo, in base all'art. 116 D.lgs 152/2006 comma 1, ultimo periodo, i programmi di misure vanno approvati entro il 2009 (circostanza questa di fatto verificatasi con l'approvazione del Pta intervenuta nel 2009) e attuati dalla Regioni entro il 2012.

Conseguentemente, mentre per le nuove domande di autorizzazione allo scarico si dovrà applicare la misura supplementare di cui all'art. 38 c. 2 del Pta, per gli scarichi esistenti, questa dovrà essere attuata entro il 2012, alla stregua di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 152/2006.

Dato che lo scopo è quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica, come previsto dalla normativa di settore, qualora, decorso il termine sopra indicato, si dovessero verificare situazioni di oggettiva e giustificata non conformità dello scarico, il titolare dello stesso dovrà adottare strumenti tecnici e regole gestionali che diano garanzia dell'interruzione del conferimento dei reflui, durante l'esercizio degli sfioratori in situazioni di emergenza.

Va da sé che tali adempimenti restano assoggettati al preventivo controllo dell'autorità competente.

Gli sfiori sono regolamentati, in linea generale (indipendentemente dalla presenza di scarichi industriali in fognatura) anche dall'art. 33.

Il controllo sul rispetto dei commi 1 e 2 viene esercitato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Riguardo al comma 2, la Provincia, quale ente preposto, deve controllare che lo scarico della fognatura (ossia dell'impianto di depurazione finale) rispetti i limiti per esso previsti. Nei casi previsti del comma 2 (ossia in assenza di sfioratori), come detto dal comma stesso, il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura superiori a quelli delle prescritte tabelle.

Si precisa che lo scarico proveniente da un impianto di trattamento del percolato a servizio di una discarica è da considerarsi scarico industriale.

Relativamente al comma 5, è opportuno che l'elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in fognatura comprenda anche le caratteristiche dello scarico in fognatura.

Articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

L'articolo si configura come una norma necessaria, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal Pta ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 152/2006 e della prevenzione del rischio idraulico.

L'articolo regolamenta la gestione delle acque di dilavamento, anche con riferimento all'unico indirizzo regionale precedentemente in vigore, ossia la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4833/1996.

Comma 1: per le tipologie di insediamenti di cui all'allegato F, che presentano potenziale pericolo di dilavamento delle sostanze indicate nel medesimo articolo 39, deve essere previsto di norma almeno il trattamento delle acque di prima pioggia; è possibile escludere i casi in cui sono realizzate le condizioni o le misure previste dal comma 2, che prevede la possibile esistenza di zone in cui il dilavamento può non avvenire. L'Autorità competente deve tra l'altro verificare che la presenza di concentrazioni inquinanti riscontrate nelle analisi, sia effettivamente connessa con le attività esercitate nello stabilimento e non attribuibile ad elementi o circostanze non dipendenti dall'attività esercitata.

La relazione di cui al comma 1 dovrà considerare le so-

stanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006, in situazioni particolari legate alle sole attività, cicli produttivi e lavorazioni effettivamente presenti sul sito, dovranno essere prese in considerazione anche altre sostanze "pregiudizievoli per l'ambiente", qualora il loro quantitativo scaricato con le acque meteoriche di dilavamento possa pregiudicare significativamente lo stato dei corpi idrici e qualora il grado di pregiudizio ambientale correlato con lo scarico in oggetto, sia verificabile da parte dell'Autorità competente.

Riguardo all'analisi delle acque meteoriche da eseguirsi da parte dell'azienda ai fini dell'apposita relazione da predisporsi in ottemperanza al comma 1, la stessa dovrà eseguirsi naturalmente dopo un periodo di tempo secco ragionevolmente lungo, sulle acque di prima pioggia e su quelle di seconda pioggia.

Comma 2: tra i sistemi di protezione ("adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici") sono ammesse anche le strutture non fisse, purché garantiscano adeguata protezione e impediscano il dilavamento.

Comma 3: nei casi di cui al comma 3, per analogia con quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 39, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente così come definite nelle precedenti annotazioni al comma 1.

In particolare, le superfici di cui alla lettera e) del comma 3 vanno intese come le superfici destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. Le disposizioni di questo comma si intendono applicabili anche a tutte le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti, compresi anche i punti vendita di carburanti per uso aziendale.

Alla lettera d) del comma 3, con la parola "analoghe" si intendono tutti quei piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente (come individuate nei punti precedenti), che possono produrre inquinamento in misura paragonabile o addirittura superiore rispetto a quelli delle zone residenziali e commerciali.

Riguardo ai sistemi di sedimentazione accelerata, si rimanda alla scelta del progettista.

Riguardo alla disciplina dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento riconducibili alle acque reflue industriali - sottoposte a opportuno trattamento - in condotte cosiddette "bianche" (ossia destinate al collettamento delle acque meteoriche), lo scarico in tali condotte è possibile, in via straordinaria ai sensi dell'art. 37 comma 9, purché l'acqua meteorica di dilavamento sia sottoposta ad idoneo trattamento ai sensi del comma 3 dell'art.39 e rispetti i limiti allo scarico in relazione al corpo recettore della condotta bianca.

Comma 4: le acque di lavaggio seguono la medesima disciplina delle acque di prima pioggia, quindi devono essere riferite alle medesime tipologie di insediamenti. Le strutture per la raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio dovrebbero essere dimensionate, oltre che in base ai criteri indicati al comma 4 per le acque di pioggia, anche in base alle frequenze dei lavaggi, che chiaramente non possono essere disciplinate con una norma generale in quanto dipendenti dalle esigenze delle singole attività.

Comma 5: il rilascio delle acque meteoriche di dilavamento non è soggetto ad autorizzazione né a rispetto dei limiti di emissione, in quanto non trattasi di scarico. Il nulla osta idraulico è rilasciato dall'Autorità competente per il corpo recettore, come stabilito anche agli artt. 22 comma 17 e 23 comma 9.

È importante, al fine di garantire un'adeguata protezione delle acque sotterranee, definire in che cosa consistono e a quale profondità si possono estendere, caso per caso, in sede di valutazione urbanistica/edilizia dell'intervento, gli strati superficiali del sottosuolo, che non possono essere univocamente identificati per tutto il territorio regionale viste le caratteristiche molto diverse che presentano il suolo e il substrato geologico nelle diverse zone della regione.

Il trattamento previsto per i recapiti negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'ultima parte del comma 5, va naturalmente previsto anche per i nuovi insediamenti.

Commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti

Con riguardo ai commi 1, 2 e 3, i tetti rientrano tra le superfici potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e autorizzazione delle acque meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso; quindi occorre valutare caso per caso. In linea generale si ritiene che i tetti di edifici residenziali e commerciali non rientrino tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (termine quest'ultimo inteso nell'accezione di cui ai punti precedenti).

Nei casi di cui al comma 5, le acque meteoriche derivanti dai tetti, e recapitanti negli strati superficiali del sottosuolo, vanno trattate con sedimentazione (e se del caso disoleazione) prima dell'immissione negli strati superficiali del sottosuolo se si ritiene che possano dilavare sostanze pericolose o pregiudizievoli per le acque sotterranee provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso; quindi occorre valutare caso per caso. Anche in relazione al recapito negli strati superficiali del sottosuolo, si ritiene che i tetti di edifici residenziali e commerciali non rientrino tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, quindi per essi il recapito negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire senza trattamento.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai tetti che non rientrano tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (nei casi sopra specificati), possono essere, anzi è auspicabile che siano, riutilizzate per l'irrigazione di colture non alimentari, per uso antincendio o per lo sciacquone dei servizi igienici.

Comma 6: Per "titolari" si intende, analogamente a quanto indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 39, chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti.

Commi 8 e 9: le acque di prima pioggia nei casi di cui ai commi 8 e 9 non costituiscono scarico e pertanto il loro trattamento e recapito non sono soggetti ad autorizzazione.

Per quanto riguarda la verifica dell'effettiva realizzazione

e del corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia nei casi di cui ai commi 8 e 9, si rimanda alla specifica normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. Per le grandi infrastrutture di trasporto soggette a VIA, normalmente dovrebbe essere prevista la raccolta e il convogliamento delle acque di prima pioggia.

Comma 10: Si precisa che il comma 10 dell'art. 39 vale per le nuove superfici.

Il Genio civile, nei casi previsti dal comma 12, esprime parere anche per le "eccezioni" previste dal comma 10.

Comma 13: Le acque di seconda pioggia a cui si riferisce il comma 13 e provenienti da aree pubbliche sono gestite dal Comune, che ne cura la raccolta e l'allontanamento fino al corpo recettore, mentre quelle provenienti da aree private vanno gestite a cura del privato entro i confini della proprietà e a cura del Comune al di fuori del confine di proprietà.

Allegato F

Le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici non costituiscono un punto specifico dell'elenco dell'allegato F, ma per essi si applicano le disposizioni delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2495/2006 e 2439/2007.

Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

L'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque individua gli usi ammessi delle derivazioni d'acqua sotterranea, nel territorio regionale.

Tale classificazione può creare qualche difficoltà qualora debba riferirsi a particolari utilizzi non immediatamente riconducibili agli usi stabiliti.

È opportuno quindi fornire le seguenti precisazioni relative ad alcuni termini contenuti nelle disposizioni del Piano di Tutela, allo scopo esclusivo della corretta applicazione dello stesso.

Uso potabile

La dizione uso "potabile" si riferisce esclusivamente alle derivazioni che alimentano gli acquedotti civili o, più in generale, che soddisfano il fabbisogno primario di acqua potabile da parte delle persone, per il consumo diretto della stessa.

Inoltre, l'uso potabile non è rinvenibile per le acque che, pur dotate delle caratteristiche qualitative indispensabili per la potabilizzazione, sono utilizzate per altri scopi. Si tratta, ad esempio, dell'acqua per il lavaggio industriale di alimenti (verdura, frutta, ecc.) e più in generale per l'industria alimentare, oppure per l'abbeveraggio di animali. In questi casi, quindi, si configura rispettivamente l'uso industriale e l'uso zootecnico, ma non quello potabile.

Uso igienico-sanitario

L'uso "igienico-sanitario" riguarda le derivazioni d'acqua funzionali all'igiene e pulizia di locali, superfici, oggetti e cose, le cui condizioni igieniche, appunto, possono avere riflessi sulla salute delle persone. Detto uso, quindi, può riguardare anche acqua non potabile.

Ad esempio, sono sicuramente riferibili all'uso "igienico-sanitario" gli allacciamenti di servizi igienici (lavabo, water etc.) di qualsiasi edificio.

Si ribadisce che le suddette considerazioni attengono solamente l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Pta mentre, al di fuori di tale ambito (p.es. canoni e tariffe) valgono, per quanto concerne la classificazione degli usi delle acque, le relative norme di settore.

Art. 42 - Deflusso minimo vitale

Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto

Al comma 1, secondo periodo, la dicitura "Qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, e non trattasi di acque accumulate in un invaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione, uguale a quella in arrivo" significa in termini pratici che, nel caso in questione, si deve sospendere totalmente l'esercizio della derivazione.

Come per i corsi d'acqua, anche nel caso delle sorgenti e risorgive occorre applicare, in via prioritaria, il comma 2 secondo il quale sono confermate eventuali determinazioni sul Dmv, riferite a qualunque corpo idrico, già assunte da parte dell'Autorità di bacino.

Il comma 5, quindi, si applica a sorgenti e risorgive solo qualora non interessate da determinazioni sul Dmv già assunte.

Si precisa che le licenze di attingimento, che possono essere riferite esclusivamente a corsi d'acqua superficiali, non sono da considerare vere e proprie derivazioni d'acqua né, tanto meno, concessioni, ma costituiscono pur sempre una particolare modalità di prelievo d'acqua che avviene senza opere fisse.

Per quanto attiene il Dmv, gli attingimenti sono sottoposti alle norme di cui all'art. 56 del R.D. 1775/1933 che prevede espressamente che la licenza possa essere rilasciata solo se è salvaguardato il Dmv. Pertanto, anche nel caso di attingimenti, si applica quanto previsto dal Piano di Tutela in merito all'individuazione del valore del Dmv per il corso d'acqua da cui avviene il prelievo.

La determinazione del Dmv deve seguire le procedure di cui all'articolo 42, che prevedono, di norma:

a) l'utilizzo, ove presenti, delle metodologie precedentemente indicate dall'Autorità di Bacino territorialmente competente;
b) l'uso, nelle altre porzioni di territorio, di valori parametrici (contributi specifici unitari) rapportati alla superficie del bacino idrografico del corso d'acqua interessato.

Lo stesso articolo del Pta prevede altresì la possibilità di determinare un Dmv superiore a quello originato dall'applicazione dei criteri di cui sopra con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita la Commissione Tecnica regionale - Sezione Ambiente a cui sarà invitata anche l'autorità di bacino competente per territorio.

Occorre evidenziare che questa possibilità è ammessa esclusivamente nel caso si debbano applicare i valori parametrici (lettera b di cui sopra) e ricorrano uno o più dei casi chiaramente individuati nella norma (art.42 comma 8).

Nella determinazione del Dmv in caso di nuove derivazioni o di regolazione di derivazioni in atto (art. 43) dovranno quindi strettamente adottarsi le indicazioni sopra riportate senza tener conto di aspetti di natura diversa, che esulano dalle norme del Piano di Tutela, quali ad esempio gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua regionali per l'anno 2015, contenuti nel Piano di Gestione ex articolo 117 del D.lgs152/2006, approvato dall'Autorità di Bacino il 24/2/2010 per tutto il Distretto del Triveneto.

Sul punto, si deve chiarire che nel Piano di Gestione sono fissati gli obiettivi della pianificazione, ma viene lasciato alla

Regione l'onere di stabilire le azioni e le modalità esecutive con cui raggiungere gli obiettivi stessi e, conseguentemente, anche l'onere di realizzazione dei relativi studi, analisi, monitoraggi e interventi il cui esito, in linea teorica, potrebbe portare a individuare un diverso Dmv rispetto a quello previsto dal Pta, più coerente con gli obiettivi di qualità predetti.

Ciò può trovare concreta applicazione nel programma di studi e approfondimenti, che la Regione deve avviare per meglio caratterizzare il Dmv sulla rete idrografica regionale, previsto dall'articolo 42 comma 10 del P.T.A.

È evidente, però, che l'esecuzione dei passaggi sopra indicati non si concilia, in termini temporali, con la necessità contingente di determinare il valore del Dmv per la singola derivazione. È tuttavia opportuno che, in via precauzionale, sia inserita nel disciplinare di concessione una prescrizione che imponga al concessionario l'obbligo di adeguare le opere di rilascio del Dmv a un eventuale maggior valore, in futuro determinato in attuazione sia dello stesso Pta, sia di diverse disposizioni di pianificazione del territorio.

Rapporto con la normativa previgente

Scarichi recapitanti nel bacino scolante in Laguna di Venezia

Al fine di dare continuità a quanto stabilito dalla Dgr n. 4361 del 30/12/2003, relativamente agli impianti che scaricano nel bacino scolante in Laguna di Venezia, gli impianti di potenzialità inferiore a 1000 A.E. dovranno rispettare i limiti di colonna A della tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del Pta; lo scarico degli impianti di potenzialità pari o superiore a 1000 A.E. dovrà rispettare i limiti del Dm 30/7/1999. Le colonne L1 e L2 del Prra, come peraltro le altre colonne di limiti del Prra, non sono pertanto più applicabili.

Le deroghe concesse con deliberazioni regionali ai limiti allo scarico per la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante, restano valide fino alla loro scadenza, anche qualora tale scadenza sia successiva all'approvazione del Pta. Rimangono ferme le disposizioni previste dalla legislazione speciale per la tutela di Venezia e della sua Laguna.

Progetto Integrato Fusina

Il "Progetto Integrato Fusina" è un intervento di carattere strategico di iniziativa e competenza regionale. In considerazione dell'imminente ultimazione delle opere e del conseguente avvio delle connesse attività di gestione, assume particolare rilevanza evidenziare che tale intervento, realizzato in attuazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", prevede, con riferimento agli argomenti trattati dal Piano di Tutela delle Acque, la realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue di tipo industriale, delle acque di prima pioggia e di dilavamento di aree potenzialmente inquinate, delle acque di falda inquinate e l'affinamento delle acque reflue di origine civile mediante il post-trattamento in area umida, al fine di produrre acqua destinata al riuso in ambito industriale. Ciò si integra con la realizzazione di una specifica rete fognaria per l'allacciamento degli utenti al fine di convogliare i reflui all'impianto.

Le attività connesse alla gestione sono di competenza della Regione Veneto, che le svolge per tramite del proprio Concessionario.

L'ambito territoriale di riferimento è il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera a Mestre-Venezia. In tale ambito l'intervento regionale "Progetto Integrato Fusina" assume carattere sovraordinato e di riferimento, anche per gli interventi concernenti le opere fognarie, esistenti o da realizzare, nonché per quanto attiene alle autorizzazioni allo scarico dei reflui destinati all'impianto di Fusina.

Rapporto con le Circolari del Presidente della Giunta regionale n. 18/1999 e n. 12/2002

Le circolari n. 18/1999 e n. 12/2002 restano applicabili solo per le parti compatibili (ossia non in contrasto) con la legislazione statale e regionale vigente in materia di acque, con il Piano di Tutela delle Acque e con le presenti linee guida applicative.

I riferimenti alle Norme Tecniche del Piano regionale di Risanamento delle Acque (Prra) sono superati in quanto è intervenuta l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, che ha abrogato le Norme Tecniche di Attuazione del Prra.

Per quanto riguarda la Circolare n. 18/1999, è superato in particolare il punto 3) che riguarda "Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento".

In particolare, inoltre, sono confermate le competenze dei vari enti, già indicate nella circolare 18/1999:

- Scarichi industriali con recapito diverso dalla pubblica fognatura: Provincia.
- Scarichi domestici e scarichi assimilati ai domestici con recapito diverso dalla pubblica fognatura: Comune.
- Scarichi industriali, domestici e assimilati con recapito in pubblica fognatura: Aato/Ente gestore.

Impianti di depurazione di potenzialità superiore a 2.000 a.e. che presentano variazioni nei limiti allo scarico (colonne dei limiti da rispettare diverse rispetto a quelle del Prra)

Provincia di Belluno
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione depuratore	Comune	Stato	AE_Prog
3609	Depuratore di Auronzo di Cadore-Tarlisse	Auronzo di Cadore	Attivo	17.500
3618	Depuratore di Cortina-Pian De Raspinis	Cortina d'Ampezzo	Attivo	18.500
6210	Depuratore di Belluno-Marisiga	Belluno	Attivo	27.000

Provincia di Padova
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog	Impianti in aia regionale
1213	Depuratore di Rubano-Via Mazzini	Rubano	Attivo	22.000	
1188	Depuratore di Limena-Via A. Volta	Limena	Attivo	20.000	
1235	Depuratore di Villafranca Padovana-Via Firenze, Loc. Taggi di Sopra	Villafranca Padovana	Attivo	12.000	

Depuratori. SIT_ ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog	Impianti in aia regionale
1198	Depuratore di Montagnana-Via Chisogno, Loc. Chisogno	Montagnana	Attivo	12.000	
1216	Depuratore di Selvazzano-Via Montegrappa	Selvazzano Dentro	Attivo	20.000	
1106	Depuratore di Montegrotto Terme-Via Fratelli Bandiera	Montegrotto Terme	Attivo	20.000	
1204	Depuratore di Padova-Via Pontedera, Loc. Guizza	Padova	Attivo	13.000	
1095	Depuratore di Carmignano di Brenta-Via Ospitale	Carmignano di Brenta	Attivo	20.000	X
1218	Depuratore di Solesino-Via Tiepolo	Solesino	Attivo	12.250	
1146	Depuratore di Albignasego-Via Torino	Albignasego	Attivo	40.000	
1117	Depuratore di Ponte San Nicolò-Via S. Antonio - Località Rio	Ponte San Nicolò	Attivo	18.000	
1344	Depuratore di Santa Margherita d'Adige-Via Granze	Santa Margherita d'Adige	Attivo	12.000	
1241	Depuratore di Este-Via Prà	Este	Attivo	20.000	
1116	Depuratore di Abano-Via Montegrotto	Abano Terme	Attivo	35.000	
1158	Depuratore di Mestrino-Via Petrarca	Mestrino	Attivo	12.800	

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog
1148	Depuratore di Anguillara Veneta-Via Olimpiadi	Anguillara Veneta	Attivo	3.000
1152	Depuratore di Boara Pisani-Via Roma	Boara Pisani	Attivo	5.000
1159	Depuratore di Casale di Scodosia-Via O. De Luca	Casale di Scodosia	Attivo	2.100
1164	Depuratore di Casale di Scodosia-Via Veneto Z.A.	Casale di Scodosia	Attivo	2.000
1160	Depuratore di Casalserugo-Via L. Da Vinci	Casalserugo	Attivo	5.000
1183	Depuratore di Gazzo Padovano-Via Cadorna Loc. Grossa	Gazzo	Attivo	3.500
1237	Depuratore di Maserà-Via Roma	Maserà di Padova	Attivo	3.000
1175	Depuratore di Merlara-Via Zurlara	Merlara	Attivo	4.000
1202	Depuratore di Ospedaletto Euganeo-Via Peagnola	Ospedaletto Euganeo	Attivo	3.000
1207	Depuratore di Piacenza d'Adige-Via Serragli	Piacenza d'Adige	Attivo	2.000
18426	Depuratore di Sant'urbano - Loc. Ca' Brusà	Sant'urbano	Attivo	4.600
1229	Depuratore di Torreglia-Via Boschette	Torreglia	Attivo	5.000
1109	Depuratore di Vò Euganeo-Via Vò di Sotto	Vò	Attivo	2.500

Provincia di Rovigo
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE_Prog	Impianti con aia regionale
3300	Depuratore di Rovigo-S. Apollinare	Rovigo	Attivo	35.000	
3326	Depuratore di Occhiobello-Viale Stazione	Occhiobello	Attivo	12.000	
3320	Depuratore di Porto Viro - Loc. Contarina	Porto Viro	Attivo	50.000	X
3255	Depuratore di Adria-Via Retratto	Adria	Attivo	20.000	
3302	Depuratore di Rovigo-Porta Po	Rovigo	Attivo	39.000	X
5435	Depuratore di Badia Polesine-Via Ca' Mignola	Badia Polesine	Attivo	25.000	X
3272	Depuratore di Castelmassa - Via Galberte	Castelmassa	Attivo	50.000	

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog
3256	Depuratore di Adria-Via Dante-Loc. Bottrighe	Adria	Attivo	3.000
3259	Depuratore di Ariano Polesine-Via Brenta	Ariano nel Polesine	Attivo	3.500
3264	Depuratore di Bergantino-Via Vaccaro	Bergantino	Attivo	3.000
3276	Depuratore di Ceneselli-Via Argine Contughi	Ceneselli	Attivo	2.000
3282	Depuratore di Corbola-Via Nuova	Corbola	Attivo	2.000
3286	Depuratore di Costa di Rovigo-Via Dossei	Costa di Rovigo	Attivo	2.000
3291	Depuratore di Ficarolo-Via Belfiore	Ficarolo	Attivo	4.000
3293	Depuratore di Fiesso Umbertiano-Via Cerdi	Fiesso Umbertiano	Attivo	4.000
5432	Depuratore di Fratta Polesine-Via Palladio	Fratta Polesine	Attivo	4.200
3324	Depuratore di Lusia-Via Gorzon	Lusia	Attivo	3.000
3306	Depuratore di Polesella-Via del Gorgo	Polesella	Attivo	3.000

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog
3317	Depuratore di Porto Tolle-Via della Sacca di Scardovari	Porto Tolle	Attivo	3.000
3314	Depuratore di Porto Tolle-Via Tangenziale Est-Ca' Tiepolo	Porto Tolle	Attivo	2.200
3298	Depuratore di Rovigo-Tangenziale Est	Rovigo	Attivo	3.200
3290	Depuratore di San Martino di Venezze-Via Borgo Sud	San Martino di Venezze	Attivo	3.000
3285	Depuratore di Stienta-Via Maffei	Stienta	Attivo	2.000
3277	Depuratore di Villadose-Via Andreotti	Villadose	Attivo	4.000

Provincia di Treviso
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori.SIT_ ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE_ Prog	Impianti in aia regionale
3730	Depuratore di Oderzo-Fratta Sx Moticano	Oderzo	Attivo	14.000	
3731	Depuratore di Oderzo-Spinè	Oderzo	Attivo	18.000	
3719	Depuratore di Treviso-Sant'antonino, Via Pavese	Treviso	Attivo	50.000	X
3704	Depuratore di Carbonera-Via Bianchini	Carbonera	Attivo	40.000	
3739	Depuratore di Quinto di Treviso-Via Nogarè	Quinto di Treviso	Attivo	11.000	
3737	Depuratore di Ponte di Piave-Via Risorgimento	Ponte di Piave	Attivo	14.000	
3929	Depuratore di Cordignano-Via Palù	Cordignano	Attivo	30.000	X
3738	Depuratore di Preganziol-Via Schiavonia	Preganziol	Attivo	10.000	
15856	Depuratore di Motta di Livenza - Via Callunga. Z.I. Sud	Motta di Livenza	Attivo	26.000	

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE_ Prog
3732	Depuratore di Orsago-Via G. Mazza	Orsago	Attivo	3.500
3716	Depuratore di Vazzola-Visnà, Via Montegrappa	Vazzola	Attivo	4.000

Provincia di Venezia
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE_ Prog
4165	Depuratore di San Donà di Piave-Via Tronco	San Donà di Piave	Attivo	45.000
4132	Depuratore di Cavarzere-Cavarzere-Via Piantazza	Cavarzere	Attivo	17.500
4158	Depuratore di Santo Stino di Livenza-Canaletta	Santo Stino di Livenza	Attivo	10.000

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori.SIT_ ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE_ Prog
4147	Depuratore di Annone Veneto-Lorenzaga	Annone Veneto	Attivo	2.000
4149	Depuratore di Caorle-San Giorgio di L.	Caorle	Attivo	3.000
4144	Depuratore di Ceggia-Capoluogo	Ceggia	Attivo	5.000
4150	Depuratore di Cinto Caomaggiore-Via Roma	Cinto Caomaggiore	Attivo	2.000
4151	Depuratore di Concordia Sagittaria-Via Gabriella	Concordia Sagittaria	Attivo	3.000
4864	Depuratore di Concordia Sagittaria-Via Basse	Concordia Sagittaria	Attivo	3.000
4152	Depuratore di Eraclea-Ponte Crepaldo	Eraclea	Attivo	4.700
4154	Depuratore di Fossalta di Portogruaro-Via Europa	Fossalta di Portogruaro	Attivo	3.000
4871	Depuratore di Noventa di Piave-Capoluogo Via Torino	Noventa di Piave	Attivo	4.500
4163	Depuratore di Pramaggiore-Blessaglia	Pramaggiore	Attivo	2.500
4159	Depuratore di Santo Stino di Livenza-La Salute	Santo Stino di Livenza	Attivo	2.500
4166	Depuratore di Torre di Mosto-Via Xola	Torre di Mosto	Attivo	3.000

Provincia di Verona
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog	Impianti in aia regionale
3399	Depuratore di Castel d'Azzano-San Martino	Castel d'Azzano	Attivo	20.000	
3390	Depuratore di Bovolone-Via Valle del Menago	Bovolone	Attivo	18.500	

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog	Impianti in aia regionale
3436	Depuratore di Povegliano Veronese-Via Nogarole Rocca	Povegliano Veronese	Attivo	50.000	
3403	Depuratore di Cologna Veneta-Via Traversina	Cologna Veneta	Attivo	30.000	
3442	Depuratore di San Bonifacio-Palù	San Bonifacio	Attivo	60.000	
3540	Depuratore di Zevio-Tre Corone	Zevio	Attivo	14.000	
6540	Depuratore di Legnago-Vangadizza	Legnago	Attivo	40.000	X

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE Prog
3406	Depuratore di Gazzo Veronese-Morraron	Gazzo Veronese	Attivo	4.000
6613	Depuratore di Minerbe-Cavalle	Minerbe	Attivo	2.200
3330	Depuratore di Nogara-Via Valle	Nogara	Attivo	4.500

Provincia di Vicenza
Impianti tra 10.000 e 60.000 AE

Depuratori. SIT_ID	Depuratori.Denom	Comune	Stato	AE_ Prog
3232	Depuratore di Lonigo-Via Lore	Lonigo	Attivo	50.000
824	Depuratore di Creazzo-Via Brescia	Creazzo	Attivo	12.500
879	Depuratore di Isola Vicentina-Via Vicenza	Isola Vicentina	Attivo	40.288
820	Depuratore di Caldogno-Via M.T. di Calcutta	Caldogno	Attivo	13.500
825	Depuratore di Dueville-Vivaro	Dueville	Attivo	22.000
3221	Depuratore di Asiago-Località Mosele	Asiago	Attivo	10.000
14920	Depuratore di Grisignano di Zocco - Via Kennedy	Grisignano di Zocco	Attivo	20.000

Impianti tra 2000 e 5000 AE

Depuratori. SIT_ID	Denominazione Depuratore	Comune	Stato	AE_ Prog
811	Depuratore di Barbarano-Fraz. Ponte	Barbarano Vicentino	Attivo	2.000
817	Depuratore di Bolzano-Via Zuccola	Bolzano Vicentino	Attivo	3.000
818	Depuratore di Bressanvido-V. Strada Alta	Bressanvido	Attivo	3.000
823	Depuratore di Castegnero-Via Frassena	Castegnero	Attivo	2.000
839	Depuratore di Monticello Conte Otto-Via Saviabona	Monticello Conte Otto	Attivo	2.500
838	Depuratore di Monticello Conte Otto-Via Maglio	Monticello Conte Otto	Attivo	2.000
843	Depuratore di Nanto-Fraz. Ponte	Nanto	Attivo	2.000
805	Depuratore di Orgiano-Via Ca' Losca	Orgiano	Attivo	2.500
853	Depuratore di Sossano-Via Ronche	Sossano	Attivo	2.300
854	Depuratore di Torri di Quartesolo-Via I Maggio	Torri di Quartesolo	Attivo	2.500
855	Depuratore di Vicenza-Longara	Vicenza	Attivo	3.500

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 27 gennaio 2011

Dgr n. 4162 del 29/12/2009 "Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.lgs 31 Marzo 1998, n. 112". Modifica delle modalità di erogazione della somma assegnata alla Hyper Srl.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione all'erogazione della somma assegnata per acconti successivi.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo ad Hyper Srl la somma pari ad € 191.772,92 - a valere sul capitolo 100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" -, già concessa in forza della Dgr n. 4162 del 29/12/09, a fronte della realizzazione delle previste attività secondo le modalità attuative rappresentate in premessa del presente atto;
2. di prevedere la possibilità di erogare la somma assegnata per acconti successivi in funzione dell'effettivo sviluppo delle attività programmate e su presentazione della corrispondente documentazione descrittiva, contabile e fiscale di quanto realizzato;
3. di trasmettere il presente provvedimento ad Hyper Srl - via C. Degan, 12 - 30172 Mestre Venezia e alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 del 27 gennaio 2011

Validazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, delle convenzioni quadro delle

Province di Belluno e di Padova, destinate all'inserimento lavorativo di disabili presso le cooperative sociali
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rende efficace nelle Province di Padova e Belluno il particolare strumento, previsto dal D.lgs 276/2003, di inserimento lavorativo di disabili in cooperative sociali. I datori di lavoro possono ottemperare agli obblighi di assunzione di personale disabile conferendo commesse lavorative a cooperative sociali, anziché effettuare assunzioni.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di validare, stanti le motivazioni di cui in premessa, le convenzioni quadro delle Province di Belluno (Allegato A) e di Padova (Allegato B), per gli effetti dell'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 27 gennaio 2011

Autorizzazione al Comune di Lendinara (RO) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a specifiche categorie sociali. (Legge regionale n. 10/1996 - articolo 3, comma 4).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione al Comune di Lendinara alla pubblicazione di un bando speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nell'ambito del programma "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" e ubicati in Via Perolari - ex Ospedale Civile.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
Il Comune di Lendinara con deliberazione del Consiglio comunale del 15 novembre 2010, n. 51 ha chiesto alla Giunta regionale l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Lr 2 aprile 1996, n. 10, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati a Lendinara in via Perolari (ex Ospedale Civile) e realizzati nell'ambito del programma "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005, n. 3204.

La richiesta rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996 "Disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che prevede che la Giunta regionale possa autorizzare le Amministrazioni locali, su proposta delle stesse, all'emanazione di bandi speciali, con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici, per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali.
Si ravvisa, tuttavia, l'esigenza che tale richiesta sia rimodulata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative sia per quanto riguarda l'individuazione dei requisiti per l'accesso che per ogni altro aspetto afferente il bando, al fine di assicurarne la piena legittimità e la conformità a criteri di ragionevolezza. In particolare si intende fare riferimento ai punti 5) e 8) dell'articolo 3 del bando recante "Requisiti per la partecipazione".
Con riguardo, infatti, alla previsione contenuta al punto 5) che stabilisce che per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea siano considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato rilasciato nulla osta al ricongiungimento da almeno due anni prima della scadenza del bando, si osserva che la normativa vigente non contiene previsioni temporali in tal senso e pertanto, ai fini della partecipazione al bando, deve essere considerato componente il nucleo familiare il familiare per il quale è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, risultando ininfluente l'epoca del rilascio del nulla osta.
Con riguardo alla previsione contenuta al punto 8) di non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, uso o abitazione negli ultimi sette anni, si ritiene che tale temine temporale possa essere opportunamente ridotto a due anni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 3, comma 4;
Viste la delibera del Consiglio comunale di Lendinara del 15 novembre 2010, n. 51 e la nota dell'Ater di Rovigo 14 settembre 2010, n. 18613;

delibera

1. di autorizzare, con le prescrizioni di cui in premessa, il Comune di Lendinara, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne di n. 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati a

Lendinara in via Perolari (ex Ospedale Civile) e realizzati nell'ambito del programma "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005, n. 3204.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 84 del 27 gennaio 2011

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (D.M. Infrastrutture 26 marzo 2008, prot. n. 2295 - Dgr 22 luglio, 2008 n. 2030). Approvazione dello schema concernente l'Accordo di Programma, da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si procede alla approvazione dello schema di Accordo di Programma che sarà sottoscritto dalla Regione Veneto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la definizione e la realizzazione degli interventi finanziati e realizzati dai Comuni, previsti nel "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile".

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema tipo concernente l'Accordo di Programma, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'esecuzione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 26 marzo 2008 ed indetto con deliberazione di Giunta regionale n. 2030 del 22 luglio 2008;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al precedente punto 1.;
3. per i motivi indicati in premessa, di individuare il Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa a svolgere il compito di "Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di Programma", previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma - Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 86 del 27 gennaio 2011

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. Ce n. 1198 del 27.7.2006). Approvazione delle graduatorie delle istanze di finanziamento acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con Dgr. n. 471 del 2 marzo 2010. (Misura 3.1-Azioni collettive e Misura 3.5 - Operazioni pilota).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento, in esecuzione della programmazione cofinanziata dal Fondo Europeo Pesca (FEP) 2007-2013, dispone l'approvazione di due graduatorie pertinenti i progetti acquisiti a seguito del bando approvato con Dgr. n. 471/2010.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In esecuzione della programmazione cofinanziata dal Fondo Europeo Pesca (FEP) 2007-2013, la Giunta regionale con deliberazione n. 471 del 2 marzo.2010 ha disposto, a favore degli operatori dei comparti veneti della pesca professionale e dell'acquacoltura, l'approvazione del bando finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo a valere sulle risorse finanziarie disponibili per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la Misura 3.1-Azioni collettive e per la Misura 3.5 - Operazioni pilota, comprese nell'Asse Prioritario 3 del Programma Operativo Nazionale.

Tra le iniziative ammissibili a contributo si ritiene opportuno richiamare, per la loro importanza, quelle finalizzate all'introduzione di metodologie volte alla riduzione degli impatti ambientali delle attività di pesca, quelle che prevedono l'accrescimento e lo sviluppo delle competenze professionali delle imprese di pesca e di acquacoltura sia sotto i profili produttivi sia nell'ambito delle tematiche pertinenti gli aspetti igienico-sanitari, la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e la tracciabilità dei prodotti ittici e/o molluschicoli siano essi pescati e/o allevati.

Le istanze pervenute alla competente Autorità di Gestione regionale (Unità di Progetto Caccia e Pesca) entro i termini e con le modalità fissate dal richiamato bando sono state istruite secondo i criteri di valutazione e gli elementi di priorità dettagliatamente specificati dal bando medesimo.

Tra detti elementi assumono particolare rilevanza i parametri tecnico-economici del progetto, le finalità dell'iniziativa e l'intensità di coinvolgimento degli operatori del settore nonché, evidentemente, la corrispondenza dell'intervento ai raggiungimento degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione nazionale quali il Piano Strategico Nazionale "PSN" e il Programma Operativo "PO".

Dato atto della conclusione delle fasi di istruttoria e di valutazione delle istanze di finanziamento acquisite e agli atti della competente Unità Progetto Caccia e Pesca, si è ora in grado di procedere all'approvazione delle graduatorie facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegato A (Misura 3.1-Azioni collettive) e Allegato B (Misura 3.5 - Operazioni pilota).

Per i progetti ammissibili a contributo, posti secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato, ciascuna graduatoria riporta, in particolare, la denominazione del soggetto beneficiario, la spesa ammissibile, la percentuale di aiuto, l'importo del contributo ammesso e la sua ripartizione tra i Fondi interessati (FEP, FDR, Regione) nonché, la descrizione dell'iniziativa.

Relativamente alle istanze non ammissibili a contributo, il motivo della inammissibilità.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si di-

spone l'approvazione delle graduatorie di cui all'Allegato A e Allegato B, parti integrante del presente provvedimento, che riportano rispettivamente i progetti pertinenti la Misura 3.1 - Azioni collettive - e la Misura 3.5 - Operazioni pilota, acquisiti dalla competente U.P. Caccia e Pesca a seguito dell'emanazione del bando approvato con la richiamata Dgr n. 471 del 3 marzo 2010, ed istruite secondo i criteri e le modalità di selezione fissati dal bando medesimo.

Si dà atto che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato a ogni singola domanda ammissibile a contributo di ciascuna graduatoria, provvederà, con specifici decreti, e ad avvenuta approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2011, il dirigente regionale dell'U.P. Caccia e Pesca, nel rispetto dei vincoli fissati dal bando di cui alla Dgr n. n. 471/2010, ovvero fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate, per ciascuna misura, dal bando medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Reg. (Ce) n. 1198 del 27.07.2006, relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);

Visto il Reg. (Ce) n. 498 del 26.03.2007, che reca modalità applicative del Reg. (Ce) 1198/2007;

Visto il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in data 26.03.2007;

Visto il Piano Strategico Nazionale (PSN) inviato ai Servizi della Commissione Europea il 2.08.2007;

Visto il Programma Operativo del FEP (PO) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007;

Preso atto della definizione degli "Schemi di bando" della Misura 3.1 - Azioni collettive e della Misura 3.5 - Operazioni pilota, da parte della Cabina di regia, istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Vista la Dgr n. 3858 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta regionale ha disposto in merito all'organizzazione degli Uffici responsabili dell'attuazione della programmazione FEP a livello regionale ed in particolare le competenze e le funzioni dell'Autorità di Gestione regionale in capo all'U.P. Caccia e Pesca;

Richiamata la Dgr n. 471 del 2 marzo 2010 (pubblicata sul BUR n.. 22 del 12/03/10) con la quale la Giunta regionale ha approvato una specifica procedura di selezione a favore degli operatori dei comparti veneti della pesca professionale e dell'acquacoltura, mettendo a bando le risorse finanziarie disponibili sulla programmazione FEP (annualità 2008, 2009 e 2010);

Richiamate le valutazioni di opportunità di cui alle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le allegate graduatorie regionali Allegato A e Allegato B, parti integranti del presente provvedimento, relative alle istanze di contributo acquisite a seguito dell'attivazione della procedura di selezione approvata con la Dgr. n. 471 del 2 marzo 2010 avente per oggetto "Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Reg. Ce n. 1198 del 27.7.2006). Misure: "Azioni collettive", "Operazioni pilota". Approvazione bandi e contestuale apertura termini per la presentazione delle domande di contributo";
2. di determinare in complessivi euro 1.222.268,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Unità di Progetto Caccia e Pesca, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 2011, disponendo la relativa copertura finanziaria a carico dei capitoli n. 101262 "FEP (2007-2013) - Asse 3 - Misure di interesse comune - Quota comunitaria" e n. 101192 "FEP (2007-2013) - Asse 3 - Misure di interesse comune - Quota statale e regionale" fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate, per ciascuna misura, dal bando medesimo.

(segue allegato)

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n. 471 del 02/03/2010
Misura 3.1 - Azioni collettive
Graduatoria dei progetti pervenuti.

Progressivo in graduatoria	N° Progetto	Data protocollo domanda	Protocollo domanda	Ditta	Codice fiscale	Comune	Provincia	Area interessata al progetto	Punteggio complessivo assegnato	Importo preventivi	Spesa ammissibile	Contributo U.E. (FEP)	Contributo Stato (FDR)	Contributo Regione	Totale contributo	Partecipazione beneficiario	Descrizione iniziativa
1	13/ACO/2010	19/04/2010	213476	ORGANIZZATORI PRODUTTORI PESCA FASOLARI DELL'ALTO ADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA	3402620276	CHIOGGIA	VE	Litorale veneto	10	289.599,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	Gestione sostenibile dei banchi naturali di "callista chione" (fasolaro).
2	24/ACO/2010	19/04/2010	213708	IL FARO AZZURRO S.C.	3635990272	CHIOGGIA	VE	Laguna di Venezia	9,93	115.500,00	80.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	Raccolta attrezzi da pesca persi in mare/laguna. Azioni di bonifica da effettuare nella laguna di Venezia.
3	11/ACO/2010	19/04/2010	213651	SOCIETA' COOPERATIVA COOPESCA O.P. ORGANIZZAZIONE TRA PRODUTTORI E LAVORATORI DELLA PESCA	585430275	CHIOGGIA	VE	Laguna di Venezia	9	67.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00	Miglioramento delle strutture utilizzate nella produzione delle moleche e delle mazanete in laguna sud di Venezia.
4	09/ACO/2010	19/04/2010	213758	CO.GE.VO di Venezia	2854320278	CAORLE	VE	Litorale veneto	8,84	250.040,00	92.500,00	46.250,00	37.000,00	9.250,00	92.500,00	0,00	Azioni a sostegno della gestione sostenibile della risorsa "Chamalea Gallina" vongola di mare.
5	15/ACO/2010	20/04/2010	216752	CO.GE.VO. di CHIOGGIA	2854340276	CHIOGGIA	VE	Litorale veneto	8,82	250.140,00	91.000,00	45.500,00	36.400,00	9.100,00	91.000,00	0,00	Gestione sostenibile dei banchi naturali di molluschi a mare
6	26/ACO/2010	19/04/2010	213428	CONSORZIO DELTA NORD S.c. a r.l.	1074500297	ROSOLINA	RO	Lagune polesane	8,86	344.800,00	105.000,00	52.500,00	42.000,00	10.500,00	105.000,00	0,00	Gestione sostenibile della risorsa vongola verace.
7	04/ACO/2010	19/04/2010	213795	LEGACOOP VENETO	90059440272	MARGHERA	VE	Litorale veneto	8,2	350.000,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	Progetto per il miglioramento della conservazione e/o la gestione delle risorse naturali nella fascia costiera
8	19/ACO/2010	20/04/2010	216431	CONSORZIO FOCE PO DI MAISTRA	1304380296	ROSOLINA	RO	Lagune polesane	8	53.528,00	50.028,00	25.014,00	20.011,20	5.002,80	50.028,00	0,00	Miglioramento della gestione e della conservazione delle produzioni lagunari di vongola verace.
9	17/ACO/2010	20/04/2010	216636	CONFCOOPERATIVE	80019480286	PADOVA	PD	Lagune venete	7,4	314.340,00	90.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00	Conservazione e gestione sostenibile della risorsa molluschi bivalvi.
10	06/ACO/2010	19/04/2010	215696	ALMECA CONSORZIO ALLEVATORI PESCATORI DEL PARCO DEL DELTA	1133550291	ROSOLINA	RO	Lagune polesane	6	90.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	Corsi di formazione per accrescere le competenze professionali e sviluppare metodi e strumenti di formazione.
11	02/ACO/2010	14/04/2010	205830	PIT PRODUTTORI ITTICI TREVIGIANI SOC. AGR. CONSORTILE A.R.L.	4079820264	TREVISO	TV	Territorio regionale	3,53	413.274,12	150.500,00	75.250,00	60.200,00	15.050,00	90.300,00	60.200,00	Ristrutturazione interna locali ed acquisto macchinari per nuovi prodotti destinati alla ristorazione collettiva pubblica.
								Totali		2.538.221,12	959.028,00	479.514,00	383.611,20	95.902,80	878.828,00	80.200,00	

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n. 471 del 02/03/2010
Misura 3.1 - Azioni collettive
Graduatoria dei progetti pervenuti.

Progetti non ammissibili a contributo.

12	01/ACO/2010	06/12/2010	188532	BUSETTO ROBERTO & VINCENZO ASSOCIAZIONE ALLA PARTE FRA PESCATORI	2888170277	VENEZIA	VE	Litorale veneto	0	129.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ammodernamento impianto di molluschicoltura. Progetto non pertinente la misura.
13	03/ACO/2010	19/04/2010	214129	UNIINDUSTRIA ROVIGO	1356810299	ROVIGO	RO	Litorale veneto	0	349.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizzazione di barriere artificiali a mare.Progetto non pertinente la misura.
14	05/ACO/2010	19/04/2010	215759	AZ. AGRICOLA FERRI DE LAZARA DI GAETANI ARABELLA	GTNRLL52P48H501R	PADOVA	PD	Valle da pesca	0	136.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Conversione in produzione biologica in Val Grande ed apertura commerciale gruppi acquisto sociali.Progetto non pertinente la misura
15	07/ACO/2010	19/04/2010	215666	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	80007720271	VENEZIA	VE	Litorale veneto	0	114.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto pilota per la tutela e salvaguardia della risorsa Sepia officinalis. Progetto che non presenta carattere di collettività. Progetto non pertinente la misura.
16	08/ACO/2010	19/04/2010	215468	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	80007720271	VENEZIA	VE	Litorale veneto	0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Individuazione delle aree più idonee per la pesca di specie ittiche tradizionali di taglia commerciale e di giovanili mediante reti fisse e reti per novellame. Progetto che non presenta carattere di collettività. Progetto non pertinente la misura.
17	10/ACO/2010	19/04/2010	213688	BLUE VALLEY SRL	264940271	MESTRE	VE	Valle da pesca	0	139.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Adeguamento produzione pesce in Valle da Pesca secondo disciplinare biologico e sua promozione commerciale. Progetto non pertinente la misura.
18	12/ACO/2010	19/04/2010	213614	COOP. PESCATORI S. PIETRO IN VOLTA	80006930277	VENEZIA	VE	Pellestrina	0	66.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Attrezzature e infrastrutture per la trasformazione e la commercializzazione, attrezzatura informatica. Progetto non pertinente la misura.
19	14/ACO/2010	19/04/2010	215716	COMUNE DI CHIOGGIA	621100270	CHIOGGIA	VE	Litorale veneto	0	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Approccio partecipativo per la gestione sostenibile della pesca in Alto Adriatico:dalle reti da pesca alle reti di conoscenza (ADRICON). Iniziative già in fase di realizzazione da parte della Regione Veneto
20	18/ACO/2010	20/04/2010	216596	FEDERPESCA - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA	80181790587	ROMA	ROMA	Litorale veneto	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Studio e sperimentazione di tecniche di pesca innovative. Iniziative già in fase di realizzazione da parte della Regione Veneto
21	20/ACO/2010	20/04/2010	216382	IL FARO AZZURRO S.C.	3635990272	CHIOGGIA	VE	Laguna di Venezia	0	74.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Raccolta e smaltimento macroalghe. Non ammissibile in quanto il progetto prevede l'attuazione di interventi considerati ordinari "buone pratiche di coltivazione" dell'area in concessione.
22	21/ACO/2010	20/04/2010	216263	COOPERATIVA ITTICA CAORLESE SRL	2509760274	CAORLE	VE	Comune di Caorle	0	54.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto per il miglioramento delle attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle specie ittiche in Caorle.Progetto non pertinente la misura
23	22/ACO/2010	19/04/2010	214350	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	80007720271	VENEZIA	VE	Laguna di Venezia	0	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evoluzione tecniche della pesca con reti fisse in Laguna di Venezia: il mantenimento della tradizione in un'ottica di pesca sostenibile. Progetto non pertinente la misura.
24	23/ACO/2010	19/04/2010	213827	IL FARO AZZURRO S.C.	3635990272	CHIOGGIA	VE	Lagune venete	0	132.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	"AZZURRO GIS Tecnologie e tecniche di georeferenzazione per una migliore efficienza degli impianti di venericoltura". Progetto non pertinente la misura.
25	25/ACO/2010	19/04/2010	213568	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPART. DI BIOLOGIA	80006480281	PADOVA	PD	Litorale veneto	0	293.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reti fantasma in Adriatico: impatto degli attrezzi da pesca smarriti in mare. Progetto privo del requisito d collettività.
26	27/ACO/2010	19/04/2010	213595	LEGA PESCA	9711270588	ROMA	RO	Litorale veneto	0	98.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trasferimento delle conoscenze tradizionali come nuovo metodo formativo e formazione. Iniziative già realizzate a livello regionale.

Reg. (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006
Fondo Europeo Pesca
D.G.R. apertura termini n. 471 del 02/03/2010
Misura 3.5 - Progetti/Operazioni pilota
Graduatoria dei progetti pervenuti.

Progressivo in graduatoria	N° Progetto	Data protocollo domanda	Protocollo domanda	Ditta	Codice fiscale	C.A.P.	Comune	Provincia	Area interessata al progetto	Punteggio complessivo assegnato	Importo preventivi	Spesa ammissibile	Contributo U.E. (FEP)	Contributo Stato (FDR)	Contributo Regione	Totale contributo	Partecipazione beneficiario	Descrizione iniziativa
1	03/OPI/2010	20/04/2010	217346	CO.GE.VO. Di CHIOGGIA	02854340276	30015	CHIOGGIA	VE	Litorale veneto	15,24	57.800,00	47.000,00	23.500,00	18.800,00	4.700,00	47.000,00	0,00	Azioni a sperimentazione di un piano di gestione del prelievo del "callista chione" (fasolaro) per la ripartizione dello sforzo di pesca in alto Adriatico.
2	02/OPI/2010	20/04/2010	217564	FEDER O.P. FEDERAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA ITALIANE	97218650584	00198	ROMA	ROMA	Litorale veneto	11,12	58.560,00	50.720,00	25.360,00	20.288,00	5.072,00	50.720,00	0,00	Studio per l'utilizzo di attrezzature alternative per la cattura del moscardino nell'Alto Adriatico.
3	08/OPI/2010	20/04/2010	216673	CONFCOOPERATIVE	80019480286	35129	PADOVA	PD	Litorale veneto	7,23	59.760,00	59.760,00	29.880,00	23.904,00	5.976,00	59.760,00	0,00	Sperimentazione di sistemi alternativi allo strascico per la pesca delle acquadelle (atherina sp.) entro 1 miglio dalla costa
4	05/OPI/2010	20/04/2010	217278	LEGA PESCA	97112760588	00161	ROMA	ROMA	Litorale veneto	6,78	59.760,00	59.760,00	29.880,00	23.904,00	5.976,00	59.760,00	0,00	Sperimentazione tecnica ed economica di un attrezzo a minor impatto ambientale e a maggior selettività per la pesca del latterino nella fascia costiera veneta.
5	04/OPI/2010	20/04/2010	217445	UNINDUSTRIA ROVIGO	01356810299	45100	ROVIGO	RO	Provincia di rovigo	3,66	60.000,00	46.000,00	23.000,00	18.400,00	4.600,00	46.000,00	0,00	Tecnologie innovative di conservazione del pescato fresco.
									Totali		295.880,00	263.240,00	131.620,00	105.296,00	26.324,00	263.240,00		
Progetti non ammissibili a contributo.																		
6	01/OPI/2010	14/04/2010	205744	CONSORZIO MOLLUSCHICOLO P(	01378120297	45014	PORTO VIRO	RO	Lagune del Polesine	0,00	51.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Informatizzazione certificazione sanitaria. NON amminssibile in quanto la semplificazione della certificazione sanitaria dei molluschi bivalvi è già stata predisposta dalla competente Autorità sanitaria regionale
7	06/OPI/2010	20/04/2010	217203	SAN MARCO ASSOCIAZIONE PRODUTTORE PESCA SOC. COOPERATIVA	00794930271	30015	CHIOGGIA	VE	Litorale veneto	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Studio Pilota per la migliore gestione delle risorse ittiche dopo l'introduzione delle nuove reti. Iniziativa già in fase di realizzazione a livello regionale
8	07/OPI/2010	20/04/2010	217064	OP. BIVALVIA	03525260273	30172	MESTRE	VE	Litorale veneto	0,00	59.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sperimentazione di metodi alternativi di tecniche di gestione di pesca dei molluschi bivalvi di mare. Trattasi di un progetto le cui finalità non sono di competenza dell'OP BIVALVIA (OP a cui compete la commercializzazione del prodotto).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 89 del 27 gennaio 2011

Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011. Ulteriore integrazione alla Dgr n.1730 del 29.06.2010 (art. 16 Lr 50/1993).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento sancisce la possibilità di praticare l'esercizio venatorio nella giornata di lunedì 31 gennaio 2011 all'interno delle ZPS del territorio regionale così come individuate con Dgr n.4003 del 16.12.2008.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. per le motivazioni espresse nella premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il prospetto riportato al punto 12 lettera g) del calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011 approvato con Dgr n. 1730 del 29.6.2010 e successive modifiche ed integrazioni è modificato come segue:

Macroarea	Provincia	Giornate settimanali Settimane venatorie comprese tra l'1.1.11 ed il 30.1.11	Giornate settimanali Settimana venatoria che inizia il 31.1.11
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica	lunedì
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato	lunedì
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica	lunedì
Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato	lunedì
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica	lunedì

2. continuano ad applicarsi tutte le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011, approvato con Dgr n. 1730 del 29.6.2010 e successive modifiche ed integrazioni, e dei relativi decreti integrativi non in contrasto con il presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. è disposta la trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali, al Corpo Forestale dello Stato e alle rappresentanze regionali delle Associazioni venatorie, nonché la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 90 del 27 gennaio 2011

Adempimenti obbligatori indifferibili ed urgenti, da assumere nel mese di febbraio 2011, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Misure urgenti volte ad assicurare condizioni minime di gestione, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione 2011, che consentano comunque di far fronte all'insorgenza di nuove obbligazioni, ovvero all'assolvimento di quelle già assunte in esercizi precedenti, aventi scadenza entro il mese di febbraio dell'esercizio finanziario 2011, individuando specifiche tipologie di spesa per le quali autorizzare i relativi pagamenti, in quanto necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Com'è noto la Giunta regionale, nella seduta del 14 dicembre 2010, ha approvato con distinte Deliberazioni n. 20/Ddl e n. 21/DDL, rispettivamente il Disegno di Legge riguardante la "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" (PDL n. 134) ed il Disegno di Legge riguardante il "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011 - 2013 " (PDL n. 135).

Entrambi i Disegni di Legge sono tuttora all'esame del Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter legislativo, il cui atto conclusivo, ossia l'approvazione dei suddetti Disegni di Legge, potrebbe intervenire entro il mese di febbraio 2011.

L'attuale situazione ha indotto la Giunta regionale ad adottare con Dgr n. 3575 del 30/12/2010, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, alcune direttive volte ad assicurare condizioni di gestione che consentissero comunque di far fronte all'insorgenza di nuove obbligazioni, ovvero all'assolvimento di quelle già assunte in esercizi precedenti, aventi scadenza entro il primo mese dell'esercizio finanziario 2011, individuando strettamente le tipologie di spesa per le quali autorizzare i relativi pagamenti, in quanto necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione.

A tal fine si è reso necessario mantenere operative le procedure contabili vigenti per la produzione e l'invio al Tesoriere degli Ordini di pagamento, emessi sotto forma di "sospesi di cassa", autorizzando all'uopo il Dirigente regionale responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi ad operare in tal senso ed in accordo con il Tesoriere regionale, provvedendo, inoltre, ad operare tutte le conseguenti regolazioni contabili necessarie per il successivo riallineamento contabile, ad avvenuta approvazione ed esecutività del Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013.

Ciò premesso, e considerato che alla fine del mese di gennaio non si è ancora concluso l'iter di approvazione del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, risulta indispensabile, con il presente provvedimento, confermare anche per il mese di febbraio 2011 le medesime disposizioni ed autorizzazioni impartite con la citata Dgr n. 3575 del 30 dicembre 2010, al fine di consentire il flusso di erogazione di risorse, indifferibile ed obbligatorio, indispensabile per far fronte ai pagamenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione, indirizzati esclusivamente all'assolvimento delle seguenti indifferibili obbligazioni in scadenza nel mese di febbraio 2011, riferite a:

- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate al pagamento di stipendi ed emolumenti e relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatori, nonché provvedere ai relativi versamenti contributivi e fiscali di legge aventi scadenza il 15 febbraio 2011 e riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di gennaio 2011, onde non incorrere nelle sanzioni e more di legge, previste in caso del loro ritardato pagamento;
- rate di mutui contratti in esercizi precedenti;
- ruoli di spesa fissa;
- ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi ad utenze e ad altre spese assimilabili;
- canoni ed imposte e tasse;

Considerato, inoltre, che il costante flusso di finanziamento regionale ordinario agli Enti del Servizio Sanitario regionale, potrebbe comportare ripercussioni sulla continuità dei servizi erogati, con conseguenti danni arrecati all'intera collettività e rendendosi, altresì, necessario assicurare anche a tali Enti quell'indispensabile flusso di finanziamento volto ad evitare possibili interruzioni o malfunzionamenti dei pubblici servizi, con il presente provvedimento si intende includere fra le spese aventi natura indifferibile ed urgente anche l'assegnazione alle Ulss, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all'Istituto Oncologico del Veneto, per il finanziamento del Servizio sanitario regionale - mensilità di febbraio 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto;

-Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3575 del 30 dicembre 2010, recante analoghe disposizioni riferite al mese di gennaio 2011;

- Vista la Lr 29 novembre 2001 n. 39;

- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di recepire le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;

2. di autorizzare il Dirigente regionale responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi di procedere, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013, ad effettuare esclusivamente quei pagamenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente Regione, indirizzati esclusivamente all'assolvimento delle seguenti indifferibili obbligazioni in scadenza nel mese di febbraio 2011, riferite a:

- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- spese per il personale dipendente, esclusivamente destinate al pagamento di stipendi ed emolumenti e relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatori, inclusive dei versamenti contributivi, assicurativi e fiscali di legge, riferiti ad emolumenti corrisposti nel mese di gennaio 2011;
- rate di mutui contratti in esercizi precedenti;
- ruoli di spesa fissa;
- ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi ad utenze e ad altre spese assimilabili;
- canoni ed imposte e tasse;

3. di mantenere operative le procedure contabili vigenti per la produzione e l'invio al Tesoriere degli Ordini di pagamento, emessi sotto forma di "sospesi di cassa", autorizzando all'uopo il Dirigente regionale responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi ad operare in tal senso ed in accordo con il Tesoriere regionale, provvedendo, inoltre, ad operare tutte le conseguenti regolazioni contabili necessarie per il successivo riallineamento contabile, ad avvenuta approvazione ed esecutività del Bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013.

4. di autorizzare, inoltre, il Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e Tributi di procedere, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e Pluriennale 2011-2013, ad erogare l'anticipazione mensile per il mese di febbraio 2011 alle Ulss, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed all'Istituto Oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Tesoriere della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 91 del 27 gennaio 2011

Dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'Anno scolastico 2011-2012 - Rettifiche alla Dgr. n. 3506 del 30/12/2010.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si apportano correzioni ed aggiustamenti ad alcuni punti di erogazione del servizio di istruzione, anche alla luce delle considerazioni ed osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti nel processo di dimensionamento, in particolare l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto. L'azione si rende necessaria anche per alcune difficoltà verificatesi nell'attuale sistema informatico del MIUR che avrebbe potuto determinare notevoli criticità in relazione alle determinazioni assunte con la Dgr n. 3506 del 30/12/2010 in ordine alla programmazione dell'offerta educativa sul territorio e di razionalizzazione della rete scolastica, materia sulla quale la Regione ha diretta competenza, secondo quanto previsto dal D.lgs 112/1998.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di modificare gli Allegati A, B e C della Dgr 3506/2010 secondo i criteri indicati in premessa e conseguentemente di

sostituirli con i nuovi seguenti allegati: Allegato A (Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche), Allegato B (Nuova offerta formativa), Allegato C (Indirizzi soppressi), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Istruzione l'adozione di ogni atto conseguente e necessario al fine di consentire la corrispondenza del Dimensionamento afferente all'A.S. 2011-2012 alle necessità e ai correttivi di natura contingente che venissero eventualmente a determinarsi.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

PROVINCIA DI BELLUNO

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – POLO DELLA VAL BOITE E POLO DEL CENTRO CADORE – COMELICO – SAPPADA

Situazione precedente[1]	Operazione di dim.to[2]	Nuova situazione[3]
Istituto superiore " E. Fermi" (cod. BLIS00100B) - Liceo Scientifico "E. Fermi" di Pieve di Cadore - I.P. Commerciale Loc. Pelos di Vigo di Cadore - I.P. Industria e Artigianato Ottica di Pieve di Cadore - I.P. Industria e Artigianato Meccanici di Santo Stefano di Cadore - I.T. Commerciale di Santo Stefano di Cadore - I.T. Industriale di Pieve di Cadore	Chiusura del plesso di Pelos di Vigo di Cadore	Istituto superiore " E. Fermi" (cod. BLIS00100B) - Liceo Scientifico "E. Fermi" di Pieve di Cadore - I.P. Industria e Artigianato Ottica di Pieve di Cadore - I.P. Industria e Artigianato Meccanici di Santo Stefano di Cadore - I.T. Commerciale di Santo Stefano di Cadore - I.T. Industriale di Pieve di Cadore

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DI BELLUNO

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Scuola secondaria di II grado "G. Segato" di Belluno (cod. BLTF01000N) - I.T. Industriale "G. Segato"	Accorpamento degli istituti "Segato" e "Brustolon"	Istituto d'istruzione superiore (IIS) - I.T. Industriale "G. Segato" - I.P. Industria e Artigianato "A. Brustolon"
Scuola secondaria di II grado "A. Brustolon" di Belluno (cod. BLRI01000R) - I.P. Industria e Artigianato "A. Brustolon"		

[1] Situazione precedente: situazione all'A.S. 2010/11.
[2] Operazione di dimensionamento: operazione di dimensionamento applicata.
[3] Nuova situazione: situazione per l'A.S. 2011/12.

PROVINCIA DI PADOVA

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – AREA CENTRALE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Scuola secondaria di II grado "G. Natta" di Padova (cod. PDTF05000A) - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione chimica e materiali - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo sistema moda – articolazione tessile, abbigliamento e moda - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione conduzione del mezzo	Assegnazione degli indirizzi dell'istituto "Natta" agli istituti "Ruzza" e "Marconi"	Scuola secondaria di II grado "G. Marconi" di Padova (cod. PDTF02000E) - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettrotecnica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione conduzione del mezzo - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione chimica e materiali
Istituto superiore "E. Usuelli Ruzza" di Padova (cod. PDIS02200P) - ist. professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione odontotecnico		
Scuola secondaria di II grado "G. Marconi" di Padova (cod. PDTF02000E) - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettrotecnica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica		Istituto superiore "E. Usuelli Ruzza" di Padova (cod. PDIS02200P) - ist. professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - ist. Professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione odontotecnico - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo sistema moda – articolazione tessile, abbigliamento e moda

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Scuola secondaria di II grado "L. Einaudi" di Padova (cod. PDTD03000V) - I.T. Commerciale "L. Einaudi"	Aggregazione dell'istituto "Gramsci" all'istituto "Einaudi"	Scuola secondaria di II grado - I T. Commerciale "L. Einaudi" - I.T. Commerciale "A. Gramsci" - I.T. Commerciale "A. Gramsci" - Sezione carceraria
Scuola secondaria di II grado "A. Gramsci" di Padova (cod. PDTD16000G) - I.T. Commerciale "A. Gramsci" - I.T. Commerciale "A. Gramsci" - Sezione carceraria		

DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – ESTE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Scuola secondaria di II grado "Duca D'Aosta – Fermi" di Este (cod. PDIS004005) - ist. professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - ist. professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione odontotecnico - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari	Assegnazione degli indirizzi dell'istituto "Duca d'Aosta – Fermi" agli istituti "Atestino" e "Euganeo"	Scuola secondaria di II grado "Euganeo" di Este (cod. PDTF01000X) - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettrotecnica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettronica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica - ist. professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - ist. professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione odontotecnico - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari
Scuola secondaria di II grado "Atestino" di Este (cod. PDTD08000X) - ist. tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing - ist. tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio		
Scuola secondaria di II grado "Euganeo" di Este (cod. PDTF01000X) - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettrotecnica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettronica - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica		Scuola secondaria di II grado "Atestino" di Este (cod. PDTD08000X) - ist. tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing - ist. tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing - ist. tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio - ist. professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali

PROVINCIA DI ROVIGO

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – POLO DELL'ALTO POLESINE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Istituto comprensivo di Badia Polesine (cod. ROIC816004) - Scuola dell'infanzia "G. Pascoli" - Scuola Primaria "S. Pertini" - Scuola Primaria "G. Gherardini" Loc. Villa d'Adige - Scuola Secondaria di I grado "G. Ghirardini"	Chiusura del plesso di Villa d'Adige	Istituto comprensivo di Badia Polesine (cod. ROIC816004) - Scuola dell'infanzia "G. Pascoli" - Scuola Primaria "S. Pertini" - Scuola Secondaria di I grado "G. Ghirardini"

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – POLO DEL MEDIO POLESINE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Istituto comprensivo di Costa di Rovigo (cod. ROIC811001) - Scuola dell'infanzia di Villamarzana - Scuola Primaria di Arquà Polesine - Scuola Primaria di Frassinelle Polesine - Scuola Primaria di Villamarzana - Scuola Primaria "F. Scardona" - Scuola Secondaria di I grado "Mons. Sichirollo" - Scuola Secondaria di I grado "Virgilio"	Plessi di scuola primaria di Frassinelle Polesine e Villarmazana	Pur avendo un istituto con un plesso sottodimensionato, il Comune non ha adottato alcun atto. Si rileva peraltro l'impossibilità del mantenimento della situazione attuale relativamente all'assegnazione dell'organico docente e di personale ATA.
Istituto comprensivo "Rovigo 2" di Rovigo (cod. ROIC82100G) - Scuola dell'infanzia di Rovigo - Scuola Primaria "G. Miani" - Scuola Primaria "Samuele Donatoni" - Scuola Primaria "Dell'amicizia" - Scuola Secondaria di I grado "C. Parenzo"	Aggregazione all'Istituto comprensivo della scuola secondaria di I grado annessa al conservatorio	Istituto comprensivo "Rovigo 2" di Rovigo (cod. ROIC82100G) - Scuola dell'infanzia di Rovigo - Scuola Primaria "G. Miani" - Scuola Primaria "Samuele Donatoni" - Scuola Primaria "Dell'amicizia" - Scuola Secondaria di I grado "C. Parenzo" - Scuola secondaria di I grado " Venezze"
Scuola secondaria di I grado "Venezze" annessa al conservatorio		

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DEL BASSO POLESINE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Istituto comprensivo "Adria 2" di Adria (cod. ROIC81400C) - Scuola dell'infanzia di Adria - Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" - Scuola Primaria "Anna Frank" - Scuola Primaria "Leonardo Da Vinci" - Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" Loc. Baricetta - Scuola Primaria "Gianni Rodari" - Scuola Secondaria di I grado "Alessandro Manzoni" - Scuola Secondaria di I grado di Pettorazza Grimani	Aggregazione all'Istituto comprensivo della scuola secondaria di I grado annessa al conservatorio	Istituto comprensivo "Adria 2" di Adria (cod. ROIC81400C) - Scuola dell'infanzia di Adria - Scuola Primaria "Edmondo De Amicis" - Scuola Primaria "Anna Frank" - Scuola Primaria "Leonardo Da Vinci" - Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" Loc. Baricetta - Scuola Primaria "Gianni Rodari" - Scuola Secondaria di I grado "Alessandro Manzoni" - Scuola Secondaria di I grado di Pettorazza Grimani - Scuola secondaria di I grado " Buzzolla"
Scuola secondaria di I grado " Buzzolla" annessa al conservatorio		

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – POLO DI TREVISO

Situazione precedente	Nuova situazione
Circolo didattico "Treviso I" di Treviso (cod. TVEE00100N) - Scuola dell'infanzia "S. Bartolomeo" Loc. San Bartolomeo - Scuola dell'infanzia Loc. Santa Maria del Rovere - Scuola Primaria "Pascoli" Loc. Santa Maria del Rovere - Scuola Primaria "Nostra Famiglia" Loc. Santa Maria del Rovere - Scuola Primaria "Bindoni" Loc. San Pelaio - Scuola Primaria "I Maggio" Loc. San Bartolomeo	Istituto comprensivo I - Scuola dell'infanzia "S. Bartolomeo" Loc. San Bartolomeo - Scuola dell'infanzia Loc. Santa Maria del Rovere - Scuola Primaria "Pascoli" Loc. Santa Maria del Rovere - Scuola Primaria "Nostra Famiglia" Loc. Santa Maria del Rovere - Scuola Primaria "Bindoni" Loc. San Pelaio - Scuola Primaria "I Maggio" Loc. San Bartolomeo - Scuola Secondaria di I grado "Martini"
Scuola secondaria di I grado "L. Stefanini" di Treviso (cod. TVMM109004) - Scuola Secondaria di I grado "Martini"	
Circolo didattico "Treviso II" di Treviso (cod. TVEE00200D) - Scuola dell'infanzia "XXV aprile" - Scuola dell'infanzia "Rodari" - Scuola dell'infanzia "Via Tezzone" - Scuola Primaria "Azzoni" - Scuola Primaria "De Amicis" - Scuola Primaria "Gabelli" - Scuola Primaria "Giovanni XXIII"	Istituto comprensivo II - Scuola dell'infanzia "XXV aprile" - Scuola dell'infanzia "Rodari" - Scuola dell'infanzia "Via Tezzone" - Scuola Primaria "Azzoni" - Scuola Primaria "De Amicis" - Scuola Primaria "Gabelli" - Scuola Primaria "Giovanni XXIII" - Scuola Secondaria di I grado "Serena"
Scuola secondaria di I grado "Serena" di Treviso (cod. TVMM10600L) - Scuola Secondaria di I grado "Serena"	

Situazione precedente	**Nuova situazione**
Circolo didattico "Treviso III" di Treviso (cod. TVEE003009) - Scuola dell'infanzia "San Lazzaro" - Scuola Primaria "Don Milani" - Scuola Primaria "Tommaseo" - Scuola Primaria "S. G. Bosco" - Scuola Primaria "A. Frank" - Scuola Primaria "Carrer" - Scuola Primaria "Manzoni"	Istituto comprensivo III - Scuola dell'infanzia "San Lazzaro" - Scuola Primaria "Don Milani" - Scuola Primaria "Tommaseo" - Scuola Primaria "S. G. Bosco" - Scuola Primaria "A. Frank" - Scuola Primaria "Carrer" - Scuola Primaria "Manzoni" - Scuola Secondaria di I grado "Felissent" - Scuola Secondaria di I grado "Mantegna"
Scuola secondaria di I grado "Serena" di Treviso (cod. TVMM10600L) - Scuola Secondaria di I grado "Felissent" - Scuola Secondaria di I grado "Mantegna"	
Circolo didattico "Treviso IV" di Treviso (cod. TVEE004005) - Scuola dell'infanzia "Andersen" Loc. S. Ambrogio di Fiera - Scuola Primaria "Ciardi" Loc. Fiera - Scuola Primaria "Volta" - Scuola Primaria "Prati" - Scuola Primaria "Fanna" Loc. Selvana - Scuola Primaria "Masaccio" - Scuola Primaria "Ospedale"	Istituto comprensivo IV - Scuola dell'infanzia "Andersen" Loc. S. Ambrogio di Fiera - Scuola Primaria "Ciardi" Loc. Fiera - Scuola Primaria "Volta" - Scuola Primaria "Prati" - Scuola Primaria "Fanna" Loc. Selvana - Scuola Primaria "Masaccio" - Scuola Primaria "Ospedale" - Scuola Secondaria di I grado "L. Stefanini" - Scuola Secondari di I grado "Comisso"
Scuola secondaria di I grado "L. Stefanini" di Treviso (cod. TVMM109004) - Scuola Secondaria di I grado "L. Stefanini" - Scuola Secondaria di I grado "Comisso"	
Circolo didattico "Treviso V" di Treviso (cod. TVEE005001) - Scuola dell'infanzia "San Paolo" - Scuola dell'infanzia "Barbisan" - Scuola Primaria "Collodi" Loc. San Liberale - Scuola Primaria "Toniolo" - Scuola Primaria "Vittorino da Feltre" Loc. Monigo - Scuola Primaria "Valeri" - Scuola Primaria "Carducci"	Istituto comprensivo V - Scuola dell'infanzia "San Paolo" - Scuola dell'infanzia "Barbisan" - Scuola Primaria "Collodi" Loc. San Liberale - Scuola Primaria "Toniolo" - Scuola Primaria "Vittorino da Feltre" Loc. Monigo - Scuola Primaria "Valeri" - Scuola Primaria "Carducci" - Scuola Secondaria di I grado "Coletti"
Scuola secondaria di I grado "L. Coletti" di Treviso (cod. TVMM10100D) - Scuola Secondaria di I grado "Coletti"	

PROVINCIA DI VENEZIA

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – MACROAREA DEL PORTOGRUARESE

Situazione precedente	Nuova situazione (a partire dall'A.S. 2012/2013)*
Circolo didattico di Santo Stino di Livenza (cod. VEEE063001) - Scuola dell'infanzia "Jean Piaget" - Scuola dell'infanzia "Albero Azzurro" Loc. La Salute di Livenza - Scuola dell'infanzia "Alice guarda il mondo" Loc. Loncon - Scuola Primaria "Don Michele Martina" - Scuola Primaria "Vittorino Da Feltre" Loc. Biverone - Scuola Primaria "S. Pellico" Loc. Corbolone - Scuola Primaria "E. De Amicis" Loc. La Salute di Livenza - Scuola Primaria "Angela e Paola Rampulla"	Istituto comprensivo di Santo Stino di Livenza - Scuola dell'infanzia "Jean Piaget" - Scuola dell'infanzia "Albero Azzurro" Loc. La Salute di Livenza - Scuola Primaria "Don Michele Martina" - Scuola Primaria "Vittorino Da Feltre" Loc. Biverone - Scuola Primaria "S. Pellico" Loc. Corbolone - Scuola Primaria "E. De Amicis" Loc. La Salute di Livenza - Scuola Secondaria di I grado "G. Toniolo" - Scuola Secondaria di I grado "A. Fogazzaro" Loc. La Salute di Livenza
Scuola secondaria di I grado "G. Toniolo" di Santo Stino di Livenza (cod. VEMM09200X) - Scuola Secondaria di I grado "G. Toniolo" - Scuola Secondaria di I grado "A. Fogazzaro" Loc. La Salute di Livenza - Scuola Secondaria di I grado "E. Mattei"	Istituto comprensivo di Annone Veneto - Scuola dell'infanzia "Alice guarda il mondo" Loc. Loncon - Scuola Primaria "Angela e Paola Rampulla" - Scuola Secondaria di I grado "E. Mattei"

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – MACROAREA DEL SANDONATESE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione (a partire dall'A.S. 2012/2013)*
Scuola secondaria di II grado "E. Mattei" di S. Stino di Livenza - I.P. Industria e Artigianato "E. Mattei" di S. Stino - I.P. Industria e Artigianato "E. Mattei" di Fossalta di Piave	Accorpamento degli istituti "Mattei" e "Scarpa"	Scuola secondaria di II grado di S. Stino di Livenza - I.P. Industria e Artigianato "E. Mattei" di S. Stino - I.P. Industria e Artigianato "E. Mattei" di Fossalta di Piave - I.T. per Geometri "C. Scarpa"
Scuola secondaria di II grado "C. Scarpa" - I.T. per Geometri "C. Scarpa"		

* Al fine di consentire un maggior coinvolgimento degli enti locali territorialmente coinvolti.

DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – MACROAREA DI VENEZIA INSULARE

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Istituto superiore "G. Cini – Venier" di Venezia (cod. VEIS00900A) - I.P. Industriale e Attività Marinare di Venezia - I.T. Nautico "Venier"	Accorpamento degli istituti "Cini-Venier" (sezioni di Venezia) e "Corner-Fermi"	Istituto d'istruzione superiore (IIS) - I.P. Industriale e Attività Marinare di Venezia - I.T. Nautico "Venier" - I.P. Industria e Artigianato "L. Sanudo" - I.T. per attività sociali "V. Corner" - I.T. per attività sociali "V. Corner" (serale) - I.T. Industriale "L. Sanudo"
Istituto superiore "V. Corner – Fermi" di Venezia (cod. VEIS00800E) - I.P. Industria e Artigianato "L. Sanudo" - I.T. per attività sociali "V. Corner" - I.T. per attività sociali "V. Corner" (serale) - I.T. Industriale "L. Sanudo"		
Scuola secondaria di II grado "F. Algarotti" di Venezia (cod. VETN01000N) - I.T. per il Turismo "F. Algarotti"	Accorpamento degli istituti "Algarotti" e dell'istituto "Sarpi" Mantenimento dell'istituto "Barbarigo"	Scuola secondaria di II grado - I.T. per il Turismo "F. Algarotti" - I.T. Commerciale "P. Sarpi"
Istituto superiore "A. Barbarigo" di Venezia (cod. VEIS00600V) - I.P. Alberghiero "A. Barbarigo" - I.P. Alberghiero "A. Barbarigo" (serale) - I.T. Commerciale "P. Sarpi"		Istituto superiore "A. Barbarigo" di Venezia - I.P. Alberghiero "A. Barbarigo" - I.P. Alberghiero "A. Barbarigo" (serale)
Istituto superiore "F. Foscari" di Venezia (cod. VEIS01100A) - I.P. Commerciale "A. Mozzoni" di Mestre - I.T. Commerciale "F. Foscari" - I.T. per Geometri "G. Massari"	Accorpamento degli istituti "Foscari" e "Gritti"	Scuola secondaria di II grado - I.T. per il Turismo "A. Gritti" di Mestre - I.T. per il Turismo "A. Gritti" (serale) di Mestre - I.T. Commerciale "F. Foscari"
Scuola secondaria di II grado "A. Gritti" di Venezia (cod. VETN020008) - I.T. per il Turismo "A. Gritti" di Mestre - I.T. per il Turismo "A. Gritti" (serale) di Mestre		
Scuola secondaria di II grado "A. Pacinotti" di Venezia (cod. VETF030007) - I.T. Industriale "A. Pacinotti" di Mestre - I.T. Industriale "A. Pacinotti" (serale) di Mestre	Accorpamento degli istituti "Pacinotti" e "Massari"	Scuola secondaria di II grado - I.T. Industriale "A. Pacinotti" di Mestre - I.T. Industriale "A. Pacinotti" (serale) di Mestre - I.T. per Geometri "G. Massari"
Scuola secondaria di II grado Istituto d'Arte - Istituto d'Arte di Venezia	Accorpamento degli istituti ex ISA e "Mozzoni"	Istituto d'istruzione superiore (IIS) - I.P. Commerciale "A. Mozzoni" di Mestre - Istituto d'Arte di Venezia

DISTRETTO FORMATIVO N. 7 – MACROAREA DI CHIOGGIA – CAVARZERE

Situazione attuale	Nuova situazione
Circolo didattico "Chioggia I" di Chioggia (cod. VEEE033005) - Scuola dell'infanzia "Borgo San Giovanni" - Scuola dell'infanzia "Colonia Padoan" - Scuola Primaria "G. Marchetti" - Scuola Primaria "Mario Chiereghin" - Scuola Primaria "P. Amedeo di Savoia" - Scuola Primaria "P. A. Gregorutti"	Istituto comprensivo Chioggia centro - Scuola dell'infanzia "Colonia Padoan" - Scuola Primaria "P. Amedeo di Savoia" - Scuola Primaria "P. A. Gregorutti" - Scuola Primaria "G. Marchetti" - Scuola Secondaria di I grado "S. Pellico"
Circolo didattico "Chioggia II" di Chioggia (cod. VEEE034001) - Scuola dell'infanzia "Colonia Padovan" Loc. Sottomarina - Scuola dell'infanzia "Brondolo" Loc. Brondolo - Scuola dell'infanzia "Valli" Loc. Valli - Scuola dell'infanzia "Cavanella d'Adige" Loc. Cavanella D'Adige - Scuola dell'infanzia "Cà Lino" Loc. Ca' Lino - Scuola Primaria "S. Todaro" Loc. Sottomarina - Scuola Primaria "P. Poliuto" Loc. S. Anna - Scuola Primaria "G. Veronese" Loc. Ca' Lino - Scuola Primaria "A. e D. Ballarin" Loc. Valli	Istituto comprensivo Borgo S. Giovanni e Frazioni Ovest - Scuola dell'infanzia "Borgo San Giovanni" - Scuola dell'infanzia "Valli" Loc. Valli - Scuola Primaria "Mario Chiereghin" - Scuola Primaria "A. e D. Ballarin" Loc. Valli - Scuola Secondaria di I grado "Olivi" - Scuola Secondaria di I grado "Valli" Loc. Valli (succursale)
Circolo didattico "Chioggia V" di Chioggia (cod. VEEE07100X) - Scuola dell'infanzia "Colonia Cri" – "M. T. Calcutta" - Scuola Primaria "B. Caccin" - Scuola Primaria "Don Milani" - Scuola Primaria "Mario Merlin"	Istituto comprensivo Sottomarina nord e Frazioni Sud - Scuola dell'infanzia "Colonia Padovan" Loc. Sottomarina - Scuola dell'infanzia "Cà Lino" Loc. Ca' Lino - Scuola dell'infanzia "Cavanella d'Adige" Loc. Cavanella D'Adige - Scuola Primaria "S. Todaro" Loc. Sottomarina - Scuola Primaria "G. Veronese" Loc. Ca' Lino - Scuola Primaria "P. Poliuto Loc. S. Anna - Scuola Secondaria di I grado "Pascoli" - Scuola Secondaria di I grado"S. Anna" Loc. S. Anna (succursale) - CTP – Istruzione in età adulta
Scuola secondaria di I grado "S. Pellico" di Chioggia (cod. VEMM11900P) - Scuola Secondaria di I grado "S. Pellico" - Scuola Secondaria di I grado "Olivi"	Istituto comprensivo Sottomarina centro - Scuola dell'infanzia "Colonia Cri" – "M. T. Calcutta" - Scuola Primaria "B. Caccin" - Scuola Secondaria di I grado "Galilei"
Scuola secondaria di I grado "Galilei-Pascoli" di Chioggia (cod. VEMM138004) - Scuola Secondaria di I grado "Galilei" - Scuola Secondaria di I grado "Pascoli" - CTP – Istruzione in età adulta	Istituto comprensivo Sottomarina sud - Scuola dell'infanzia "Brondolo" Loc. Brondolo - Scuola Primaria "Mario Merlin" - Scuola Primaria "Don Milani" - Scuola Secondaria di I grado "N. De Conti"
Scuola secondaria di I grado "N. De Conti" di Chioggia (cod. VEMM05100N) - Scuola Secondaria di I grado "N. De Conti" - Scuola Secondaria di I grado "Valli" Loc. Valli - Scuola Secondaria di I grado"S. Anna" Loc. S. Anna (succursale)	

Situazione precedente	Operazione di dim.to	Nuova situazione
Scuola secondaria di II grado "A. Righi" di Chioggia (cod. VETF010002) - I.T. Industriale "A. Righi" Loc. Borgo San Giovanni - I.T. Industriale "A. Righi" (serale) Loc. Borgo San Giovanni	Accorpamento all'istituto "Righi" della sezione di Chioggia dell'istituto "Cini"	Scuola secondaria di II grado di Chioggia - I.T. Industriale "A. Righi" Loc. Borgo San Giovanni - I.T. Industriale "A. Righi" (serale) Loc. Borgo San Giovanni - I.P. Industriale e Attività Marinare "G. Cini" – sez. Chioggia
Istituto superiore "G. Cini – Venier" di Venezia (cod. VEIS00900A) - I.P. Industriale e Attività Marinare "G. Cini" – sez. Chioggia		

PROVINCIA DI VICENZA

Mantenimento delle scuole primarie dei comuni di Rotzo, Salcedo, Roana.

NUOVA OFFERTA FORMATIVA

PROVINCIA DI BELLUNO

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – POLO DI FALCADE E POLO DI AGORDO

IIS "U. FOLLADOR" - IPSAR FALCADE – Agordo e Falcade — Codice: BLIS00600E
Sede principale: Via Trieste, 25 – Falcade

Ind./Art.[1]	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo	
indirizzo	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali	Come richiesto dalla Provincia, non attivazione della classe prima.

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DI BELLUNO

IM "GIUSTINA RENIER" – Belluno — Codice: BLPM01000L
Sede principale: Via C. Marchesi, 71 – Belluno

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo musicale e coreutico – sezione musicale	Attivazione subordinata alle esigenze generali dell'organico e alla stipula di una convenzione con il conservatorio di una delle province vicine.

DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – POLO DI FELTRE

LS "GIORGIO DAL PIAZ" – Feltre — Codice: BLPS020006
Sede principale: Via Boscariz, 2 – Feltre

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

[1] Ind./Art.: indirizzo o articolazione; "indirizzo" indica che l'istituto richiede l'attivazione di un nuovo indirizzo; "articolazione" indica che l'istituto ha già attivato l'indirizzo e richiede una specifica, ulteriore articolazione.

PROVINCIA DI PADOVA

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – PIAZZOLA SUL BRENTA E CITTADELLA

ISA "FANOLI" – Cittadella
Sede principale: Viale dello Sport, 28 – Cittadella

Codice: PDSD010008

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo arti figurative	
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo architettura e ambiente	

IIS "MEUCCI" – Cittadella
Sede principale: Via Alfieri 58 – Cittadella

Codice: PDIS018003

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni	
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie	

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – AREA CENTRALE

ISA "P. SELVATICO" – Padova
Sede principale: Largo Meneghetti, 1 – Padova

Codice: PDSD03000D

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo scenografia	

ITG "BELZONI" – Padova
Sede principale: Via S. Speroni, 39/41 – Padova

Codice: PDTL010004

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio – articolazione geotecnico	

ITI "SEVERI" – Padova
Sede principale: Via Pettinati, 46 – Padova

Codice: PDTF04000Q

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni	Articolazioni ed indirizzo autorizzati compatibilmente all'attivazione delle strutture e attrezzature laboratoriali essenziali e imprescindibili al pieno svolgimento dell'attività didattica.
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione	
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica	

IIS "G. VALLE" – Padova
Sede principale: Via T. Minio, 13 – Padova

Codice: PDRC03000G

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo audiovisivo multimedia	

LS "A. CORNARO" – Padova
Sede principale: Via Riccoboni, 14 – Padova

Codice: PDPS06000V

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

LS "G. GALILEI" – Selvazzano Dentro
Sede principale: Via Ceresina, 17 – Selvazzano Dentro

Codice: PDPS11000P

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

IIS "MARCHESI" – Padova
Sede principale: Viale Codalunga, 1 – Padova

Codice: PDIS00100N

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo musicale e coreutico – sezione musicale	Attivazione subordinata alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV.

DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – MONTAGNANA

ITC e LSS ANNESSI EDUCANDATO "S. BENEDETTO" – Montagnana Codice: PDVE010001
Sede principale: Via San Benedetto, 16 – Montagnana

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo musicale e coreutico – sezione musicale	Attivazione subordinata alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV.

DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – ESTE

ITI "EUGANEO" – Este Codice: PDTF01000X
Sede principale: Via Borgofuro, 6 – Este

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione	
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione logistica	
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie ambientali	

ITCG "ATESTINO" – Este Codice: PDTD08000X
Sede principale: Via Garibaldi, 23 – Este

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio – articolazione geotecnico	

IIS "G. B. FERRARI" – Este Codice: PDIS02300E
Sede principale: Via San Martino, 2 – Este

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo musicale e coreutico – sezione musicale	Attivazione subordinata alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV.

PROVINCIA DI ROVIGO

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – POLO DEL MEDIO POLESINE

IPSIA "MARCHESINI" – Rovigo — Codice: RORI02000E
Sede principale: Via Alfieri, 43 – Rovigo

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo sistema moda – articolazione tessile, abbigliamento e moda	Diventa un IIS.

IIS "DE AMICIS – MARCO POLO" – Rovigo — Codice: ROIS008009
Sede principale: Via Parenzo, 16 – Rovigo

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo grafica e comunicazione	Gli indirizzi completano l'offerta formativa dell'istituto.
indirizzo	Istituto professionale – settore servizi – servizi socio-sanitari	

IM "C. ROCCATI" – Rovigo — Codice: ROPM01000Q
Sede principale: Via Carducci, 8 – Rovigo

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – liceo musicale e coreutico – sezione musicale	Attivazione subordinata alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV.

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DEL BASSO POLESINE

LC "C. BOCCHI" – Adria — Codice: ROPC01000G
Sede principale: Via Dante Alighieri, 4 – Adria

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – liceo musicale e coreutico – sezione musicale	Attivazione subordinata alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV.

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – POLO DI TREVISO

ITI "FERMI" – Treviso
Sede principale: Via San Pelaio, 37 – Treviso
Codice: TVTF010002

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – opzione sistema legno arredo	Non autorizzato: articolazione non prevista dai regolamenti.

LA – Treviso
Sede principale: Via Santa Caterina, 10 – Treviso
Codice: TVSL01000R

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo audiovisivo multimedia	Indirizzi assegnati a condizione che il DS "gestisca" le iscrizioni alle classi prime considerato che non sembra più possibile formare classi articolate.
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo grafica	
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo scenografia	

IM "DUCA DEGLI ABRUZZI" – Treviso
Sede principale: Via Caccianiga, 5 – Treviso
Codice: TVPM010001

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo scienze umane – opzione economico-sociale – corso serale	Non autorizzato: non previsto l'avvio di corsi serali dei licei delle scienze umane (vedi schema regolamento CPIA).

ITI "PLANCK" – Villorba
Sede principale: Via Franchini, 1 – Villorba
Codice: TVTF04000T

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo scientifico – opzione scienze applicate	Non autorizzato: non coerente con l'offerta formativa dell'istituto.

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DI CASTELFRANCO VENETO

IPSIA "GALILEI" – Castelfranco Veneto — Codice: TVRI010005
Sede principale: Via Avenale, 6 – Castelfranco Veneto

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria	
indirizzo	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione artigianato	

IIS "ROSSELLI" – Castelfranco Veneto — Codice: TVRC01000C
Sede principale: Via G. Rizzetti, 10 – Castelfranco Veneto

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo audiovisivo multimedia	

DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – POLO DI ODERZO

IIS "A. V. OBICI" – Oderzo — Codice: TVIS00600V
Sede principale: Via Stadio, 2/a – Oderzo

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari	

PROVINCIA DI VENEZIA

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – MACROAREA DEL PORTOGRUARESE

IIS "G. LUZZATTO" – Portogruaro — Codice: VEIS012006
Sede principale: Via Galilei, 5 – Portogruaro

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione servizi informativi aziendali	
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo	

IM "MARCO BELLI" – Portogruaro — Codice: VEPM030006
Sede principale: Piazza Marconi, 10 – Portogruaro

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – liceo delle scienze umane	L'indirizzo completa l'offerta formativa dell'istituto.

IPIA "E. MATTEI" – Santo Stino di Livenza, Fossalta di Piave — Codice: VERI05000G
Sede principale: Via Leopardi, 15 – Santo Stino di Livenza

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
Indirizzo	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria	Nuovo indirizzo autorizzato per la sede di Fossalta di Piave.

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – MACROAREA DEL SANDONATESE

LC "EUGENIO MONTALE" – San Donà di Piave — Codice: VEPC06000T
Sede principale: Viale Libertà, 28 – San Donà di Piave

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

ITI "VITO VOLTERRA" – San Donà di Piave — Codice: VETF060003
Sede principale: Via Milano, 8 – San Donà di Piave

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione	

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – MACROAREA DEL MIRANESE

ITI "PRIMO LEVI" – Mirano — Codice: VETF07000N
Sede principale: Via Matteotti – Mirano

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie ambientali	Articolazioni concesse. L'indirizzo *chimica, materiali e biotecnologie* è attivo nell'istituto per presenza di studenti in classi successive alla prima.
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie	

IIS "G. PONTI - LORENZ" – Mirano — Codice: VEIS00700P
Sede principale: Via Cavin Di Sala, 35 – Mirano

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica energia – articolazione meccanica e meccatronica	

DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – MACROAREA DI VENEZIA INSULARE

LA STATALE – Venezia — Codice: VESL01000R
Sede principale: Dorsoduro, 1012 – Venezia

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo scenografia	

IA ISTITUTO STATALE D'ARTE – Venezia
Sede principale: Dorsoduro, 2613 – Venezia

Codice: VESD01000A

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo audiovisivo multimedia	

IIS "MARCO POLO" – Venezia
Sede principale: Dorsoduro, 1073 – Venezia

Codice: VEIS00100Q

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo musicale e coreutico – opzione sezione musicale	Attivazione subordinata alla disponibilità di organico secondo valutazione dell'USRV.

IIS "G. CINI – VENIER" – Venezia, Chioggia
Sede principale: Castello, 787 – Venezia

Codice: VEIS00900A

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo logistica e trasporti – articolazione logistica	
indirizzo	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria	Rettifica della denominazione dell'indirizzo professionale erroneamente attivato dall'istituto.

IIS "VENDRAMIN CORNER" – Venezia
Sede principale: Dorsoduro, 2376 – Venezia

Codice: VEIS00800E

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie	Indirizzo necessario alla soddisfazione delle esigenze del territorio – assente nell'offerta formativa territoriale.

IIS "F. FOSCARI" – Venezia
Sede principale: Via Carlo Pertini, 13 – Venezia (Mestre)

Codice: VEIS01100A

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione servizi informativi aziendali	

ITT "F. ALGAROTTI" – Venezia Codice: VETN01000N
Sede principale: Cannaregio, 349-351 – Venezia

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	

DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – MACROAREA DI VENEZIA TERRAFERMA

IIS "L. LUZZATTI" – Venezia Codice: VEIS004007
Sede principale: Via Perlan, 17 – Venezia (Mestre)

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione logistica	

ITI "A. PACINOTTI" – Venezia Codice: VETF030007
Sede principale: Via Caneve, 93 – Venezia (Mestre)

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione	
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia	

ITT "A. GRITTI" – Venezia Codice: VETN020008
Sede principale: Via L. A. Muratori, 7 – Venezia (Mestre)

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	L'indirizzo completa l'offerta formativa dell'istituto.

ITI "C. ZUCCANTE" – Venezia Codice: VETF04000T
Sede principale: Via Baglion I, 22 – Venezia (Mestre)

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni	L'indirizzo completa l'offerta formativa dell'istituto.

DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – MACROAREA DEL DOLESE

LS "GALILEO GALILEI" – Dolo Codice: VEPS07000G
Sede principale: Via Curzio Frasio, 27 – Dolo

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

DISTRETTO FORMATIVO N. 7 – MACROAREA DI CHIOGGIA – CAVARZERE

ITI "A. RIGHI" – Chioggia Codice: VETF010002
Sede principale: Via A. Moro, 1097 – Chioggia

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni	

ITC "DOMENICO CESTARI" – Chioggia Codice: VETD080002
Sede principale: Borgo San Giovanni, 12/A – Chioggia

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione servizi informativi aziendali	

PROVINCIA DI VERONA

DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – VALPOLICELLA

IIS "CALABRESE-LEVI" – San Pietro in Cariano — Codice: VRIS016005
Sede principale: Via Mara, 6 – San Pietro in Cariano

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	L'indirizzo completa l'offerta formativa dell'istituto.

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – GARDA

IIS DI GARDA "MARIE CURIE" – Garda, Bussolengo — Codice: VRIS017001
Sede principale: Via Barbarani – Garda

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo	

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – VERONA

ITI "FERRARIS" – Verona — Codice: VRTF01000N
Sede principale: Via del Pontiere, 40 – Verona

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione energia	

IIS "GUGLIELMO MARCONI" – Verona — Codice: VRTF03000V
Sede principale: Piazzale Guardini, 1 – Verona

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione telecomunicazioni	Gli indirizzi completano l'offerta formativa dell'istituto, impegnato nella costituzione dell'ITS logistica e trasporti.
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo trasporti e logistica – articolazione costruzione del mezzo	

IA "N. NANI – U. BOCCIONI" – Verona Codice: VRIS002007
Sede principale: Via delle Coste, 6 – Verona

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo audiovisivo multimedia	Gli indirizzi completano l'offerta formativa dell'istituto. L'istituto è l'unico liceo artistico che ha integrato in sé l'istituto d'arte. Si tratta di un'offerta unica nel territorio.
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo grafica	
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo scenografia	

LS "COPERNICO" - VERONA EST – Verona Codice: VRPS11000C
Sede principale: Via Anti, 5 – Verona

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – LEGNAGO

IIS "M. MINGHETTI" – Legnago Codice: VRIS003003
Sede principale: Via Frattini, 45 – Legnago

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo	

IIS "GIOVANNI SILVA" – Legnago Codice: VRIS01400D
Sede principale: Via Nino Bixio, 53 – Legnago

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie	
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettronica	

IIS "LEONARDO DA VINCI" – Cerea Codice: VRIS00100B
Sede principale: Via Gandhi – Cerea

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo architettura e ambiente	

PROVINCIA DI VICENZA

DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA

IIS "ALBERTO PAROLINI" – Bassano del Grappa — Codice: VIIS014005
con sezione carceraria - Carcere S. Pio X
Sede principale: Via San Bortolo, 19 – Bassano del Grappa

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione viticoltura ed enologia	

IPSCT "REMONDINI" – Bassano del Grappa — Codice: VIRC01000Q
Sede principale: Via Travettore, 33 – Bassano del Grappa

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie	La richiesta è coerente con le necessità del territorio; è una proposta integrativa dell'offerta formativa stante l'esaurirsi del percorso socio-sanitario. Diventa un IIS.

ITI "E. FERMI" – Bassano del Grappa — Codice: VITF05000Q
Sede principale: Via S. Croce, 14 – Bassano del Grappa

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie ambientali	

LS "JACOPO DA PONTE" - Bassano del Grappa — Codice: VIPS010007
Sede principale: Viale S. Tommaso D'Aquino, 12 – Bassano del Grappa

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo linguistico	

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – SEZIONE DI SCHIO E THIENE

ITCG "L. e V. PASINI" – Schio
Sede principale: Via Tito Livio, 1 – Schio
Codice: VITD030008

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo	Indirizzo necessario alla soddisfazione delle esigenze del territorio.

ITCG "AULO CECCATO" – Thiene
Sede principale: Via Vanzetti,14 – Thiene
Codice: VITD02000N

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione gestione dell'ambiente e del territorio	
indirizzo	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione produzioni e trasformazioni	

IPSIA "ANDREA SCOTTON" – Breganze, Bassano del Grappa
Sede principale: Via Roma, 56 – Breganze
Codice: VIRI070004

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari	

DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – SEZIONE DI VALDAGNO E ARZIGNANO

IIS "L. LUZZATTI" – Valdagno
Sede principale: Via A. De Gasperi, 1 – Valdagno
Codice: VIIS00300P

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo	

ITI "V. E. MARZOTTO" – Valdagno
Sede principale: Viale Carducci, 9 – Valdagno
Codice: VITF040005

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie	

DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – SEZIONE DI LONIGO E NOVENTA VICENTINA

IIS "U. MASOTTO" – Noventa Vicentina — Codice: VIIS00400E
Sede principale: Via Veronese, 4 – Noventa Vicentina

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione servizi informativi aziendali	

DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – SEZIONE DI VICENZA

ITAS "S. B. BOSCARDIN" – Vicenza — Codice: VITE020005
Sede principale: Via Baden Powell, 35 – Vicenza

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo architettura e ambiente	Indirizzo già autorizzato per confluenza.
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo design	
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo scenografia	
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie ambientali	

IIS "A. CANOVA" – Vicenza — Codice: VIIS013009
Sede principale: Viale Astichello,195 – Vicenza

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzione, ambiente e territorio – articolazione geotecnico	

ITC "G. PIOVENE" – Vicenza — Codice: VITD09000X
Sede principale: Corso San Felice Fortunato, 225 – Vicenza

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	

ITC "A. FUSINIERI" – Vicenza
Sede principale: Via D'Annunzio, 15 – Vicenza

Codice: VITD010003

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – articolazione relazioni internazionali per il marketing	

LS "G. B. QUADRI" – Vicenza
Sede principale: Viale Giosuè Carducci, 17 – Vicenza

Codice: VIPS05000N

Ind./Art.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	Istituto liceo – settore liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale	L'attivazione di tale indirizzo si configura come una scelta originale di un liceo delle scienze umane in un liceo scientifico; si può ritenere un'azione pilota.

INDIRIZZI SOPPRESSI

PROVINCIA DI BELLUNO

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n. 3 Polo di Belluno	IIS "T. CATULLO" – Belluno (cod. BLRC010004)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali – serale

PROVINCIA DI PADOVA

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n. 1 Piazzola sul Brenta e Cittadella	IIS "ROLANDO DA PIAZZOLA" – Piazzola sul Brenta (cod. PDIS01900V)	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – serale
n. 2 Camposampiero	IIS "I. NEWTON" – Camposampiero (cod. PDIS01400Q)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica – serale
		Istituto liceo – settore liceo classico
n. 3 Area centrale	IPIA "E. BERNARDI" – Padova (cod. PDRI07000P)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – serale
		Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria
		Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione odontotecnico
	ITCG "MAGAROTTO" PER SORDI – Padova (cod. PDTD13000Q)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio
	LA "MODIGLIANI" – Padova (cod. PDSL01000P)	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo arti figurative – serale
n. 4 Montagnana	IIS "JACOPO DA MONTAGNANA" – Montagnana (cod. PDIS009008)	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing
		Istituto liceo – settore liceo classico
n. 5 Este	IIS "DUCA D'AOSTA" – Este (cod. PDIS004005)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione ottico
	ITI "EUGANEO" – Este (cod. PDTF01000X)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettronica – serale
		Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettrotecnica – serale
		Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica – serale
n. 7 Piove di Sacco	IIS "DE NICOLA" – Piove di Sacco (cod. PDIS02100V)	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – serale
		Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio – serale

PROVINCIA DI ROVIGO

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n. 1 Polo dell'alto Polesine	IIS "L. EINAUDI" – Badia Polesine, Lendinara (cod. ROIS00600N)	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – serale
		Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo grafica e comunicazione
	IIS CASTELMASSA "BRUNO MUNARI" – Castelmassa, Badia Polesine, Trecenta (cod. ROIS003006)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzioni e assistenza tecnica – serale
		Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria – serale
n. 2 Polo del medio Polesine	IPSIA "MARCHESINI" – Rovigo (cod. RORI02000E)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – serale
	IIS "O. MUNERATI" – Rovigo (cod. ROIS004002)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio – serale
	IM "C. ROCCATI" – Rovigo (cod. ROPM01000Q)	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo arti figurative – serale
n. 3 Polo del basso Polesine	IPSAR "G. CIPRIANI" – Adria (cod. RORH01000C)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – articolazioni enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica – serali
	LS "G. GALILEI" – Adria (cod. ROIS00100E)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione elettronica – serale

PROVINCIA DI TREVISO

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n. 1 Polo di Treviso	ITI "FERMI" – Treviso (cod. TVTF010002)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo sistema moda – articolazione tessile, abbigliamento e moda
	ITI "PLANCK" – Villorba (cod. TVTF04000T)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica – serale
n. 2 Polo di Conegliano	IIS "CERLETTI" – Conegliano, Oderzo (cod. TVIS00800E)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali
n. 3 Polo di Castelfranco Veneto	IIS "FLORENCE NIGHTINGALE" – Castelfranco Veneto (cod. TVIS017009)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria
	IPSCT "ROSSELLI" – Castelfranco Veneto (cod. TVRC01000C)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione artigianato

PROVINCIA DI VENEZIA

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n.1 Macroarea del Portogruarese	IIS "G. LUZZATTO" – Portogruaro (cod. VEIS012006)	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing – serale
	IPIA "E. MATTEI" – San Stino di Livenza, Fossalta di Piave (cod. VERI05000G)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – serale
n. 5 Macroarea di Venezia terraferma	ITT "A. GRITTI" – Venezia (cod. VETN020008)	Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo – serale
	IIS "L. LUZZATTI" – Venezia (cod. VEIS004007)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi socio-sanitari – articolazione ottico
n. 7 Macroarea di Chioggia – Cavarzere	IPIA "GUGLIELMO MARCONI" – Cavarzere (cod. VERI07000R)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – serale

PROVINCIA DI VERONA

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n. 3 Verona	IPIA "ENRICO FERMI" – Verona (cod. VRRI02000B)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali
	ITI "FERRARIS" – Verona (cod. VRTF01000N)	Istituto liceo – settore liceo scientifico – opzione scienze applicate
	IPIA "GIOVANNI GIORGI" – Verona, Bovolone (cod. VRRI01000R)	Istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo produzioni industriali e artigianali – articolazione industria
	IA "N. NANI – U. BOCCIONI" – Verona (cod. VRIS002007)	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo arti figurative – serale
n. 5 Villafranca	IIS "E. BOLISANI" – Isola della Scala, Villafranca di Verona (cod. VRIS011002)	Istituto liceo – settore liceo delle scienze umane
		Istituto liceo – settore liceo linguistico
n. 6 Legnago	IIS "M. MINGHETTI" – Legnago (cod. VRIS003003)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

PROVINCIA DI VICENZA

Distretto formativo	Istituto	Indirizzi soppressi
n. 2 Sezione di Bassano del Grappa	IA "G. DE FABRIS" – Nove (cod. VISD020008)	Istituto liceo – settore liceo artistico – indirizzo design – serale
n. 3 Sezione di Schio e Thiene	ITI "G. CHILESOTTI" – Thiene (cod. VITF06000A)	Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo grafica e comunicazione
n. 4 Sezione di Valdagno e Arzignano	IIS "L. LUZZATTI" – Valdagno (cod. VIIS00300P)	Istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali
n. 5 Sezione di Lonigo e Noventa Vicentina	IIS "SARTORI" – Lonigo (cod. VIIS01100N)	Istituto liceo – settore liceo scientifico
		Istituto liceo – settore liceo scientifico – opzione scienze applicate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 115 del 1 febbraio 2011

Criteri aggiuntivi regionali al prontuario di cui al Dpcm del 4 novembre 2009 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" - presentazione progetti anno 2011.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
adozione di criteri aggiuntivi per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale - anno 2011, come previsto dal Prontuario di cui al Dpcm del 4 novembre 2009.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue:
Con Dpcm del 4 novembre 2009 è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" che sostituisce il Prontuario di cui al Dm del 3 agosto 2006.

La Giunta regionale con le deliberazione n. 2637/2007, n. 2627/2008 e n. 3922/2009 ha approvato l'adozione di criteri aggiuntivi come previsto dal Prontuario vigente consentendo agli enti che presentavano progetti la co-progettazione, la riduzione del numero minimo di volontari per progetto da quattro a due, la messa a punto di un sistema di monitoraggio per gli enti di 3^ e 4^ classe, la riserva di posti per giovani con bassa scolarizzazione, ecc. il tutto con l'attribuzione di un punteggio suppletivo di massimo 20 punti per coloro che rispettavano la soglia di contingentamento fissata per ogni classe di accreditamento.

A fronte di una progressiva diminuzione di risorse assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile e in virtù dell'applicazione dei criteri aggiuntivi di cui alle deliberazioni sopracitate che hanno evidenziato molteplici aspetti positivi, quali:

- l'adozione della co - progettazione, con punteggio diversificato per classi di accreditamento, ha sollecitato gli enti di piccole dimensioni a mettersi in rete con enti di classe superiore per condividere le risorse umane e finanziarie e per ottenere un punteggio finale più elevato. Questo criterio ha assicurato il finanziamento dei progetti in co - progettazione e la presentazione di un minor numero di elaborati progettuali con un conseguente minor numero di volontari. Ne consegue un esito positivo sia per gli enti che per la Regione che ha ampliato la possibilità a più attori di avere i progetti finanziati;
- la riduzione del numero minimo per progetto della richiesta di volontari da 4 a 2. Questo criterio ha consentito agli enti di piccole dimensioni (4^ classe) di richiedere un numero inferiore di volontari assicurandosi una migliore gestione rispetto alle capacità organizzative in dotazione e per la Regione ha contribuito ad una maggiore distribuzione di progetti su più enti;
- la riserva di posti per giovani con bassa scolarizzazione, con l'attribuzione di 4 punti aggiuntivi, ha aperto la possibilità di accesso a giovani che nelle selezioni erano svantaggiati rispetto a ragazzi con titoli di studio superiore evitando il rischio di un servizio civile di appannaggio dei giovani dai 18 ai 28 anni iscritti all'università o con titolo di studio di scuola superiore. La riserva del 25% ha consentito agli enti

di poter avere una maggiore richiesta da parte dei giovani soprattutto in progetti poco attraenti per studenti universitari, per la bassa specializzazione delle mansioni previste, e alla Regione la possibilità di promuovere un servizio aperto effettivamente ed indiscriminatamente a tutti i giovani con i requisiti previsti dalla normativa vigente;

- la predisposizione di un programma di formazione attinente con le linee generali adottate dall'ufficio Nazionale, con attribuzione di un punteggio pari a quanto stabilito per gli enti di 1^ classe dalla circolare sull'accreditamento, ha consentito agli enti di classi inferiori di investire in un ambito importante per il futuro dei giovani e ha incentivato i progetti qualitativamente validi senza discriminazione di classe di accreditamento;
- la previsione di incontri informativi- formativi tra le diverse figure impiegate nei progetti e i volontari ha inteso promuovere la socializzazione del servizio civile nei diversi livelli organizzativi dell'ente per favorire una migliore gestione dello stesso e un maggior coinvolgimento del volontario nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- l'adozione di strumenti di monitoraggio, con attribuzione di relativo punteggio, ha sollecitato gli enti ad acquisire modalità operative che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi ed anche di rilevare la "voce del volontario" circa la positività o meno dell'esperienza per riconsiderare eventuali scelte effettuate da parte dell'ente;
- la previsione di incontri tra i volontari, con attribuzione di relativo punteggio, ha sollecitato gli enti a predisporre incontri che i giovani da tempo richiedevano e dove la socializzazione di esperienze è finalizzata a garantire un maggiore livello qualitativo all'esperienza stessa sia per i giovani che per gli enti.

È auspicabile individuare, pertanto, anche per la presentazione progetti di servizio civile nazionale anno 2011, dei criteri aggiuntivi.

L'esito della valutazione progetti di servizio civile nazionale, di competenza della Regione Veneto, per l'anno 2011 prevede la formulazione di una graduatoria che verrà approvata con decreto del Dirigente regionale della Direzione servizi sociali ed inviata all'UNSC per il nulla osta;

Il Dpcm del 4 novembre 2009 prevede alcune novità importanti quali la possibilità per le Regioni/Province Autonome di abbassare non solo la soglia minima da due a quattro volontari per progetto ma anche la soglia massima da 50 a 10 volontari e mantiene la co-progettazione tra più enti.

Pertanto il relatore propone l'approvazione dei seguenti criteri aggiuntivi, validi per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale di competenza della Regione Veneto - anno 2011:

Criterio	valore
A) progetti che prevedano esplicitamente l'opportunità di un servizio aperto ai giovani con bassa scolarizzazione (giovani in possesso del diploma di scuola media inferiore) con riserva di almeno il 25% dei posti.	4 punti
B) programma di formazione generale (attinente alle linee generali sulla formazione) che preveda come argomento suppletivo (oltre le 30 ore minime previste da normativa) " la rappresentanza dei volontari di servizio civile nazionale".	2 punti
C) programma di formazione specifica dettagliato e congruente con i punti 7 e 8 della scheda progetto, con relativi nominativi formatori.(argomento trattato, ore complessive, nominativo docente per argomento).	2 punti
D) previsione di incontri informativi - formativi tra le diverse figure che a vario titolo intervengono nella realizzazione del progetto (OLP, formatore generale, Rlea, formatori specifici, ecc) e volontari. Allegare documentazione che comprova l'impegno.	2 punti
E) previsione di incontri tra volontari e personale dell'ente che ricopre ruoli di responsabilità al fine di sensibilizzare "i vertici" dell'ente medesimo al servizio civile.	2 punti (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di programmare gli eventuali incontri)
F) co - progettazione (l'ente di classe superiore assume il ruolo di capofila).	da 1 a 4 punti a seconda della classe dell'ente capofila (ogni singolo ente dovrà rispettare il n. massimo di volontari richiedibili a seconda della classe di accreditamento): 1 punto se con ente di 1^ classe 2 punti se con ente di 2^ classe 3 punti se con ente di 3^ classe 4 punti se tra enti di 4^ classe
G) previsione di incontri tra volontari di uno stesso progetto o più progetti dello stesso ente, o tra volontari inseriti in progetti di enti diversi. (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di organizzare incontri tra volontari; se con altro ente allegare documentazione attestante l'accordo).	da 1 a 2 punti 1 punto se tra i volontari di uno stesso progetto o più progetti dello stesso ente; 2 punti se tra volontari inseriti in progetti di enti diversi;
H) collaborazione tra enti per pubblicizzazione progetti durante l'apertura del bando di selezione.	da 1 a 2 punti (allegare documentazione idonea a rilevare la volontà di collaborare e le modalità di pubblicizzazione adottate). 1 punto se tra due enti 2 punti se tra più di due enti

Il relatore propone inoltre:

- di consentire, come previsto al punto 3.1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale, la presentazione congiunta di progetti di Servizio Civile (co - progettazione);
- di consentire, come previsto al punto 1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale di elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti;
- di stabilire che il massimo di volontari richiedibili per progetto è pari a n. 20 volontari e in caso di co-progettazione ciascun ente singolo può chiedere la quota massima suddetta;
- di assegnare i criteri aggiuntivi con le valorizzazioni introdotte esclusivamente agli enti che presenteranno progetti di servizio civile nazionale rispettando il contingente massimo (annuo) di volontari sottoriportato, salvo che i fondi assegnati dall'UNSC alla Regione consentano una soglia maggiore:
  - 1^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 101 unità
  - 2^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 48 unità

3^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 22 unità
4^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 4 unità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 337 in data 14 febbraio 2006;

Visto il Dpcm del 4 novembre 2009

delibera

1. di considerare le premesse parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri aggiuntivi, citati in premessa, per la selezione ed approvazione dei progetti di Servizio Civile presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito regionale;
3. di consentire, come previsto al punto 3.1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale, la presentazione congiunta di progetti di Servizio Civile (co - progettazione);
4. di consentire, come previsto al punto 1 del "Prontuario", agli enti iscritti all'Albo regionale di elaborare progetti per un numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti;
5. di stabilire che il massimo di volontari richiedibili per progetto è pari a n. 20 volontari e in caso di co-progettazione ciascun ente singolo può chiedere la quota massima suddetta;
6. di rispettare il contingente massimo (annuo) di volontari come di seguito specificato:
   1^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 101 unità
   2^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 48 unità
   3^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 22 unità
   4^ classe presentazione progetti per un numero complessivo non superiore alle 4 unità;
7. di ritenere efficaci, i criteri e le valorizzazioni introdotte per la prossima presentazione dei progetti di servizio civile nazionale - anno 2011;
8. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Direzione dei Servizi Sociali la formulazione della graduatoria di priorità dei progetti in ambito regionale da trasmettersi all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Antonella Migliarese		
Collaboratori di redazione	Valentina Giannetti, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Gianfranco Galli	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **3,00**